

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO

Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 29.04.2011 N. 11

Recesso dal vincolo associativo. Legge regionale 28 agosto 1986, n. 21 (Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza istituzionale della Regione) e successive modifiche e integrazioni. pag. 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.04.2011 N. 411

Recepimento Linee guida applicative del Reg. 852/2004/CE - Accordo - Rep. Atti n. 59/CSR del 29.04.2010. pag. 6

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06.05.2011 N. 459**
Approvazione delle indicazioni relative alla nuova distribuzione dei siti individuati per i riempimenti con il materiale proveniente dagli scavi delle gallerie del "terzo valico" ferroviario. pag. 37
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06.05.2011 N. 463**
Progetto di realizzazione Variante Aurelia nel tratto Savona/T. Letimbro-Albisola Superiore. Procedura di infrazione 2011/4009 inerente la Direttiva 85/337/CEE. Riscontro costituzione in mora. pag. 41
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06.05.2011 N. 471**
Comune di Vallecrosia (IM) - Approvazione variante al vigente PRG relativa al "Programma Unitario di Valorizzazione (P.U.V.)" dei beni compresi nel territorio comunale, con modifica al P.T.C.P. pag. 41
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06.05.2011 N. 472**
Approvazione schema di convenzione con l' Acquario di Genova - Costa Edutainment S.p.A. per la partecipazione della Regione Liguria al progetto "Fish Scale". pag. 42
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06.05.2011 N. 473**
Progr.amma Italia-Francia Marittimo 2007-2013 Prog. "MARTE+" - S.prog. SA_ Approvazione" PIANO OPERATIVO attività sottoprogetto SA" (Piano SA Liguria) e dello schema di Avviso di Manifestazione di Interesse e relative schede di partecipazione. pag. 47
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06.05.2011 N. 477**
Dichiarazione decadenza concessionario Minerali Investimenti s.r.l., dalla concessione mineraria per sfruttamento acque minerali denominata "Tre Cannoni", in Comune di Ne (Ge), ai sensi artt. 31, lett. a), 38 e 39, l.r. n. 33/1977 e s.m. e i. pag. 64
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06.05.2011 N. 478**
Recepimento Intesa S-R del 23/09/2010 Rep. atti n°159 in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all'allegato III sez. IX del Reg. 853/2004 per la produzione di formaggi di almeno 60 gg. pag. 65
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06.05.2011 N. 485**
Art. 3, c. 3 l.r. n. 7/2011. Approvazione criteri per quantificazione ed applicazione omogenea dei diritti di istruttoria ex art. 30 l.r. n. 9/1993 relativi all'esercizio delle funzioni sul vincolo idrogeologico esercitate dai Comuni. pag. 66
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.05.2011 N. 537**
Modifica deliberazione 1260 del 29.10.2010 "Rinnovo autorizzazio-

ni generali alle emissioni in atmosfera - art. 272 del d.Lgs 152/06" e proroga dei termini di rinnovo per alcune categorie di stabilimenti. pag. 68

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 01.06.2011 N. 591 Legge n. 431/98, art.11 (Contributi per il sostegno alla locazione). Fondo sociale affitti 2010. Criteri di riparto e disposizioni attuative. pag. 71

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 16.05.2011 N. H1/2 Bacino del torrente Armea. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Girandola Caterina (C.F. GRN CRN 24E41 C511J) ed altri. Pratica n. 267. pag. 87

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 16.05.2011 N. H1/3 Bacino del torrente San Lorenzo. Domanda di concessione di derivazione acqua ad uso potabile. Ditta: Comune di Pietrabrana. Pratica n. 161. Sanatoria. pag. 87

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 04.05.2011 N. H/284 Bacino del torrente Impero. Concessione di derivazione acqua ad uso igienico. Ditta: I.C.E.M.S. s.r.l.. (00108240086). Pratica n. 273. pag. 88

PROVINCIA DI IMPERIA Ditta: Bosio Elda e Boccaccini Maurizio. Domanda per concessione derivazione acqua. pag. 88

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 18.04.2011 N. 210 Rinnovo derivazione d'acqua ad uso industriale dal pozzo ubicato al fg. 13 mapp. 284 del Comune di Bolano, località Ceparana. Ditta: Marmo Portoro La Castellana. Pratica n. 617/DER. pag. 89

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 20.04.2011 N. 219 Licenza di attingimento di acqua ad uso irriguo, dal Fosso Balansone in località Cunicolo del Comune di Varese Ligure. Ditta: Filipelli Primo, Adelmi Silvana e Glosso Cristina. Pratica n. 1337/DER. pag. 89

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 12.05.2011 N. 288 Pratica n. 5834. Corso d'acqua: Fosso di Pomara. Nulla Osta Idraulico

n. 11864. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali in sede di Conferenza dei Servizi per la realizzazione di uno scarico acque bianche e di prima pioggia con tubazione in PVC diametro 315 mm. nel Fosso di Pomara utilizzando una condotta esistente posta al di sotto della sede stradale nell'ambito del progetto per la costruzione di un fabbricato industriale in Via Terralba località Pomara nel Comune della Spezia. Ditta: Triacca Trasporti s.r.l.. Ente proponente: Comune della Spezia. pag. 90

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Ditta: Fani Fabrizio. Domanda per concessione derivazione acqua. pag. 90

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SESTA GODANO 07.05.2011 N. 8

Declassificazione tratto di porzioni di strade comunali. pag. 91

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA****29.04.2011****N. 11**

Recesso dal vincolo associativo. Legge regionale 28 agosto 1986, n. 21 (Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza istituzionale della Regione) e successive modifiche e integrazioni.

IL CONSIGLIO REGIONALE**Omissis****DELIBERA**

1. per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate di recedere dal vincolo associativo in essere con le seguenti associazioni:

AIPCN - Associazione Internazionale di Navigazione
Via Nomentana, 2 00161 Roma

ANCSA - Associazione Nazionale per i Centri Storici e Artistici
Piazza Oderisi 6 06024 Gubbio (Perugia)

APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea
Via Cavour, 71 00184 Roma

AREV - Assemblée delle Regioni Europee Viticole Hotel de Region - 5, Rue de Jericho
51037 Chalons en Champagne – Cedex (Francia)

CERVIM - Centro di ricerche, studi e valorizzazione per la viticoltura montana – Aosta
in Loc. Teppe, 27 11020 Quart (Aosta)

CRPM - Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime - Rhennes Francia
6, Rue Saint-Martin 35700 Rhennes (Francia)

FEDERMOBILITA' - Forum per il governo regionale, locale e urbano della mobilità sostenibile
Via Vicenza, 26 00185 Roma

ICCOPS - International Centre for Coastal and Policy Studies
Via Piacenza 54 16138 Genova

LES RENCONTRES – Associazione delle città e delle regioni Europee per la cultura
8 Villa d'Alesia 75014 Parigi (Francia)

OICS - Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo
Viale del Caravaggio, 99 00147 Roma

RECEP-Rete Europea degli enti locali per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio
Villa Medicea dei Careggi, Viale Pieraccini, 21 50139 Firenze

R.E.T.E. - Associazione per la collaborazione tra porti e città c/o Centro Internazionale Città d'Acqua
San Marco 4149 30124 Venezia

2. di dare mandato al Settore Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione di provvedere a notificare il presente atto, secondo le modalità indicate nello statuto di ciascuna associazione.

IL PRESIDENTE
Rosario Monteleone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Francesco Bruzzone
Giacomo Conti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

21.04.2011

N. 411

Recepimento Linee guida applicative del Reg. 852/2004/CE - Accordo - Rep. Atti n. 59/CSR del 29.04.2010.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) di recepire nell'ordinamento regionale, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.L., l'Accordo, approvato nella seduta del 29 aprile 2010 ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari";
- 2) di approvare le "Linee guida applicative del regolamento n° 852/2004/CE " di cui all'allegato A, nonché gli allegati 1,2,3,4,5 e B, quali parti integranti e necessarie della presente deliberazione, riportanti le procedure e i modelli da utilizzarsi per la notifica di cui al recepimento Accordo anzidetto;
- 3) di abrogare la DGR 923/2001 "Procedure per l'autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari ai sensi del DPR 19/11/1997 n° 514 e determinazione della relativa tariffa";
- 4) di stabilire che per le tariffe da applicare per il rilascio del riconoscimento o a seguito di variazioni o subentro nell'attività di produzione, commercializzazione, deposito di additivi alimentari valgono le disposizioni fissate con la DGR 1856 del 30.12.2008 previo adeguamento Istat;
- 5) di istituire l'elenco regionale degli stabilimenti di additivi aromi ed enzimi con attribuzione di un numero progressivo costituito dal prefisso 07 cui segue separato da una barra il progressivo dell'iscrizione e per quanto riguarda gli stabilimenti finora autorizzati ai sensi della DGR 923/2001, di approvare l'elenco di cui all'allegato B quale parte integrante e necessaria alla presente deliberazione;
- 6) di riservarsi, al momento della piena applicazione delle funzionalità informatiche e telematiche previste dal DPR 160/2010, di procedere alla conseguente revisione e modifica delle procedure operative disposte dal presente atto, qualora risultasse necessario;
- 7) Di disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché il suo inserimento nel portale regionale www.liguriainformasalute.it, al fine di consentire a chiunque sia interessato di acquisirne conoscenza.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(seguono allegati)

ALLEGATO A

“LINEE GUIDA APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO N. 852/2004/CE”

1. Premessa.

L'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo al Regolamento CE/852/2004, modifica e sostituisce l'analogo Accordo del 9/2/2006.

Introduce due sostanziali novità :

- l'eliminazione della c.d. DIA differita (l'OSA può iniziare l'attività contestualmente alla presentazione della notifica);
- presentazione delle notifiche di inizio attività direttamente all'ASL territorialmente competente.

Nel nuovo contesto legislativo, i regolamenti comunali in materia di igiene degli alimenti, qualora non vengano adeguati alle normative vigenti, non possono espletare effetti prescrittivi o cogenti. Resta impregiudicato il valore dei regolamenti comunali concernenti materie diverse, quali ad esempio i Regolamenti edilizi, nonché ogni altra normativa concernente aspetti diversi da quello della produzione, somministrazione e commercializzazione degli alimenti.

Restano inoltre valide eventuali disposizioni specifiche per particolari settori di attività contenute nelle normative regionali vigenti, purché non in contrasto con i principi indicati dai Regolamenti CE/852/2004 e CE/853/2004.

La notifica ai sensi del Reg. CE 852/04 abilita all'esercizio dell'attività limitatamente al profilo dei requisiti igienico sanitari.

Per l'esercizio di ogni specifica attività è necessario il rispetto degli ulteriori adempimenti previsti da ogni altra normativa vigente.

2. Definizioni

Ai fini delle presenti indicazioni operative valgono tutte le definizioni contenute nei Regolamenti comunitari 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 2073/2005, 2074/2005 e s.m.i., nonché quelle contenute nei vigenti Accordi Stato Regioni riportanti indicazioni applicative dei Regolamenti CE/852/2004 e CE/853/2004.

Per “consumatore finale” si intende, *il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare* (Reg. CE/178/2002).

3. Ambito di applicazione

Le disposizioni delle presenti indicazioni operative si applicano:

- a) agli stabilimenti che trattano prodotti non di origine animale soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento CE/852/2004;
- b) agli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento CE/853/2004, ma soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento CE/852/2004;
- c) agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento CE/852/2004 per la produzione, commercializzazione e deposito degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi alimentari.

4. Obbligo di notifica ai fini della registrazione

Il Regolamento CE/852/2004 pone l'obbligo che gli operatori del settore alimentare notifichino ogni stabilimento posto sotto il proprio controllo, che esegua una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti (compresa la vendita/somministrazione), per consentire all'autorità competente di conoscerne localizzazione e tipologia di attività, ai fini dell'organizzazione dei controlli ufficiali previsti dal Regolamento CE/882/2004.

I. Sono soggetti a notifica ai sensi del Regolamento CE/852/2004, con le modalità indicate nella presente, tutti gli stabilimenti del settore alimentare (dove per stabilimento si intende ogni singola unità dell'impresa alimentare), che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita non soggetti al riconoscimento previsto dal Regolamento CE/853/2004 o al riconoscimento previsto dal Regolamento CE/852/2004 per la produzione, commercializzazione e deposito degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi alimentari. La notifica di norma riguarda l'apertura, la variazione di titolarità o di tipologia di attività, la cessazione, la chiusura di ogni attività soggetta a registrazione.

II. Rientrano nell'obbligo di notifica:

- a) la produzione primaria in generale comprese le attività di trasporto, magazzinaggio e di manipolazione, così come definite dalle Linee guida Reg. 852/2004/CE approvate dall'Accordo del 29/04/2010;
- b) la produzione correlata al commercio al dettaglio di alimenti (anche se la sede di produzione e quella di vendita al consumatore sono allocate in luoghi diversi, ma a condizione che la ragione sociale sia la stessa), in sede fissa e su aree pubbliche;
- c) l'attività di somministrazione ;
- d) la preparazione e/o la somministrazione di alimenti in occasione di manifestazioni temporanee;
- e) l'attività di affittacamere con somministrazione di alimenti, anche in forma non professionale.

III. Sono, inoltre, soggette a notifica ai fini della registrazione, anche le seguenti attività, che trattano prodotti di origine animale, alle quali non si applica il riconoscimento previsto dal Regolamento CE/853/2004:

- a) la vendita di carni di pollame e lagomorfi, macellate nell'azienda agricola di allevamento, fino a un massimo di 50 UBE/anno complessive di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata (1 UBE = 200 polli o 125 conigli) per essere esitate:
 - al consumatore finale, su sua richiesta,
 - a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni come carni fresche, posti nell'ambito del territorio della Provincia in cui insiste l'azienda agricola o nel territorio delle Province contermini.

Le caratteristiche strutturali, funzionali e gestionali della attività di macellazione di pollame e lagomorfi nei termini di cui sopra verranno definite con apposito provvedimento regionale per la cui proposizione, ferme restando le prerogative della Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 193/2007, ci si avvarrà anche della collaborazione del Dipartimento dell'Agricoltura regionale.

- b) la produzione primaria di latte e la vendita di latte crudo anche tramite distributori automatici. Qualora l'azienda sia già registrata per la produzione di latte, l'attività di vendita occasionale di piccoli quantitativi di latte direttamente al consumatore finale non è soggetta ad ulteriore notifica. L'OSA che provvede alla vendita del latte crudo tramite erogatori automatici e/o la vendita del latte crudo per la trasformazione utilizza lo specifico modello di notifica (allegato 2)

Per poter installare erogatori automatici e conferirvi il latte crudo è necessario essere registrati ai sensi del Reg. CE/852/2004. A tal fine l'interessato è tenuto ad effettuare la notifica presso il Servizio Veterinario dell'ASL in cui è situata l'azienda di allevamento, mediante la compilazione, in ogni sua parte, dell'allegato 2 alla presente Deliberazione, accompagnato da una relazione tecnica dettagliata che specifichi le modalità di trasporto e di vendita del latte. Il produttore è inoltre tenuto a rispettare le disposizioni previste all'Allegato I del Reg. CE/852/2004, con particolare riguardo alla conservazione delle registrazioni

Qualora una o più macchine erogatrici siano collocate in una o più ASL diverse da quella in cui è situata l'azienda di allevamento, una copia della notifica sarà inviata anche alla/e altre ASL competenti sull'allocazione della/e macchina/e erogatrice/i.

In questo modo si consente la possibilità di scambio di informazioni tra le ASL e l'emissione dei conseguenti provvedimenti, qualora si manifestino non conformità relative ai parametri del latte crudo (evidenziate presso l'allevamento o presso i punti di erogazione).

A tal fine si ricorda che l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana (25 gennaio 2007), precisa che il posizionamento delle macchine erogatrici è limitato al territorio della Provincia dove ha sede l'Azienda di produzione o delle Province contermini (art. 2 punto 3).

Qualora un conferente intenda cessare l'utilizzo di una determinata macchina erogatrice, pur mantenendo la possibilità di conferire il latte crudo ad altri distributori, dovrà notificare la variazione all'ASL competente sul proprio allevamento che informa la Asl competente per la collocazione della macchina, qualora diversa. Tale procedura va seguita anche in caso di cessazione totale del conferimento latte tramite distributori automatici.

All'interno del Dipartimento di Prevenzione deve essere garantita la comunicazione tra le SSCC interessate.

c) la produzione di altri alimenti di origine animale (compresi i prodotti a base di latte):

- per la cessione al consumatore finale,
- per la cessione ad un laboratorio annesso ad esercizio al dettaglio ad altri esercizi di commercio al dettaglio/somministrazione, nell'ambito della stessa Provincia o delle Province contermini e a condizione che rappresenti un'attività marginale ai sensi delle Linee guida Reg. 852/2004/CE approvate dall'Accordo del 29/04/2010.

5. Attività soggette a notifica in ambiti particolari di semplificazione:

a) Tabaccherie: oltre alla vendita dei generi di monopolio, possono effettuare, dietro presentazione di apposita notifica all'ASL da parte del titolare della rivendita, la vendita di prodotti che rientrano nella tabella speciale per tabaccai ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 114/98, tra cui sono compresi i pastigliaggi vari. Ai sensi dei Regolamenti CE/178/2002 e CE/852/2004 il tabaccaio risulta a tutti gli effetti operatore del settore alimentare e responsabile degli obblighi che ne corrispondono.

Al fine di facilitare l'esercizio legittimo delle proprie attività, si ritiene necessario che le tabaccherie e le altre attività non ancora registrate ai sensi del Reg CE 852/2004 (esercizi annessi a distributori carburanti, cinema, teatri, ecc..), che effettuano la distribuzione di alimenti non deperibili che non necessitano di particolari condizioni di conservazione, adempiano alle seguenti indicazioni:

- obbligo di notifica ai fini della registrazione secondo le modalità definite nel presente documento;
- conoscenza generale delle norme di igiene, eventualmente supportata da adeguata formazione di base;
- mantenimento delle registrazioni inerenti l'acquisto dei prodotti alimentari per un periodo adeguato (non inferiore ad un anno dalla scadenza del termine minimo di conservazione), predisponendo procedure per l'individuazione di tutti i fornitori che possano consentire, se del caso, di avviare procedure di ritiro dal mercato.

b) Scuole di cucina e scuole alberghiere: è necessaria la notifica, in considerazione della difficoltà di stabilire la destinazione finale delle preparazioni, anche se le stesse vengono esclusivamente prodotte nei laboratori di esercitazione.

c) Ristorazione collettiva (produzione in loco – pasti veicolati):

- nel caso in cui la mensa produca pasti all'interno della struttura o provveda alla cottura finale (con successiva consumazione diretta all'interno della stessa struttura), deve essere intesa come "mensa con preparazione/cottura finale in loco" (obbligo di notifica);
- nel caso in cui la mensa produca pasti all'interno della struttura, con successiva consumazione diretta all'interno della stessa, ma effettui anche la veicolazione dei pasti in altri refettori, si deve specificare contemporaneamente "mensa con preparazione/cottura finale in loco" e "pasti veicolati" (obbligo di notifica);
- nel caso in cui la mensa riceva pasti preparati e veicolati da un centro cottura esterno o da altra mensa, si deve intendere "pasti veicolati" (obbligo di notifica).

d) Bed & breakfast: è sempre necessaria la notifica ai fini della loro registrazione.

Per le sopraddette attività in generale qualora, nell'ambito di una stessa struttura operino più stabilimenti facenti capo a diversi operatori del settore alimentare, è necessaria una notifica per ogni stabilimento.

e) Manifestazioni temporanee : la preparazione e/o la somministrazione di alimenti in occasione di manifestazioni temporanee (sagre, fiere, feste popolari, manifestazioni politiche, ecc.), rappresentano situazioni con caratteristiche organizzative, strutturali e di attività particolari, non completamente sovrapponibili alle imprese alimentari che operano con una certa continuità.

L'OSA utilizza lo specifico modello (allegato 3) e si attiene alle indicazioni in esso fornite. Per gli anni successivi notifica solo l'eventuale variazione del periodo di attività.

f) Farmacie e parafarmacie: essendo già in possesso, dal momento dell'inizio della loro attività, di specifica autorizzazione, sono esentate da ulteriore notifica ai fini della registrazione.

Al fine di completare l'iter della registrazione previsto dai Regolamenti comunitari, si ritiene sufficiente una trasmissione, interna all'ASL, dei dati relativi alle singole farmacie, dal Servizio Farmaceutico alla SC Igiene degli Alimenti e nutrizione.

g) Registrazione Produttori Primari del settore della Pesca

I Produttori Primari della Pesca (pescatori professionisti) notificano l'attività di pesca tramite lo specifico modello (allegato 4) utilizzabile anche per la notifica delle successive variazioni significative.

Le informazioni riportate esentano dalla produzione della relazione tecnica e ovviamente dalla planimetria delle unità di pesca anche se debbono essere considerate alla stregua di "stabilimenti". Sono da considerarsi registrate le imprese individuali o società/enti che utilizzano pescherecci già iscritti, alla data di entrata in vigore del presente atto, nei registri delle Capitanerie di Porto.

I Dipartimenti di Prevenzione richiedono alla Capitaneria di Porto la trasmissione ufficiale e al fine di ottemperare alla nota Ministero Salute, prot. 0025442 del 10/8/2010, integrano la registrazione delle unità di pesca già iscritte alla data di entrata in vigore del presente atto, richiedendo agli interessati i seguenti dati:

- sistemi di pesca utilizzati (arpione-lenza-circuizione-ferrettara-palangari-reti da posta-sciabica-strascico)
- tipologia del prodotto pescato (specie principali)
- punti di sbarco abituali
- giorni e fascia oraria di sbarco
- presenza attrezzature per la conservazione del pescato fresco per oltre 24 h.

6. Esclusioni dal campo di applicazione

Sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento CE/852/2004 e quindi dall'obbligo di notifica i Gruppi di Acquisto Solidale (che si configurano per Statuto quali ONLUS), in quanto non utilizzando i prodotti alimentari nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa sono equiparati al "consumatore finale".

7. Esclusioni dall'obbligo di notifica ai fini della registrazione

Gli OSA, già in possesso di autorizzazione sanitaria o di altra registrazione assimilabile, alla data di entrata in vigore del presente atto, non sono soggetti ad una nuova notifica per le attività già ricomprese in tale autorizzazione o registrazione.

Nell'ambito della produzione primaria, le aziende già in possesso di registrazione, rilasciata in base a norme specifiche di settore veterinario in materia di registrazione degli allevamenti, non sono soggette a nuova notifica. Per tali aziende, gli obblighi previsti dall'art. 6 punto 2 del Regolamento CE/852/2004 sono assolti tramite la registrazione già effettuata o da effettuarsi ai fini della normativa veterinaria di riferimento, con l'inserimento nella specifica banca dati.

L'obbligo si considera ugualmente assolto anche per le aziende di produzione primaria che trattano alimenti di origine vegetale qualora risultino iscritte alla data di entrata in vigore del presente atto, in registri pubblici correlati all'esercizio stesso dell'attività e consultabili dalle ASL. Ogni nuova diversa attività intrapresa, relativa alle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, che non rientri già nella produzione primaria (ad esempio, l'essiccazione dei prodotti o la produzione di conserve alimentari) deve essere notificata all'autorità competente.

Di norma per l'attività di congelamento o di confezionamento sottovuoto in esercizio di produzione al dettaglio e/o ristorazione non è prevista una specifica notifica. Sono operazioni che rientrano nella responsabilità dell'OSA, il quale dovrà dimostrare di effettuarle conformemente ai principi previsti dal Reg. CE/852/2004. Qualora il congelamento sia invece finalizzato alla vendita di prodotti congelati (sfusi o confezionati), si configura come un'operazione significativa ai fini della conservazione del prodotto e dunque necessita di apposita notifica.

8. Modalità di notifica ai fini della registrazione

La notifica viene effettuata:

a) per le attività svolte in sede fissa (compresi i laboratori e/o depositi di alimenti correlati alla vendita su aree pubbliche), presso la sede del Dipartimento di Prevenzione della ASL dove si trova la sede operativa dello stabilimento;

b) per le attività prive di stabilimento (quali ad esempio il trasporto per conto terzi), presso la sede del Dipartimento di Prevenzione della ASL dove ha sede legale l'impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale), fermo restando quanto di seguito specificato per la vendita su aree pubbliche.

Le ASL provvedono alla registrazione, ovvero verificano la registrazione presso una banca dati tra quelle esistenti e consultabili, per le attività già in essere alla data di entrata in vigore del presente atto.

Gli OSA presentano la Notifica di Inizio Attività al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente, utilizzando la specifica modulistica, conforme a quella predisposta in allegato 1 alla presente Deliberazione, corredata dalla documentazione prevista.

Presupposto della notifica è, che al momento della presentazione il titolare dichiari che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Regolamento CE/852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta.

Nei casi di affitto dello stabilimento, dell'esercizio o dell'attività, la notifica deve essere presentata dal soggetto (impresa) che svolge effettivamente l'attività.

La Notifica di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista, può essere presentata a mano in duplice copia o inviata per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o altresì, laddove possibile, inviata telematicamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Nel primo caso una copia della notifica e della documentazione allegata, riportanti data e protocollo di ricevimento dell'ASL, viene restituita all'operatore del settore alimentare, ai fini della dimostrazione agli organi di controllo dell'avvenuta notifica.

Nel caso di invio per posta fa fede la ricevuta postale o telematica di avvenuta ricezione, nel caso di invio tramite PEC, che deve essere opportunamente conservata.

La ASL provvede alla registrazione, ovvero verifica la registrazione presso una banca dati tra quelle esistenti e consultabili e trasmette mensilmente agli uffici del Comune territorialmente competente l'elenco delle nuove registrazioni.

A seguito della presentazione di notifica, l'operatore del settore alimentare può iniziare subito l'attività, fatti salvi vincoli temporali previsti da normative diverse.

Gli operatori del settore alimentare che alla data di entrata in vigore del presente atto avevano già effettuato la notifica come ex DIA differita, possono avviare l'attività.

Le imprese che effettuano contestualmente nello stesso stabilimento sia attività soggette a riconoscimento (ai sensi del Regolamento CE/853/04 oppure ai sensi del Regolamento CE/852/2004 per la produzione, commercializzazione e deposito degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi alimentari), sia attività soggette a registrazione (ai sensi del Regolamento CE/852/04):

- presentano istanza di riconoscimento per le attività che ne sono soggette, secondo le modalità previste
- notificano l'inizio delle attività soggette alla sola registrazione, secondo le modalità indicate nel presente documento.

A seguito della presentazione della notifica non è prevista l'emissione di uno specifico attestato di registrazione, ma è necessario che l'impresa alimentare conservi copia della notifica riportante la data e il protocollo di ricevimento o in caso di invio per posta, anche la ricevuta postale attestante l'avvenuto ricevimento da parte della ASL

9. Notifica ai fini della registrazione delle imprese che operano su aree pubbliche

Per le attività finalizzate alla vendita su aree pubbliche, compresa la vendita di prodotti ittici, nonché per tutti i laboratori ed i depositi di alimenti correlati alla vendita su aree pubbliche, la notifica deve essere presentata prioritariamente presso l'ASL dove ha sede il laboratorio correlato all'attività (qualora esistente) o, in assenza del laboratorio, presso l'ASL dove ha sede il deposito correlato all'attività (qualora esistente). Nel caso in cui l'impresa sia contestualmente titolare di un laboratorio e di un deposito (entrambi correlati all'impresa stessa) allocati in due diversi Comuni di due diverse ASL, sono necessarie due notifiche distinte.

In assenza di laboratorio o di deposito correlati alla vendita su aree pubbliche, la notifica sarà presentata presso l'ASL dove ha sede legale l'impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale) e riguarderà l'attività esercitata con il negozio mobile o il banco temporaneo.

Nel caso di costruzioni stabili su aree pubbliche, si applicano le modalità di notifica per gli esercizi in sede fissa.

Ogni impresa che opera su aree pubbliche, contestualmente alla registrazione, è tenuta ad indicare nella relazione tecnica all'ASL competente sul laboratorio o sul deposito correlati, o in loro assenza all'ASL dove ha sede legale l'impresa, ogni proprio negozio mobile utilizzato per la vendita di alimenti deperibili che abbiano necessità di condizionamento termico per la loro conservazione ed in particolare per la vendita di carni fresche, vendita di prodotti ittici, attività di produzione, preparazione e confezionamento di alimenti in genere (comprese le attività di cottura e frittura), attività di produzione e preparazione finalizzate alla somministrazione su area pubblica.

Per ogni negozio mobile utilizzato per il trasporto/vendita di alimenti che necessitano di conservazione in regime di temperatura controllata la relazione tecnica dovrà riportare la marca/ modello/ targa, l'indicazione relativa al luogo abituale di ricovero e le caratteristiche tecniche in riferimento all'art. 4 dell'O.M. del 3/4/2002.

Analoga descrizione in relazione all'art. 5 della stessa O.M. deve essere contenuta nella relazione tecnica per la vendita di alimenti deperibili tramite banchi temporanei.

Per ambedue le tipologie vanno indicate le aree mercatali in cui operano, le modalità di conservazione degli alimenti deperibili nelle fasi in cui questi non sono commercializzati con segnalazione di locali e celle frigorifere eventualmente utilizzate.

Per i negozi mobili e i banchi temporanei che operano in regime di T° controllata sussiste l'obbligo della notifica del cambio o della cessazione.

Successivamente alla prima registrazione, l'impresa è tenuta a notificare l'acquisto o la cessazione dei negozi mobili utilizzati in regime di temperatura controllata degli alimenti.

10. Notifica ai fini della registrazione delle imprese di trasporto e comunicazione degli automezzi

La notifica ai fini della registrazione, prevista dall'art. 6 del Regolamento CE/852/04, riguarda gli stabilimenti posti sotto il controllo dell'operatore del settore alimentare.

Per tale tipologia si intendono come stabilimenti solo le imprese la cui attività consista nel trasporto per conto terzi di prodotti alimentari e quelle che effettuano attività di noleggio di automezzi adibiti al trasporto di alimenti. L'obbligo di notifica ai fini della registrazione riguarda esclusivamente l'impresa alimentare e non gli automezzi che essa possiede o utilizza

Anche nel caso di notifica per attività finalizzate al trasporto per conto terzi o per attività di noleggio di automezzi adibiti al trasporto di alimenti è prevista la successiva trasmissione al Comune di una comunicazione in merito all'avvenuta registrazione.

Ogni impresa alimentare che effettua il trasporto di prodotti alimentari deperibili che necessitano di trasporto in regime di temperatura controllata tramite propri mezzi ne indica per ognuno nella relazione tecnica i dati quali marca, modello targa, estremi di validità dell'ATP, luogo di abituale ricovero contestualmente alla prima registrazione o riconoscimento. Tale obbligo riguarda sia le imprese registrate ai sensi del punto precedente, sia quelle già diversamente registrate o riconosciute per altre attività, per le quali il trasporto costituisce un'operazione correlata al proprio stabilimento (es. un deposito frigorifero con automezzi per la distribuzione, una macelleria che utilizza un mezzo per trasportare le carni al proprio negozio, ecc).

Successivamente alla prima registrazione o riconoscimento, l'impresa è tenuta a comunicare l'acquisto o la cessazione di ogni automezzo.

Gli automezzi (veicoli e cisterne), per i quali sussistono gli adempimenti di cui sopra sono:

- le cisterne adibite al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli,
- i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati,
- i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati.

Non è previsto, invece, l'obbligo di comunicazione per i piccoli contenitori (compresi quelli isotermici o frigoriferi), utilizzati per il trasporto degli alimenti sfusi, comprese le carni o i prodotti ittici (compresi i bidoncini per il trasporto del latte dall'azienda di produzione ai distributori automatici), obbligo che permane, viceversa, per i contenitori di grandi dimensioni scarrabili. Rientra tra le responsabilità dell'operatore del settore alimentare, definire nel proprio piano di autocontrollo le caratteristiche e le modalità di gestione per i piccoli contenitori utilizzati per il trasporto di alimenti sfusi.

L'operatore del settore alimentare che utilizza mezzi per il trasporto di prodotti alimentari diversi da quelli sopra elencati (ad es. il verdureiere che trasporta prodotti ortofruttili con un camioncino; panettiere che trasporta prodotti da forno) non è tenuto ad alcuna comunicazione relativamente a tali automezzi.

I titolari di automezzi già in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi del D.P.R. 327/80, non sono tenuti ad effettuare una nuova comunicazione. Sono tuttavia tenuti a comunicare l'eventuale cessazione dell'automezzo

11. Notifica distributori automatici di alimenti e bevande

Il distributore automatico è un bene strumentale in capo all'unico soggetto privato che è l'impresa che svolge il servizio di ristoro.

Ai fini del vigente Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 è prevista:

- la notifica da parte dell'impresa che fornisce il servizio di ristoro a mezzo distributori automatici all'ASL dove ha sede il laboratorio correlato a tale attività (qualora esistente), o in assenza di laboratorio, all'ASL dove ha sede il deposito correlato a tale attività (qualora esistente), o in assenza di una di queste strutture, all'ASL dove ha sede legale l'impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale), allegando elenco delle postazioni (completo di indirizzi) dove i distributori sono collocati;

- nei casi di installazioni dei distributori automatici (esclusi quelli per il latte crudo, che seguono specifiche indicazioni) in Comuni diversi da quello in cui l'impresa ha il proprio stabilimento, nonché nei casi di successive variazioni, questa non dovrà effettuare una notifica ma una comunicazione ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competenti per

l'allocazione dei distributori con il prospetto cumulativo aggiornato delle locazioni dove i distributori automatici sono installati.

L'operatore del settore alimentare è inoltre tenuto a comunicare ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente, con analoghe modalità, la localizzazione dei distributori automatici successivamente installati.

12. Aggiornamento degli stabilimenti e delle attività soggette a registrazione

I titolari di stabilimenti registrati sono tenuti a notificare all'ASL, la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell'attività, nonché ogni modifica o integrazione significativa della tipologia di attività, delle strutture o del ciclo produttivo.

In caso di cessione dell'attività (subingresso), la notifica è effettuata dal nuovo titolare. La responsabilità della veridicità dei dati dichiarati è a carico del nuovo titolare subentrante, cui spetta l'onere di dimostrare, se richiesto, tramite documentazione probante, l'assenso del precedente titolare.

Gli allegati (planimetria e relazione tecnica) sono da produrre esclusivamente nel caso di modifiche sostanziali e non di subingresso.

Eventuali variazioni soggette a specifica regolamentazione di settore (es. in materia di identificazione e registrazione degli animali), continueranno, qualora previsto, ad essere comunicate direttamente all'ASL territorialmente competente.

Si intendono variazioni significative, che richiedono la notifica prevista al punto precedente o la comunicazione, le fattispecie seguenti:

- nuove attività o tipologie produttive o di vendita intraprese presso lo stabilimento/esercizio, diverse da quelle già notificate;
- modifiche strutturali che pur lasciando inalterata la/le tipologia/e produttiva/e già notificata/e comportino un incremento significativo dell'entità produttiva ovvero, comportino un ampliamento, o una riduzione, o una variazione d'uso, dei locali produttivi dello stabilimento/esercizio, rispetto alla planimetria allegata all'atto della prima notifica, diverso dalla semplice redistribuzione degli spazi interni o dall'allocazione di strumentazioni o strutture rimovibili;
- l'acquisto o la cessazione di un negozio mobile utilizzato sulle aree pubbliche per la vendita di alimenti deperibili e/o per le attività di produzione, preparazione e confezionamento;
- l'acquisto o la cessazione di un automezzo adibito al trasporto delle sostanze alimentari che necessitano di trasporto in regime di temperatura controllata.

Si intendono variazioni non significative e che, pertanto, non richiedono una nuova ulteriore notifica, la semplice redistribuzione degli spazi o delle attrezzature che non incidano sulle caratteristiche igienico sanitarie dei locali (ad es.: lo spostamento del banco bar da un lato all'altro del locale o l'introduzione in cucina di una cappa più ampia o la sostituzione di una cucina a gas ecc.).

Per quanto attiene la vendita di carni fresche negli spacci macelleria, la semplice aggiunta di una o più specie animali, non costituisce variazione significativa.

Contestualmente alla notifica relativa alla variazione dei dati identificativi, alla cessione o alla cessazione dell'attività, ovvero a qualsiasi cambiamento significativo, l'operatore del settore alimentare può iniziare subito l'attività, fatti salvi vincoli temporali, previsti da normative diverse.

Lo spostamento in altra sede di uno stabilimento registrato, anche senza variazioni delle tipologie produttive, comporta l'obbligo di una nuova notifica ai fini della registrazione.

13 Compiti dei Servizi ASL e attività di controllo ufficiale

Alle strutture competenti del Dipartimento di Prevenzione compete:

- la ricezione delle notifiche ;
- la verifica della completezza delle informazioni richieste;

- il completamento delle informazioni mancanti o incomplete recuperandole direttamente, ove possibile, dalle anagrafiche ufficiali accessibili e consultabili o richiedendole direttamente all'operatore del settore alimentare (via e-mail, telefono, fax, di persona, ecc.);
- la verifica dell'adeguatezza degli allegati (planimetria e relazione tecnica), richiedendo eventuali integrazioni direttamente all'operatore del settore alimentare (via e-mail, telefono, fax, di persona, ecc.),
- effettuare la registrazione dello stabilimento e delle relative attività
- trasmettere mensilmente al Comune l'elenco delle nuove attività registrate.

Relativamente agli esercizi di competenza comune tra Servizi Veterinari e SC .I.A.N., ogni Dipartimento di Prevenzione definirà le procedure e gli oneri di registrazione e di interscambio dei dati, tenendo conto della necessità di semplificazione e favorendo l'utenza.

Nell'ambito delle attività di controllo ufficiale gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL verificano la rispondenza di quanto autocertificato nella notifica e, nel caso di false dichiarazioni, possono procedere alla denuncia ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000.

Ogni intervento di controllo da parte dell'ASL sull'attività dell'impresa alimentare registrata, si colloca nell'ambito della vigilanza istituzionale ordinaria (controllo ufficiale). In sede di controllo ufficiale, verranno valutate le misure adottate dall'operatore del settore alimentare, al fine di garantire il mantenimento della conformità alle norme vigenti degli alimenti prodotti o commercializzati.

E' opportuno sottolineare che, qualora in tale sede vengano rilevate non conformità rispetto alle suddette norme, l'autorità competente (Azienda Sanitaria Locale) adotterà provvedimenti tra quelli elencati dall'art. 54 del Regolamento CE/882/2004, applicando, se del caso, la specifica disciplina sanzionatoria prevista dalle norme vigenti, tenendo conto della natura delle non conformità rilevate e dei dati precedenti relativi all'operatore del settore alimentare per quanto riguarda tali specifiche irregolarità.

Qualora le non conformità rilevate siano tali da rappresentare un rischio per la sicurezza dei consumatori ovvero in assenza di fondamentali requisiti strutturali definiti dalla normativa vigente, l'ASL notifica l'esito del sopralluogo al titolare dell'impresa alimentare e adotta un provvedimento motivato di sospensione totale o parziale dell'attività, fino a quando il titolare provveda a risolvere le non conformità rilevate. Nel caso di sospensione totale dell'attività, l'ASL comunicherà formalmente al Comune tale circostanza.

14. Anagrafe delle registrazioni e delle comunicazioni

In attesa che venga definita la piattaforma integrata nazionale per la gestione dei sistemi informativi regionali o altre modalità definitive e semplificative concordate tra le Regioni ed il Ministero della Salute, i Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL assicurano la corretta archiviazione dei dati riguardanti le nuove registrazioni, gli aggiornamenti degli stabilimenti nonché le informazioni relative alle verifiche effettuate durante l'attività di controllo ufficiale

I dati minimi da registrare sono quelli obbligatori indicati nell'allegato A dell'Accordo Stato Regioni sull'applicazione del Regolamento CE/852/2004 del 29/4/2010:

- identificazione dello stabilimento (denominazione, ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, sede operativa e sede legale),
- numero di registrazione,
- tipo di attività (codice ISTAT/ATECO) non obbligatorio
- data inizio attività,
- data fine attività,
- ispezioni (data effettuazione, stato, esito).

I Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL mantengono aggiornata l'anagrafe delle registrazioni ai fini del controllo ufficiale sugli operatori del settore alimentare.

I Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL provvedono ad integrare le informazioni degli stabilimenti registrati e riconosciuti, mantenendole aggiornate con le comunicazioni relative ai negozi mobili e agli automezzi

Ai fini del presente documento, i Dipartimenti di Prevenzione della ASL assicurano, nell'ambito della propria organizzazione, il coordinamento tra i Servizi competenti in materia di sicurezza alimentare.

15. Riconoscimento delle attività di produzione, commercializzazione, deposito degli additivi, aromi ed enzimi.

Considerato il ruolo strategico degli additivi e degli aromi nella produzione di tutti i prodotti alimentari e gli adempimenti comunitari stabiliti dalle recenti disposizioni di cui ai regolamenti CE/1331/2008, CE/1332/2008, CE/1333/2008 e CE/1334/2008 (c.d. pacchetto F.I.A.P.: Food Improvement Agents Package), che coinvolgono, tra l'altro, le attività di controllo, il procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione di additivi alimentari e aromi, disciplinato dal D.P.R. 19 novembre 1997, n. 514, è da intendersi – conformemente a quanto stabilito dall'Accordo Stato/Regioni approvato il 29 aprile 2010 (Rep. Atti n. 59/CSR del 29.4.2010) quale riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 852/2004.

Pertanto le modalità applicative del riconoscimento degli stabilimenti in questione, (limitatamente ai nuovi stabilimenti), nonché di quelli inerenti la produzione, commercializzazione e/o deposito ai fini della commercializzazione degli enzimi di cui al regolamento CE 1332/2008 sono riconducibili alle procedure di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 1853 del 30/12/2008.

Fanno eccezione lo specifico modello di istanza allegato alla presente (All. 5) e le modalità di attribuzione del numero di riconoscimento provvisoriamente al momento su base regionale.

Pertanto ai fini del riconoscimento degli stabilimenti, così come previsto dalla DGR 1853/2008 "Procedure operative per il riconoscimento e le comunicazioni ai sensi del reg. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale al fine di rendere uniforme sul territorio regionale la gestione delle pratiche di riconoscimento degli stabilimenti" e suoi allegati, la domanda di riconoscimento deve essere presentata alla ASL competente per territorio (SC Igiene degli Alimenti e Nutrizione) e contenere e/o essere corredata degli elementi previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 514/97.

A seguito dell'istanza e del sopralluogo ispettivo presso l'impianto la A.S.L. trasmette alla competente Struttura regionale nulla-osta al riconoscimento condizionato, ai fini del rilascio, secondo le procedure di cui alla DGR 1853/2008. A tal fine è istituito l'elenco regionale degli stabilimenti di additivi, aromi ed enzimi con attribuzione di un numero progressivo costituito dal prefisso 07 cui segue separato da una barra il progressivo dell'iscrizione che potrà in seguito essere modificato con approval number comunitario dopo che il Ministero della Salute si sarà pronunciato nel merito. Pertanto si provvede con il presente provvedimento ad approvare l'elenco con i rispettivi numeri di riconoscimento degli stabilimenti finora autorizzati.

Gli stabilimenti devono possedere conformemente all'Accordo richiamato, i requisiti previsti dall'Allegato II al Regolamento CE/852/2004 in luogo di quelli già disciplinati dal D.M. 5.2.1999.

Per le tariffe da applicare agli stabilimenti in discorso per il rilascio del riconoscimento o a seguito di variazioni o subentro nell'attività valgono le disposizioni fissate con la DGR 1856 del 30.12.2008 previo adeguamento Istat.

ALLEGATO 1

<p><i>Spazio per apporre il timbro di protocollo</i></p>	<p><i>Data</i> _____ <i>Prot.</i> _____</p>
--	---

**Al Dipartimento di Prevenzione
ASL**

I - Oggetto: **Notifica di inizio attività ai fini della registrazione (art. 6 Reg. CE 852/2004)**

1. Operatore del settore alimentare

Io sottoscritto Operatore del Settore Alimentare	
Cognome:	Nome:
Codice Fiscale <input style="width: 150px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Data di nascita <input style="width: 60px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	Cittadinanza
Luogo di nascita: Comune Provincia (.....) Stato	
Residenza: Via/Piazza N° C.A.P.	
Comune Provincia (.....)	
in qualità di: Titolare <input type="checkbox"/> Legale rappresentante <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>	
della Ditta Individuale <input type="checkbox"/> della Società <input type="checkbox"/> dell'Ente <input type="checkbox"/> dell'Associazione/Fondazione <input type="checkbox"/>	
denominata (denominazione registrata alla C.C.I.A.A.)	
Partita I.V.A. <input style="width: 100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	Codice Fiscale (Ditta) <input style="width: 100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>
con sede legale nel Comune di Provincia (.....)	
Via/Piazza N° C.A.P.	
N. d'iscrizione al Registro Imprese CCIAA di	
Indirizzo della sede operativa o della struttura ove l'attività viene esercitata (compilare sempre): (in caso di vendita ambulante, indicare prioritariamente l'indirizzo del laboratorio correlato o, in sua assenza, del deposito delle merce invenduta o, in sua assenza, del ricovero del negozio mobile)	

Via/Piazza	n.	Comune
Recapiti per comunicazioni: Telefono: FAX:		
e-mail@		

NOTIFICO ai fini della **REGISTRAZIONE** dell'impresa alimentare suddetta l'apertura di una nuova attività:

2. Tipo di attività esercitata (barrare la casella corrispondente e specificare dove richiesto)

<input type="checkbox"/> Produzione Primaria <input type="checkbox"/> cereali <input type="checkbox"/> ortofrutta <input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> Macellazione e vendita di carni di pollame e conigli nell'azienda di allevamento <input type="checkbox"/> fino a 500 capi/anno <input type="checkbox"/> da 500 a 5.000 capi/anno <input type="checkbox"/> da 5.000 a 10.000 capi
<input type="checkbox"/> Stabilimento di produzione alimenti con vendita prevalente all'ingrosso <input type="checkbox"/> con spaccio vendita al dettaglio
<input type="checkbox"/> laboratorio artigianale con annessa vendita
<input type="checkbox"/> laboratorio correlato alla vendita su aree pubbliche
<input type="checkbox"/> ristorazione pubblica (specificare forma).....
<input type="checkbox"/> ristorazione collettiva- assistenziale Specifico che si tratta di ristorazione di tipo: <input type="checkbox"/> aziendale <input type="checkbox"/> scolastica <input type="checkbox"/> ospedaliera <input type="checkbox"/> assistenziale <input type="checkbox"/> fornitura pasti preparati (centro di cottura) <input type="checkbox"/> altro (<i>specificare</i>) <input type="checkbox"/> con preparazione /cottura in loco <input type="checkbox"/> solo somministrazione di pasti veicolati
<input type="checkbox"/> affittacamere / bed & breakfast
<input type="checkbox"/> deposito e distribuzione all'ingrosso

<input type="checkbox"/> commercio in sede fissa Barrare la casella correlata al tipo di struttura utilizzata (classificazione d.lgs.114/98) <input type="checkbox"/> esercizi di vicinato <input type="checkbox"/> medie strutture <input type="checkbox"/> grandi strutture
<input type="checkbox"/> Intermediari <input type="checkbox"/> carne e prodotti carnei <input type="checkbox"/> ittici e prodotti ittici <input type="checkbox"/> latte e prodotti lattiero-caseari <input type="checkbox"/> altri prodotti di origine animale <input type="checkbox"/> altri prodotti di origine non animale
<input type="checkbox"/> trasporto alimenti conto terzi
<input type="checkbox"/> altro (eventualmente sopra non specificato).....
Le lavorazioni hanno/avranno carattere: <input type="checkbox"/> stagionale <input type="checkbox"/> permanente

3. attività di vendita su aree pubbliche

<input type="checkbox"/> commercio con strutture mobili su aree pubbliche <input type="checkbox"/> Negozio mobile <input type="checkbox"/> Banco temporaneo <input type="checkbox"/> con laboratorio annesso <input type="checkbox"/> con deposito annesso Specifico che si tratta di deposito e vendita di : <input type="checkbox"/> generi alimentari vari di origine <u>non</u> animale e/o bevande <input type="checkbox"/> alimenti confezionati e/o comunque protetti di origine animale <input type="checkbox"/> alimenti di origine animale e <u>non</u> animale, con prevalenza di alimenti di origine..... <input type="checkbox"/> altro (specificare).....
Le lavorazioni hanno avranno carattere: <input type="checkbox"/> stagionale <input type="checkbox"/> permanente

4. Indicazioni delle sostanze/prodotti alimentari (solo stabilimenti, laboratori ed esercizi vendita)

In funzione della attività esercitata compilo un elenco sommario delle tipologie prodotte e vendute (fornisco comunque descrizioni maggiormente approfondite nella relazione tecnica allegata):

- Alimenti congelati o surgelati
- Conserve alimentari vegetali
- Formaggi
- Funghi secchi (confezionamento)
- Gastronomia
- alimentari etnici
- integratori, dietetici
- erboristeria
- pastigliaggi e caramelle
- Miele
- Molini cereali per alimentazione umana
- Oli di semi, oliva e grassi vegetali (produzione e confezionamento)
- Pasticceria fresca
- Pastificio
- Pelli per la produzione di gelatine e collagene
- Prodotti da forno
- Prodotti dolciari
- Gelati e semilavorati per gelati
- vino, birra e bevande alcoliche
- Riso (confezionamento)
- Salumi
- Bibite e bevande analcoliche
- Caffè (torrefazione) e spezie
- Prodotti a base di carne
- Prodotti a base di pesce
- Carni fresche
- Prodotti della pesca e acquicoltura

Altro:

In caso di produzioni miste indicare se i generi alimentari prevalenti sono di origine animale o vegetale/bevande

- Alimenti origine animale
- Alimenti vegetali/bevande

Dichiarazioni

Io Sottoscritto/a dichiaro che:

- che sono rispettati i pertinenti requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004, Allegati I e II, in funzione della attività svolta.
- che sono rispettati i pertinenti requisiti specifici in materia di igiene degli alimenti contenuti nelle normative nazionali e regionali vigenti.
- che nell'ambito della mia attività, se dovessero originarsi dei sottoprodotti non di origine animale utilizzabili per l'alimentazione animale, procederò alla registrazione ai sensi del Reg. CE/183/05
- di impegnarmi a comunicare ogni successiva modifica significativa a quanto sopra descritto, ivi compresa la cessazione dell'attività e l'acquisizione o la cessione di un automezzo o di un negozio mobile per il trasporto e la vendita in regime di temperatura controllata di alimenti di cui sia prevista la comunicazione.
- di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza fondamentale ai fini dell'avvio della attività.

Sono consapevole che fornire false dichiarazioni è penalmente perseguibile ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445.

Privacy: nel compilare questo modello si forniscono dati personali che saranno trattati dall'Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.). Il trattamento avverrà nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione di consenso. In ogni caso, l'interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa.

DATA

FIRMA (per esteso e leggibile)

.....

Documentazione da allegare

1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive il modello nel caso di invio per posta (da allegare sempre).
2. Copia della ricevuta del versamento intestato alla ASL.

Per il caso di inizio di una nuova attività e modifica o integrazione significativa dell'attività già registrata:

3. Relazione tecnica firmata dall'interessato descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera in riferimento all'allegato del reg. 852/2004. La relazione tecnica dovrà essere particolarmente dettagliata per le attività con carattere industriale. Per le aziende di produzione primaria che non effettuano trasformazione o che non allevano animali destinati alla produzione di alimenti e per gli esercizi commerciali di vendita al minuto è sufficiente l'elenco delle produzioni e dei generi alimentari posti in commercio.

Planimetria dell'impianto in scala 1:100 firmata dall'interessato dalla quale risulti evidente per gli stabilimenti industriali la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi. Per le altre attività di trasformazione ed esercizi commerciali nella planimetria è sufficiente l'indicazione della destinazione d'uso dei locali. La planimetria non è richiesta per le aziende di produzione primaria che non effettuano trasformazione.

ALLEGATO 2

<i>Spazio per apporre il timbro di protocollo</i>	<i>Data</i> _____ <i>Prot.</i> _____
---	--------------------------------------

Al Dipartimento di Prevenzione
ASL

Oggetto: **Notifica di inizio attività e successive variazioni (art. 6 Reg. CE 852/2004) per la vendita di latte crudo**

1. Operatore del Settore Alimentare

Io sottoscritto Operatore del Settore Alimentare	
Cognome:	Nome:
Codice Fiscale <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Data di nascita <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Cittadinanza
Luogo di nascita: Comune	Provincia (.....) Stato
Residenza: Via/Piazza	N° C.A.P.
Comune	Provincia (.....)
in qualità di: Titolare <input type="checkbox"/> Legale rappresentante <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>	
Dell'azienda di allevamento	
Denominazione o ragione sociale	
Codice Fiscale dell'azienda di allevamento: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Codice allevamento: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Partita I.V.A. (se diversa da C.F.): <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
con sede nel Comune di	
Provincia	
Via/Piazza N° C.A.P.	
Recapiti per comunicazioni: Telefono: FAX:	

e-mail@.....

NOTIFICO ai fini della REGISTRAZIONE della suddetta azienda la vendita del latte crudo prodotto:

- al consumatore finale tramite macchine erogatrici descritte al punto 2.
- al consumatore finale in azienda in forma non occasionale
- per la trasformazione in caseifici aziendali

2. Vendita latte crudo tramite macchine erogatrici

<p>Macchina erogatrice n.1 Marca</p> <p>Tipo</p> <p>Posizionata in</p> <p><input type="checkbox"/> LOCALE CHIUSO* <input type="checkbox"/> AREA DELIMITATA ALL'ESTERNO* <input type="checkbox"/> PRESSO L'AZIENDA DI ALLEVAMENTO</p> <p>Via/corso/piazza n. civico.</p> <p>ComuneProvinciaASL</p>
<p>Macchina/e erogatrice n.2 Marca</p> <p>Tipo</p> <p>Posizionata in</p> <p><input type="checkbox"/> LOCALE CHIUSO* <input type="checkbox"/> AREA DELIMITATA ALL'ESTERNO* <input type="checkbox"/> PRESSO L'AZIENDA DI ALLEVAMENTO</p> <p>Via/corso/piazza n. civico.</p> <p>ComuneProvinciaASL</p>
<p>Macchina/e erogatrice n.3 Marca</p> <p>Tipo</p> <p>Posizionata in</p> <p><input type="checkbox"/> LOCALE CHIUSO* <input type="checkbox"/> AREA DELIMITATA ALL'ESTERNO* <input type="checkbox"/> PRESSO L'AZIENDA DI ALLEVAMENTO</p> <p>Via/corso/piazza n. civico.</p> <p>ComuneProvinciaASL</p>

II - Notifico le seguenti variazioni successive all'inizio attività

<input type="checkbox"/> cessazione totale della attività dal _____ <input type="checkbox"/> cessazione parziale attività dal _____ tramite macchina erogatrice posizionata in..... <input type="checkbox"/> variazioni strutturali significative.....

<p>Io Sottoscritto/a dichiaro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che sono rispettati i pertinenti requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004, Allegati I e II, in funzione della attività svolta. • (solo in caso di vendita tramite macchine erogatrici) che le caratteristiche della macchina erogatrice di latte crudo sono conformi all'All. A dell'Intesa Stato Regioni in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana, del 25/01/2007 (G.U. n. 36 del 13/02/2007). • che l'azienda è conforme a quanto previsto dall'allegato II sez.IX cap.I del Regolamento CE 853/2004. • che sono rispettati i pertinenti requisiti specifici in materia di igiene degli alimenti contenuti nelle normative nazionali e regionali vigenti. • di impegnarmi a comunicare ogni successiva modifica significativa a quanto sopra descritto. • che sono informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza fondamentale ai fini dell'avvio della attività.

Sono consapevole che fornire false dichiarazioni è penalmente perseguibile ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445.

Privacy: nel compilare questo modello si forniscono dati personali che saranno trattati dall'Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.). Il trattamento avverrà nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione di consenso. In ogni caso, l'interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa.

DATA

FIRMA (per esteso e leggibile)

.....

Inviare una copia alla ASL territorialmente competente per l'allevamento e una copia alla ASL competente per l'ubicazione della macchina erogatrice qualora questa sia posizionata in una ASL diversa da quella ove è sito l'allevamento

Documentazione da allegare

4. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive il modello nel caso di invio per posta.
5. Per la vendita tramite macchine erogatrici: relazione tecnica dettagliata relativa alle modalità di vendita della matrice alimentare così come previsto dall'art. 2 dell'Intesa Stato Regioni in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana, del 25/01/2007 (G.U. n. 36 del 13/02/2007) e del trasporto così come previsto dall'art. 4 della medesima Intesa. Nel caso di variazione di posizionamento di erogatori automatici o di aggiunta di ulteriori distributori in stessa sede, non sarà necessario allegare relazione tecnica a meno di sostanziali differenze intervenute nel processo (macchine erogatrici con caratteristiche diverse, gestione e modalità diverse nel trasporto e gestione del latte crudo ecc.)
6. Per la vendita diretta non occasionale in azienda: planimetria e relazione tecnica ai sensi delle "Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione"
7. Copia della ricevuta del versamento intestato alla ASL

Allegato 3

<i>Spazio per apporre il timbro di protocollo</i>	<i>Data</i> _____ <i>Prot.</i> _____
---	--------------------------------------

**Al Dipartimento di Prevenzione
ASL**

Oggetto: Notifica di inizio attività temporanee e di variazioni successive (art. 6 Reg. CE 852/2004)

1. Operatore del settore alimentare

Io sottoscritto Operatore del Settore Alimentare	
Cognome:	Nome:
Codice Fiscale <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Data di nascita <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	Cittadinanza
Luogo di nascita: Comune	Provincia (.....) Stato
Residenza: Via/Piazza	N°..... C.A.P.
Comune	Provincia (.....)
in qualità di: Titolare <input type="checkbox"/> Legale rappresentante <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>	
della Ditta Individuale <input type="checkbox"/> della Società <input type="checkbox"/> dell'Ente <input type="checkbox"/> dell'Associazione/Fondazione <input type="checkbox"/>	
denominata (denominazione registrata alla C.C.I.A.A.)	
Partita I.V.A. <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	
Codice Fiscale (Ditta) <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	
con sede legale nel Comune di	
Provincia (.....)	
Via/Piazza	N° C.A.P.
N. d'iscrizione al Registro Imprese	
CCIAA di	
Recapiti per comunicazioni: Telefono:	
FAX:	

Dichiarazioni

Io Sottoscritto/a dichiaro:

- che sono rispettati i pertinenti requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004, Allegati I e II, in funzione della attività svolta.
- che sono rispettati i pertinenti requisiti specifici in materia di igiene degli alimenti contenuti nelle normative nazionali e regionali vigenti.
- di impegnarsi a comunicare ogni successiva modifica significativa a quanto sopra descritto, ivi compresa la cessazione dell'attività e l'acquisizione o la cessione di un automezzo o di un negozio mobile di cui sia prevista la comunicazione.
- di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza fondamentale ai fini dell'avvio della attività.

Sono consapevole che fornire false dichiarazioni è penalmente perseguibile ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445.

Privacy: nel compilare questo modello si forniscono dati personali che saranno trattati dall'Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.). Il trattamento avverrà nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione di consenso. In ogni caso, l'interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa.

DATA

FIRMA (per esteso e leggibile)

.....

Documentazione da allegare

1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive il modello nel caso di invio per posta.
2. relazione tecnica per descrivere l'applicazione delle procedure basate sui principi del sistema HACCP di cui all'art. 5 del Reg. 852/2004, in particolare con indicazioni relative anche al numero degli operatori addetti, alla disponibilità di attrezzature per l'igiene del personale, alle procedure di pulizia delle attrezzature e impianti, approvvigionamento di acqua potabile, deposito ed eliminazione dei rifiuti solidi e liquidi
3. Planimetria relativa agli spazi/locali utilizzati e localizzazione delle principali attrezzature con particolare riferimento a quelle utilizzate per la conservazione degli alimenti in regime di temperatura controllata.
4. Copia della ricevuta del versamento intestato alla ASL

ALLEGATO 4

<i>Spazio per apportare il timbro di protocollo</i>	<i>Data</i> _____ <i>Prot.</i> _____
	<input type="checkbox"/> Consegna a mano ufficio protocollo <input type="checkbox"/> Posta raccomandata

Al Dipartimento di Prevenzione
ASL.....

Oggetto: **Notifica di inizio attività e successive variazioni da parte dei produttori primari del settore della pesca (reg. CE 852/2004)**

3. Dati dell'operatore del settore della pesca

Io sottoscritto/a:		
Cognome:..... Nome:.....		
Codice Fiscale:	Telefono:	FAX:
Data di nascita .../.../.....	Cittadinanza	Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
e-mail.....@.....		
Luogo di nascita: Stato	Provincia	Comune
Residenza: Provincia	Comune	
Via/Piazza	N°.....	C.A.P.
nella sua qualità di:		
<input type="checkbox"/> Titolare dell'omonima impresa individuale:		
Partita I.V.A. (se già iscritto):		
con sede legale nel Comune di Provincia		
Via/Piazza	N°.....	C.A.P. Tel
N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) CCIAA di		
<input type="checkbox"/> Legale rappresentante della Società/Ente:		
Denominazione o ragione sociale		

.....
 Codice Fiscale:Partita I.V.A. (se diversa da C.F.):
 e-mail.....@.....
 con sede legale nel Comune di Provincia

Via/Piazza **N°**..... **C.A.P** **Tel**

N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) CCIAA di

NOTIFICO ai fini della **REGISTRAZIONE** la suddetta impresa di pesca

4. dati relativi al peschereccio (unità di pesca)

1. nome natante o imbarcazione.....
 2. n° UE.....
 3. n° matricola.....
 4. stazza lorda o GT.....
 5. lunghezza.....
 6. abilitazione alla pesca (barrare casella) :
 costiera locale
 costiera ravvicinata
 altro (specificare)
 7. punto ormeggio.....
 8. cella frigorifera (barrare casella) :
 con impianto refrigerante
 senza impianto refrigerante

5. dati relativi alla attività di pesca

1. sistemi di pesca utilizzati (barrare casella)
 arpione
 lenza
 circuizione
 ferrettara
 palangari
 reti da posta
 sciabica
 strascico
 altro (specificare)

2. tipologia del prodotto pescato (specie principali).....
 3. punti di sbarco abituali.....
 4. giorni e fascia oraria di sbarco.....
 5. conservazione del pescato per oltre 24 h :
 si
 no

II - NOTIFICA DELLE VARIAZIONI successive all'inizio attività

- Cambio della ragione sociale da
a.....
- Cambio della sede legale (nuovo indirizzo)
- Cambio del legale rappresentante
- Sistema di pesca utilizzato.....
- Punto di ormeggio.....

6. Dichiarazioni

- Io Sottoscritto/a dichiaro:
- che sono rispettati i pertinenti requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 in funzione della attività svolta.
 - di impegnarmi a comunicare ogni successiva modifica significativa a quanto sopra descritto ivi compresa la cessazione dell'attività.
 - di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza fondamentale ai fini dell'avvio della attività.
 - di essere consapevole che fornire false dichiarazioni è penalmente perseguibile ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445.

DATA

FIRMA (per esteso e leggibile)

.....

Documentazione da allegare

8. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
9. Copia della ricevuta del versamento intestato alla ASL

Privacy: nel compilare questo modello si richiede di fornire dati personali che saranno trattati dall'Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.). Il trattamento avverrà nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione del suo consenso. In ogni caso , Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa.

Allegato 5

Marca da bollo

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIALI
Ufficio Veterinaria e Sanità animale
c/o ASL.....
Dipartimento di Prevenzione

Oggetto: Istanza di riconoscimento ai sensi del Reg. CE 852/2004 ex DPR 514/97 (additivi, aromi, enzimi)

Cognome: Nome:

Codice Fiscale [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] Telefono: FAX:

Data di nascita/...../..... Cittadinanza Sesso [] M [] F

Luogo di nascita: Stato Provincia Comune

Residenza: Provincia Comune

Via/Piazza N° C.A.P.

e-mail@.....

nella sua qualità di:

[] Titolare dell'omonima impresa/ditta individuale

Partita I.V.A. (se già iscritto): [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

con sede legale nel Comune di Provincia

Via/Piazza N° C.A.P. Tel

N. d'iscrizione al Registro Imprese CCIAA di

oppure

[] Legale rappresentante della Società/Ente/Ditta:

Denominazione o ragione sociale

(come riportata nel Registro Nazionale delle Imprese)

Codice Fiscale: [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Partita I.V.A. (se diversa dal Codice Fiscale): [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

e-mail@.....

con sede legale nel Comune di Provincia

Via/Piazza N° C.A.P. Tel

N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) CCIAA di

Il Funzionario
(Dr.ssa Elisabetta Nicotia)

Il Funzionario
(Dr. Danilo DE CASAGRANDE)

CHIEDE

il riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 852/2004 (ex DPR 514/97) per lo stabilimento sito nel Comune

di..... (Prov.....) Via.....

..... n°....., destinato allo svolgimento della attività di:

- Produzione
 deposito all'ingrosso

di:

- Additivi
 Aromi
 Enzimi

(elencare)

A tal fine si allega:

1. planimetria dell'impianto in scala 1:100 datata e firmata dal titolare/legale rappresentante della ditta dalla quale risulti evidente per gli stabilimenti di produzione la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi. Per le attività di deposito e commercializzazione nella piantina è sufficiente l'indicazione della destinazione d'uso dei locali
2. Relazione tecnica datata e firmata dal titolare/legale rappresentante della ditta descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera in riferimento all'allegato del reg. 852/2004. La relazione tecnica dovrà essere particolarmente dettagliata per le attività di produzione sintetica per la commercializzazione e il deposito all'ingrosso
3. copia delle procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP (piano di autocontrollo)
4. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a:
 - iscrizione della ditta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente;
 - rispetto delle norme in materia urbanistica ed edilizia delle strutture per le quali si richiede il riconoscimento;
 - dotazione di acqua potabile ai sensi del D.lgs. 31/2001 e s.m.i. verificata (solo per lo stabilimento di produzione) mediante esecuzione di analisi chimica e microbiologica delle acque utilizzate nell'impianto, effettuate in data non anteriore ad un anno, da un laboratorio pubblico o privato accreditato per le prove analitiche specifiche e inserito nell'elenco regionale;
 - presenza nell'impianto di un sistema di scarico delle acque reflue autorizzato dall'autorità competente;
 - rispetto delle norme in materia di emissioni in atmosfera o dichiarazione di assenza di emissioni significative in atmosfera, ai sensi del D.P.R. 203/88 e s.m.i.;
 - disporre di un laboratorio per il controllo analitico delle caratteristiche prescritte dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, ovvero di una convenzione stipulata con un laboratorio di analisi.
 - nominativo e dati relativi del responsabile dello stabilimento qualora diverso dal legale rappresentante
5. ricevuta del versamento sul ccp della ASL competente delle spese relative al riconoscimento dello stabilimento

Il Funzionario
 (Dr. Danilo DELACASAGRANDE)

Il Funzionario
 (Dr. Ezze Ziletti Niccolia)



Sono consapevole che fornire false dichiarazioni è penalmente perseguibile ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000.

Data

Firma.....

Privacy: nel compilare questo modello si forniscono dati personali che saranno trattati dall'Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.). Il trattamento avverrà nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione di consenso. In ogni caso, l'interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa.

ALLEGATO B

ELENCO REGIONALE degli STABILIMENTI di ADDITIVI, AROMI ed ENZIMI						
Codice regionale	Denominazione ditta	Sede amministrativa	Sede stabilimento	Attività oggetto di riconoscimento	Note	
07/01	FLAVOURS DI NATURALIA S.R.L.	Via Valverde, 96 R – CAMPOMORONE (GE)	IDEM	Produzione, commercio e deposito ai fini commercializzazione di AROMI	DDR n. 285 DEL 18.02.2002	
07/02	IPLOM S.P.A.	Via C. Navone, 3/b – BUSALLA (GE)	Via Boccarda, 2 –BUSALLA (GE)	Produzione e commercializzazione additivi: anidride carbonica – E290	VOLTURA AUT.NE DDR n. 1583 del 9.8.2004	Volturata con DDR n. 794 del 5.4.2011
07/03	A.L.M.A. Azienda Ligure Materiale Antincendio di Zunino Davide e Mella Rita S.n.c.	Via F. Crispi, 363 – loc. Peagne-PIETRA LIGURE (SV)	IDEM	Commercializzazione e deposito additivi: anidride carbonica-E290;azoto – E941	DDR n. 2651 del 03.12.2004	
07/04	TAVI S.p.A.	Lungoterrente Secca, 3 - GENOVA	IDEM	Produzione (confezionamento) e deposito ai fini commercializzazione additivi: bicarbonato d'ammonio – E 503 II	DDR n. 2010 del 18.07.2008	
07/05	PONENTEGAS S.R.L.	Via Littardi, 33 - IMPERIA	Strada Ponte Romano, 31 – S. STEFANO AL MARE (IM)	Confezionamento in bombole e deposito ai fini commercializzazione additivi: anidride carbonica-E290; azoto – E941	DDR n. 4028 del 29.12.2008	
07/06	SOL S.p.A	Via Borgazzi, 27 - MONZA	Via Geirato, 146 r	Deposito e commercializzazione additivi: ossigeno – E 948, azoto E941, argon E 938, elio E 939 e loro miscele	DDR n. 1984 del 20.07.2010	
07/07	SOC. THOMAS & C. DI D'AMICO CLAUDIO E DE FELICE LUCIANO S.N.C.	Via Nazionale, 327	IDEM	Produzione e deposito ai fini commercializzazione di aromi alimentari	DDR n. 575 del 18.03.2011	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**04.05.2011****N. 459**

Approvazione delle indicazioni relative alla nuova distribuzione dei siti individuati per i riempimenti con il materiale proveniente dagli scavi delle gallerie del "terzo valico" ferroviario.

LA GIUNTA REGIONALE**RICHIAMATI:**

- la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "Legge Obiettivo") recante "Delega al Governo in materia di Infrastrutture e di Insediamenti Produttivi Strategici ed altri interventi per il rilancio delle Attività Produttive";
- la legge 1 agosto 2002, n. 166 che all'art. 13 oltre a recare modifiche all'art. 1 della legge 443/2001 autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190 attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
- il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006 che, tra l'altro, evidenzia interventi che, per dimensione, incisività sul territorio e rilevanza su scala internazionale, rappresentano opere chiave dell'azione avviata dal Governo nel settore infrastrutturale e tra i quali figura l'asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione) articolato nelle tratte Ventimiglia-Genova e Genova-Milano;
- il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007 che, tra l'altro, in ordine al primo programma delle infrastrutture strategiche, riporta in apposito allegato l'elenco delle opere potenzialmente attivabili nel periodo 2004-2007 tra le quali è incluso, nell'ambito dell'asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano(Sempione), l'intervento "linea AV/AC Milano-Genova Terzo Valico dei Giovi";

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 1628 del 16/12/2005 la Regione Liguria ha espresso, ai sensi del 3° comma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 190/2002, parere favorevole al Progetto Definitivo della tratta ferroviaria AV/AC Milano-Genova - Terzo Valico dei Giovi (da ora definito Terzo Valico) formulando alcune indicazioni e prescrizioni;
- con Delibera n. 80 del 29/03/2006 il C.I.P.E., con la quale è stato approvato il progetto del "Terzo Valico", nelle prescrizioni riguardanti le cave e i siti di riqualificazione ambientale (Parte-1, Punto-3) alla lettera a) si dispone che ,per quanto concerne l'approvvigionamento degli inerti e gli interventi di riqualifica in Liguria, si dovrà sottoscrivere una Convenzione tra Amministrazioni, cavatori, soggetto aggiudicatore e realizzatore dell'opera e che l'Amministrazione competente dovrà prevedere il rilascio delle autorizzazioni in tempo utile ai fini del rispetto del cronoprogramma da redigere in fase di progettazione esecutiva;
 - che il "Terzo Valico" risulta al momento finanziato solo in parte per l'ammontare di 500.000.000 € stanziati per l'esercizio di bilancio 2010 dello Stato, come previsto dalla Delibera del C.I.P.E. n.101 del 6/11/2009 (pubblicata su G.U. n. 51 del 3/03/2011) mentre per gli anni successivi la disponibilità è parzialmente garantita attraverso l'inserimento di apposite somme dello stesso bilancio, per cui al momento non risulta possibile definire un cronoprogramma esatto delle esigenze di smaltimento dei materiali di scavo delle gallerie, cronoprogramma che verrà però delineato a breve in sede di definizione del contratto fra RFI e soggetto aggiudicatario;

RILEVATO CHE:

- nella D.G.R. n. 1628/2005 è stato ritenuto necessario sottolineare che prima dell'attivazione dei cantieri deve essere verificata la disponibilità dei siti ai fini dei riempimenti con il materiale proveniente dagli scavi delle gallerie (da ora detto smarino) del "Terzo Valico" nell'ambito del porto di Genova, del recupero di ex cave e del riempimento a valle della discarica di Scarpino compresa la sua infrastrutturazione, provvedendo a stipulare un accordo con Regione, Provincia, Comuni interessati e

Autorità Portuale per l'attualizzazione delle previsioni relative allo smaltimento dello smarino, nonché agli stoccaggi per le riqualificazioni ambientali;

- nella Delibera del C.I.P.E. n. 80/2006 nella Parte 1-punto 3 lettera K) si dispone che "Qualora sia oggettivamente impossibile utilizzare parte del materiale di scavo nell'ambito degli interventi portuali, le Parti dovranno attivarsi per trovare soluzioni alternative di utilizzo, nell'ambito delle normative vigenti, che siano equivalenti economicamente e programmaticamente a quanto previsto nel Progetto Definitivo".

PRESO ATTO CHE:

- l'Autorità Portuale di Genova ha informato i rappresentanti della Regione Liguria, di Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.), del Consorzio Collegamenti Integrati Veloci (COCIV), durante le riunioni tenutesi presso la sede della Regione Liguria il 1/02/2011 e presso la sede dell'Autorità Portuale stessa in Palazzo San Giorgio a Genova il 9/03/2011, che gli spazi previsti nell'area portuale di Genova Sampierdarena per la collocazione dello "smarino" del "Terzo Valico", inseriti nel progetto definitivo approvato con la delibera C.I.P.E. n. 80/2006 di 1.897.988,00 metri cubi (mc) non sono più disponibili e che la capacità volumetrica del sito individuato nel porto di Genova Voltri è prudenzialmente ridotta da 1.280.690,00mc a 820.000,00 mc;
- la capacità di 820.000 mc, prudenzialmente disponibile nel porto di Genova Voltri, coincide con il programma di espansione ridotto a 178.000 mq, di cui alla Delibera del Consiglio Comunale di Genova n. 12 del 11 marzo 2008, il cui iter formale non è ancora concluso;
- per sopperire alla ridotta capacità l'Autorità Portuale di Genova intende rendere disponibili i siti previsti per il riempimento del cosiddetto ribaltamento a mare dei cantieri navali di Sestri Ponente per circa 500.000 metri cubi, oltre a quelli destinati ai dragaggi dei fondali, e successivamente per il riempimento del molo Libia - Canepa, per ulteriori 450.000 mc circa, anche alla luce del fatto che recentemente è intervenuta la definitiva assegnazione del terminal Multipurpose che ne garantisce l'effettiva realizzazione;
- pertanto, oltre alla disponibilità di 820.000 mc confermata a Voltri, il totale disponibile nell'ambito del porto di Genova ammonta a 1.770.000 mc rispetto a 3.178.678,00 mc previsti nel progetto definitivo approvato con Delibera C.I.P.E. 80/2006.

CONSIDERATO CHE:

- dalla medesima riunione del 1/02/2011 tra i rappresentanti della Regione Liguria, del Comune di Genova, dell'Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana S.p.a (A.M.I.U), di R.F.I e di C.O.C.I.V., alla presenza del Commissario Straordinario ing. Walter Lupi, stante la necessità di trovare una soluzione per l'abbancamento dello "smarino" del "Terzo Valico" è stata resa disponibile l'area posta al piede della discarica in località Scarpino, per la costruzione di un terrapieno formato abbancando circa 800.000 mc di "smarino" proveniente dai lavori del "Terzo Valico";
- nel corso della riunione del 9/03/2011, tra i rappresentanti della Regione Liguria, di R.F.I., di C.O.C.I.V., delle società Unicalce SpA e Cave Ghigliazza Srl, alla presenza del Commissario Straordinario ing. Lupi, stante la necessità di trovare una soluzione per l'abbancamento dello "smarino" del "Terzo Valico", le società titolari delle due cave attive della val Chiaravagna, Unicalce SpA e Cave Ghigliazza Srl, a fronte dell'approvazione di un nuovo piano di coltivazione, vincolato al rispetto delle esigenze di approvvigionamento relative ai lavori per il "Terzo Valico", già specificate nel progetto originario, si sono rese disponibili ad accordarsi con la società UNICAL, del Gruppo Buzzi per rendere praticabile il collocamento di circa 1.000.000 mc del materiale sopracitato nella cava dismessa delle Vecchie Fornaci, previa realizzazione di una idonea viabilità di servizio, con origine nelle cave attive citate ed equivalente, in termini di lunghezza e di costo, a quella già prevista all'interno della cava di proprietà Unicalce dal progetto approvato del "Terzo Valico";
- l'opzione di cui sopra ed in particolare la possibilità di procedere all'approvazione di un nuovo piano di coltivazione unitario delle due cave attualmente attive in val Chiaravagna, è vincolata alla preventiva realizzazione dell'intero sistema delle gallerie previste dal progetto del terzo valico fra lo svincolo dell'aeroporto e la val Chiaravagna, necessario sia per le esigenze di approvvigionamento relative ai lavori del terzo valico che alla successiva richiesta di escavazione di materiali inerti funzionali alla realizzazione della gronda di ponente;

- l'opzione suddetta risulta quindi in linea di principio assentibile, in ragione della pubblica utilità delle infrastrutture suddette e tenuto conto che la progettazione di un nuovo e diverso piano di coltivazione può preludere anche alla sistemazione definitiva ed alla messa in sicurezza delle altre cave dell'area, inattive ormai da tempo ed in larga parte abbandonate in situazione di instabilità;
- per potere delineare un nuovo piano di coltivazione, risulta necessario affrontare la riorganizzazione delle linee elettriche aeree ad alta tensione che attraversano casualmente la valle e che hanno finora costituito un vincolo per la progettazione dei piani di coltivazione andando fra l'altro a coincidere con residue aree verdi intercalari;
- sempre nella riunione del 9/03/2011 è emerso che non sussistono criticità al fine dell'allocazione dello "smarino" del "Terzo Valico" nell'ambito della cava Castellaro, così come già previsto nel progetto definitivo approvato con la Delibera 80/2006 dal C.I.P.E., e che anzi sono state trovate soluzioni che consentono di incrementarne i quantitativi di allocazione, rispetto alle previsioni, per circa 300.000 mc;
- a seguito delle mutate disponibilità individuate, i volumi dei siti previsti per i riempimenti con il materiale proveniente dagli scavi delle gallerie del "Terzo Valico" risultano sufficienti in quanto non inferiori a quelli già individuati nel progetto definitivo approvato con la Delibera C.I.P.E. 80/2006, così come si evince dal prospetto di seguito riportato:

Situazione bilancio terre "in mucchio" progetto definitivo approvato con Delibera CIPE 80/2006

<i>Descrizione</i>	<i>m³</i>
Porto Genova - Sampierdarena	1.897.988,00
Porto Genova - Voltri	1.280.690,00
Cava Castellaro - Cravasco	1.922.479,00
Cava Giunchetto - Calcedolomia	564.000,00
Totale	5.665.157,00

Nuova situazione bilancio terre "in mucchio"

<i>Descrizione ubicazione sito</i>	<i>m³</i>
Porto Voltri (ridimensionato)	820.000,00
Porto Sestri Ponente (riempimento per ribaltamento Fincantieri)	500.000,00
Porto Sampierdarena (riempimento molo Libia-Canepa)	450.000,00
Riempimento terrapieno area Scarpino	800.000,00
Cava Castellaro - Cravasco	1.922.479,00
Cava Castellaro - Cravasco (ulteriore apporto)	300.000,00
Cava Buzzi Unicem - Vecchie Fornaci	1.000.000,00
Totale	5.792.479,00

DATO ATTO che le nuove localizzazioni dei siti come sopra individuati sono in linea con le richieste espresse dalla Regione in sede di istruttoria del progetto definitivo del "Terzo Valico" e sono coerenti con le prescrizioni della Delibera CIPE n. 80/2006 in merito alla realizzazione degli abbancamenti di smarino;

RITENUTO pertanto di approvare le indicazioni relative alla nuova distribuzione dei siti per i riempimenti con il materiale proveniente dagli scavi delle gallerie del "Terzo Valico", secondo lo schema seguente, rinviando ad apposite convenzioni tra gli Enti ed i soggetti interessati i dettagli relativi agli impegni che le parti assumeranno in merito;

<i>Descrizione ubicazione sito</i>	<i>m³</i>
Porto Voltri (ridimensionato)	820.000,00
Porto Sestri Ponente (riempimento per ribaltamento Fincantieri)	500.000,00
Porto Sanpierdarena (riempimento molo Libia-Canepa)	450.000,00
Riempimento terrapieno area Scarpino	800.000,00
Cava Castellaro - Cravasco	1.922.479,00
Cava Castellaro - Cravasco (ulteriore apporto)	300.000,00
Cava Buzzi Unicem - Vecchie Fornaci	1.000.000,00
Totale	5.792.479,00

DATO ATTO che il quadro di riferimento programmatico attuale previsto dal Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava per le due cave della Val Chiaravagna denominate "GNEO" (Cave Ghigliazza S.r.L) e "GIUNCHETTO" (Unicalce S.p.A) individua due ambiti distinti, assoggettati a specifico regime normativo che non consente, allo stato, ulteriori ampliamenti dei quantitativi estratti e che pertanto, ai fini di dare attuazione alle previsioni di cui in premessa, si rende necessario o apportare una variante alle specifiche Schede di Piano ovvero dare attuazione a quanto disposto dal P.T.C.P. per gli ambiti "TRZ" mediante predisposizione di specifico Strumento Urbanistico Attuativo relativo all'intero comparto del Monte Gazzo, estendendo la convenzione prescritta in sede CIPE ad entrambe le cave interessate.

RITENUTO necessario:

- di rinviare ad appositi provvedimenti l'approvazione dei diversi progetti di abbancamento e di escavazione individuati, a seguito dell'espletamento delle pertinenti procedure;
- di rinviare ad apposite convenzioni tra gli Enti ed i soggetti preposti i dettagli relativi agli impegni che le parti interessate assumeranno per realizzare il conferimento del materiale proveniente dagli scavi delle gallerie del "Terzo Valico";

ATTESO inoltre che:

- esistono delle specifiche esigenze operative connesse con i diversi siti di riempimento individuati, per cui sotto il profilo della tempistica la priorità spetta al riempimento del porto di Sestri Ponente, al fine di accelerare l'intervento di ribaltamento a mare dello stabilimento Fincantieri, mentre viceversa il riempimento del porto di Voltri, confermato rispetto al progetto approvato, potrà essere utilizzato come sito finale in ordine cronologico, ed invece la cava Vecchie Fornaci, essendo indipendente da altre esigenze operative, potrà essere utilizzata in maniera più flessibile, in base alle esigenze di cantiere che verranno progressivamente a determinarsi;
- nell'ambito del Genovesato esistono comunque altre opzioni per la realizzazione di riempimenti con materiali inerti, per cui il quadro complessivo dell'offerta garantisce in ogni caso la possibilità di abbancare i materiali di scavo del "Terzo Valico", qualunque sia il relativo crono programma definitivo, tenuto conto che al momento risultano in itinere almeno 5 iniziative nell'ambito della Provincia di Genova (nei Comuni di Cogoleto, Davagna, Sori, Chiavari, Sestri Levante);

RILEVATO infine che il presente atto non tratta del tema della qualificazione dei materiali provenienti dalla realizzazione delle gallerie quali "terre e rocce da scavo" o in alternativa di "sottoprodotti" o di "rifiuti", né delle modalità di trasporto degli stessi, né infine delle modalità di formazione dei riempimenti e di regimentazione delle acque dei rivi interferiti in ragione della specificità e della complessità di tali argomenti;

RITENUTO per tanto di rinviare la trattazione dei suddetti argomenti ad un separato provvedimento, da approvarsi comunque di concerto;

Su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture, di concerto con gli Assessori all'Urbanistica, alle Attività Produttive e all'Ambiente

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa indicato:

1. di approvare la nuova distribuzione dei siti per i riempimenti con il materiale proveniente dagli scavi delle gallerie del "Terzo Valico", nel rispetto della tempistica per la realizzazione dell'opera ferroviaria, secondo lo schema seguente:

<i>Descrizione ubicazione sito bilancio terre</i>	<i>m³</i>
Porto Voltri (ridimensionato)	820.000,00
Porto Sestri Ponente (riempimento per ribaltamento Fincantieri)	500.000,00
Porto Sanpierdarena (riempimento molo Libia-Canepa)	450.000,00
Riempimento terrapieno area Scarpino	
Cava Castellaro - Cravasco	1.922.479,00
Cava Castellaro - Cravasco (ulteriore apporto)	300.000,00
Cava Buzzi Unicem - Vecchie Fornaci	
Totale	5.792.479,00

2. di rinviare ad appositi provvedimenti l'approvazione dei diversi progetti di abbancamento e di escavazione individuati, a seguito dell'espletamento delle pertinenti procedure;
3. di rinviare ad apposite convenzioni tra gli Enti ed i soggetti preposti i dettagli relativi agli impegni che le parti interessate assumeranno per realizzare il conferimento del materiale proveniente dagli scavi delle gallerie del "Terzo Valico";
4. di rinviare ad un separato provvedimento, da approvarsi comunque di concerto, la trattazione organica dei temi della qualificazione dei materiali provenienti dalla realizzazione delle gallerie quali "terre e rocce da scavo" o in alternativa di "sottoprodotti" o di "rifiuti", delle modalità di trasporto degli stessi e delle modalità di formazione dei riempimenti e di regimentazione delle acque dei rivi interferiti, in ragione della specificità e della complessità di tali argomenti;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito WEB regionale;
6. avverso il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

04.05.2011

N. 463

Progetto di realizzazione Variante Aurelia nel tratto Savona/T. Letimbro-Albisola Superiore. Procedura di infrazione 2011/4009 inerente la Direttiva 85/337/CEE. Riscontro costituzione in mora.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Di approvare le allegate controdeduzioni alle osservazioni trasmesse dalla Associazione "Italia Nostra" onlus et al., con nota n. 0849 del 27.10.2011, assunta a prot. Regionale al numero 160412 del 31.10.2011 e dalla sig.ra Elena Gammuto datate 23.10.2003, pervenute in data 31.10.2003 ed assunte a prot. Regionale n. 161137 del 3.11.2003 predisposte dal responsabile del procedimento;

Di dare mandato al competente Settore Regionale Valutazione di Impatto Ambientale di trasmettere la presente Deliberazione alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche Comunitarie - Struttura di missione per le procedure di infrazione ed al Ministero dell'Ambiente - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali;

Di pubblicare la presente Deliberazione per estratto sul BURL.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

06.05.2011

N. 471

Comune di Vallecrosia (IM) - Approvazione variante al vigente PRG relativa al "Programma Unitario di Valorizzazione (P.U.V.)" dei beni compresi nel territorio comunale, con modifica al P.T.C.P.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) di approvare, alle condizioni in premessa indicate e riportate nella relazione tecnica del Settore Urbanistica e Procedimenti Concertativi prot. NP/2011/7780 del 3.5.2011, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, la variante al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Vallecrosia, sottesa al Programma Unitario di Valorizzazione (P.U.V.) dei beni compresi nel territorio comunale, quale adottato con deliberazione consiliare n. 11 del 31.3.2010, con modifica, ai sensi dell'art. 69 della legge regionale n. 36/1997, del Piano territoriale di coordinamento paesistico come da elaborato cartografico, in scala 1:25.000, allegato alla suddetta relazione tecnica, nei termini di seguito indicati:
- Ambito di Riqualificazione A.RI Cas – Caserma Pellizzari da ID.MA ad ID-MO-A
- 2) il presente provvedimento sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 24.12.2004 n. 32 e s.m. nonché mediante deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la Segreteria del Comune di Vallecrosia a norma dell'art. 10, 6° comma, della citata Legge Urbanistica n. 1150/1942 e successive modificazioni;
- 3) ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m., si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione dell'atto stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

06.05.2011

N. 472

Approvazione schema di convenzione con l' Acquario di Genova - Costa Edutainment S.p.A. per la partecipazione della Regione Liguria al progetto "Fish Scale".

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATO il Reg. (CE) n. 614/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+);

RICHIAMATA altresì la DGR n. 726 del 18/6/2010 "Reg. (CE) n.614/2007. Strumento finanziario per l'ambiente LIFE+. Partecipazione della Regione Liguria in qualità di finanziatore al progetto "Fish Scale", presentato dall'Acquario di Genova", con la quale:

- è stata approvata l'adesione della Regione Liguria al progetto, in qualità di cofinanziatore;
- è stata approvata la spesa di €75.000 su base triennale, quale cofinanziamento regionale;
- il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Turismo e Cultura è stato autorizzato alla sottoscrizione della documentazione necessaria a formalizzare l'adesione regionale al progetto;
- è stato dato mandato al Dirigente dell'Ufficio Produzioni Agroalimentari a procedere all'impegno delle risorse a sostegno della spesa di cui sopra ed a compiere le azioni necessarie per la partecipazione regionale al progetto "fish scale";

CONSIDERATO che le "Disposizioni comuni" accluse alla convenzione di sovvenzione, sottoscritta dal Capofila del progetto (beneficiario incaricato del coordinamento) ai sensi del citato Reg. (CE) n.614/2007, all'art. 7 "Cofinanziatori del progetto" prevedono che:

1. I cofinanziatori si limitano ad apportare un contributo finanziario al progetto senza partecipare direttamente all'esecuzione tecnica del progetto e non beneficiano del finanziamento comunitario.
2. Il beneficiario incaricato del coordinamento e/o i beneficiari associati concludono con i cofinanzia-

tori gli accordi necessari per assicurare il cofinanziamento, a condizione che tali accordi non rappresentino una violazione degli obblighi del beneficiario incaricato del coordinamento e/o dei beneficiari associati enunciati nella convenzione di sovvenzione.

PRESO ATTO dell'opportunità di procedere a regolare i rapporti tra la Regione Liguria, in qualità di cofinanziatore e l'Acquario di Genova, in qualità di capofila del progetto "Fish Scale", attraverso la stipula di un'apposita convenzione tra le parti;

VALUTATA positivamente la proposta di schema di convenzione trasmessa dall'Acquario in data 04/04/2011;

RITENUTO, quindi, di procedere all'approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Liguria e l'Acquario di Genova – Costa Edutainment S.p.A. allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura

DELIBERA

- di approvare, per quanto citato in premessa, lo schema di convenzione tra la Regione Liguria e l'Acquario di Genova – Costa Edutainment S.p.A. allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il Direttore del Dipartimento Agricoltura Protezione civile Turismo alla sottoscrizione della sopracitata Convenzione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposta impugnazione di fronte all'autorità giudiziaria competente per territorio, materia e valore nei termini di decadenza di 60 giorni o di prescrizione indicati dalla legge; è possibile inoltre proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione del presente atto.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

CONVENZIONE

tra

il beneficiario coordinatore del progetto

Costa Edutainment S.p.A., con sede in Genova, Area Porto Antico-Ponte Spinola 1, rappresentato da Carla Sibilla - Direttore Generale,

e

e l'Ente co-finanziatore

Regione Liguria con sede in Genova, Via Fieschi 15, Codice Fiscale 00849050109 rappresentata da Luca Fontana - Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, turismo e cultura, all'uopo delegato.

Premesso che:

- Questa convenzione è stipulata in relazione al progetto LIFE+:

“Life Fish Scale-Food Information and safeguard of habitat a Sustainable Consumption Approach in Local Environment”

Grant agreement LIFE09 INF/IT/000076 firmato in data 23/08/2010

Data di inizio: 1 Ottobre 2010

Durata: 36 mesi

Costi massimi esigibili: 1.074.526 €

Percentuale di finanziamento: 50%

Contributo massimo da parte della Commissione Europea: 537.013 €

- Il costo complessivo del progetto per l'intera durata è pari a 1.074.526,00; la Regione partecipa finanziariamente al progetto con una partecipazione di € 75.000,00.
- La proposta di progetto è conforme agli obiettivi strategici regionali.
- per quanto non espressamente riportato nella convenzione, fa fede quanto previsto nel Grant agreement Life09 INF/IT/000076

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

L'Ente cofinanziatore non partecipa direttamente all'esecuzione tecnica del progetto stesso e non beneficia del finanziamento comunitario.

Articolo 3

Il contributo della Regione sarà utilizzato per la realizzazione di eventi di comunicazione sul territorio e, in particolare, per supportare la promozione del progetto, e le relative azioni di sensibilizzazione, durante slow fish 2011 e 2013 e durante le tappe liguri della campagna di Goletta verde

Articolo 4

Il Beneficiario Coordinatore si impegna a condividere preventivamente con la Regione gli eventi oggetto del cofinanziamento nonché le modalità di realizzazione e contenuti.

Articolo 5

Il coordinatore beneficiario ogni anno fornirà all'Ente co-finanziatore un rapporto delle iniziative realizzate

Articolo 6

Per ogni eventuale controversia che non possa essere risolta in via amichevole, sarà competente il Tribunale di Genova.

Articolo 7

Il contributo di € 75.000 verrà erogato dalla Regione su base triennale. In particolare:

- € 25.000,00 a seguito della comunicazione d'inizio lavori, previamente concordati con l'Ufficio Produzioni Agroalimentari;
- € 20.000,00 a conclusione del primo evento, dietro presentazione della relativa relazione consuntiva e del programma di realizzazione del secondo evento, previa verifica dell'Ufficio Produzioni Agroalimentari sull'attività svolta e sulla regolarità della documentazione contabile;
- € 5.000,00, a conclusione del secondo evento, dietro presentazione della relativa relazione consuntiva e del programma di realizzazione del secondo evento, previa verifica dell'Ufficio Produzioni Agroalimentari sull'attività svolta e sulla regolarità della documentazione contabile;
- Il saldo successivamente alla conclusione delle attività oggetto del co-finanziamento, dietro presentazione della relazione finale sull'attività svolta, previa verifica dell'Ufficio Produzioni Agroalimentari sull'attività svolta e sulla regolarità della documentazione contabile.

Letto, firmato e sottoscritto,

Per Regione Liguria:

Data:.....

Il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, turismo e cultura (Luca Fontana)

.....

Per Costa Edutainment S.p.A.

Data:.....

Il Direttore Generale di Costa Edutainment S.p.a. (Carla Sibilla)

.....

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**06.05.2011****N. 473**

Programma Italia-Francia Marittimo 2007-2013 Prog. "MARTE+" - S.prog. SA_ Approvazione" PIANO OPERATIVO attività sottoprogetto SA" (Piano SA Liguria) e dello schema di Avviso di Manifestazione di Interesse e relative schede di partecipazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

la Regione Liguria, nell'ambito del Programma Comunitario transfrontaliero MARITTIMO, approvato con decisione della Commissione Europea C (2007) 5489 del 16 novembre 2007, ha aderito, tra l'altro, al progetto MARTE + così come definito con DGR n. 562 del 28/05/2010 che, contestualmente, ha dato mandato alle strutture regionali partner di predisporre tutti gli atti successivi e conseguenti per l'attuazione del progetto sopracitato;

il Progetto Marte + è composto da diversi sottoprogetti tra i quali il sottoprogetto SA "Modelli e strumenti di governance finalizzati alla produttività, al recupero e alla salvaguardia dei territori rurali" rispetto al quale la Regione Liguria svolge il ruolo di capofila;

la realizzazione e lo sviluppo del Sottoprogetto SA richiede, per le tematiche affrontate, un approccio multidisciplinare attuato, all'interno dell'Ente, attraverso la collaborazione operativa tra il Dipartimento Agricoltura, Turismo e Cultura - Settore Servizi alle Imprese Agricole, il Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica - Settore Pianificazione Territoriale e Centro Documentazione e Proposte sulle Trasformazioni Territoriali, la Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi - Settore Sistemi Informativi e Telematici Regionali, oltre al coinvolgimento funzionale e operativo di Agenzia LIGURIA RICERCHE SpA e DATASIEL SpA;

considerato che per lo sviluppo del Progetto MARTE+, Sottoprogetto SA, per rendere più efficace la collaborazione tra i soggetti menzionati e, insieme, con i partner progettuali, si è resa necessaria la redazione di un documento di lavoro denominato Piano Operativo che specificasse le attività in programma, le fasi di attuazione ed i ruoli da esercitare;

considerato che le tematiche da affrontare nell'ambito del Progetto MARTE+, Sottoprogetto SA realizzano una opportunità strategica per la politica regionale finalizzata alla valorizzazione ed alla salvaguardia del territorio rurale regionale, consentendo la verifica di approcci e metodologie innovative per il recupero di territori degradati nonché le formule per il diretto coinvolgimento degli abitanti che ne assicurino il mantenimento nel tempo;

considerato che a tal fine si rende opportuno far sì che tali esperienze siano divulgate in tutto il territorio regionale favorendo contestualmente la conoscenza e la testimonianza anche di iniziative locali analoghe attualmente non compiutamente conosciute;

considerato che tale attività, oltre ad esser prevista dal Progetto Marte+, possa essere svolta al meglio attraverso il preventivo coinvolgimento dei Comuni, delle Province nonché dei Parchi e delle Aree Protette regionali da concretizzarsi mediante una manifestazione di interesse finalizzata a segnalare esempi locali di recupero e valorizzazione territoriale di carattere sia pubblico che privato;

considerato che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;

Ritenuto di dover provvedere quanto prima, per esigenze connesse alla tempistica del progetto, alla attivazione delle procedure inerenti le azioni del Sottoprogetto SA;

Su proposta congiunta dell'Assessore all'Agricoltura Giovanni Barbagallo e del Vicepresidente e Assessore Pianificazione Territoriale, Urbanistica Marylin Fusco

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa

1. di approvare il Documento di lavoro denominato " Piano di individuazione e sviluppo operativo delle attività in programma da parte della Regione Liguria nell'ambito del sottoprogetto SA – modelli e strumenti di governante finalizzati alla produttività, al recupero e alla salvaguardia dei territori rura-

- li" allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di approvare lo schema di avviso di Manifestazione di interesse e le relative schede, allegate quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione, volte a realizzare il Concorso tra le Province, Comuni, Enti Parco ed Enti gestori delle Aree Protette .
 3. di incaricare il Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Centro Documentazione e Proposte sulle Trasformazioni Territoriali, di attivare le procedure relative alla manifestazione di interesse nonché alla relativa diffusione informativa;
 4. di dare comunicazione dell'Avviso di manifestazione di interesse attraverso la sua pubblicazione integrale nel BURL e sul portale regionale www.agriligurianet.it oltre che sul sito ufficiale della Regione Liguria www.regione.liguria.it

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

Allegato 1

Progetto strategico MARTE+

Mare, Ruralità, Terra: potenziare l'unitarietà strategica

Piano di Individuazione e sviluppo operativo delle attività in programma da parte della Regione Liguria nell'ambito del sottoprogetto SA "Modelli e strumenti di governance finalizzati alla produttività, al recupero e alla salvaguardia dei territori rurali" (Piano SA Liguria)

Indice

Premessa

Breve descrizione del Sottoprogetto SA

Obiettivi specifici del Sottoprogetto SA

Modalità *tipo* di realizzazione e ruoli della Regione Liguria

Incaricati progettuali

Il Programma Regione Liguria: Cosa fare.

Il Programma Regione Liguria: Le Proposte operative

1. Base informativa del territorio rurale
2. CONCORSO TRA LE ISTITUZIONI DI GOVERNO TERRITORIALE
3. INIZIATIVE PILOTA
4. CARTA DELLA GOVERNANCE

Premessa

Nell'ambito del Programma comunitario transfrontaliero Marittimo IT-FR ha preso il via, nel giugno 2010 il Progetto strategico denominato "Mare, Ruralità e Terra: potenziare l'unitarietà strategica" contraddistinto dall'acronimo MA_R_TE + . L'ambito Tematico progettuale è identificabile in "Ambiente e produzioni rurali e marine"; il tema progettuale : " Ruralità, Turismo e ambiente: gestione integrata del territorio rurale e marino". Il progetto MARTE+ è articolato in sette sottoprogetti a sviluppo indipendente ma coordinati nelle finalità, negli scopi da perseguire e nella tempistica e nelle procedure di svolgimento.

Il presente scritto rappresenta la traccia operativa che verrà seguita dalla Regione Liguria nell'ambito del sotto progetto SA **Modelli e strumenti di governance finalizzati alla produttività, al recupero e alla salvaguardia dei territori rurali** di cui è capofila. Il documento contiene inoltre indicazioni e prime elaborazioni a supporto della realizzazione del sottoprogetto.

Breve descrizione del Sottoprogetto SA

Il sottoprogetto SA è volto a condividere esigenze, processi e metodi in materia di governance del territorio rurale al fine di poter costruire un approccio condiviso alla governance del territorio rurale transfrontaliero.

Costituiscono oggetto di interesse le zone rurali svantaggiate, dove si assiste ad un'abbandono del territorio, le zone abbandonate, dove risultano possibili forme di recupero finalizzato, e le zone rurali periurbane, dove vi è una conflittualità nella gestione degli spazi; in sostanza tutte quelle aree dove generalmente sono carenti gli strumenti di pianificazione capaci di integrare lo sviluppo economico con le esigenze di tutela della risorsa ambiente.

Il sottoprogetto è stato diviso in 2 componenti speciali, una propedeutica all'altra, con lo scopo di separare la parte di analisi e di animazione

(Componente 3 - "Governance e pianificazione del territorio") ANALISI basata sulle esperienze esistenti nel territorio,

(Componente 4 - "Forme e formule per il recupero del territorio rurale") ATTUATIVA dove si sviluppano azioni dimostrative in aree strategiche.

Le attività sviluppate all'interno del Sottoprogetto SA, in particolare della componente 3, avranno momenti di condivisione con il sottoprogetto SB, in particolare per garantire un approccio

strategico e integrato della governance dell'ambiente rurale e marino

Obiettivi specifici del Sottoprogetto SA

Il sottoprogetto SA concorre alla realizzazione dell'obiettivo specifico di progetto per l'attuazione di una strategia transfrontaliera comune di sviluppo sostenibile del territorio. In particolare le 2 componenti speciali concorrono al raggiungimento di tale obiettivo mediante il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

- Evidenziare la tematica della governance del territorio rurale (Agricolo + Boschi + Aree a diversa definizione ambientale) nella regione Liguria
- Coinvolgere le Pubbliche Amministrazioni che hanno pertinenza sulla Gestione del Territorio (Province, Comuni, Enti Parco ed Enti gestori delle Aree Protette)
- Elaborare metodologie condivise di governance del territorio rurale da impiegare a supporto dei processi d'inquadramento e di soluzione delle problematiche nell'ambito dei processi di pianificazione territoriale;
- Introdurre metodi innovativi di gestione e recupero del territorio rurale, sostenibili sia sotto il profilo ambientale sia sotto quello socio-economico attraverso la conoscenza e diffusione di esperienze in corso nella Regione Liguria

Modalità *tipo* di realizzazione e ruoli della Regione Liguria

La realizzazione progettuale sarà compiuta attraverso una serie tipologica di iniziative ed attività assai diversificate che sostanzialmente mirano al:

- coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati in tema di governance,
- evidenziazione delle tendenze e delle esperienze di governance,
- divulgazione degli esempi e delle regole di governance.

In particolare saranno realizzati:

- Workshop, convegni e incontri di approfondimento/studio coinvolgendo Province, Comuni, Parchi....;
- Incontri di animazione sul territorio eventuali;
- iniziative di coinvolgimento pubblico/privato che portino esperienza nel recupero fisico/economico di territori;
- Identificazione ed oggettivazione delle "Buone pratiche" individuate nell'ambito degli interventi esaminati;
- Realizzazione del compendio delle "best practices" individuate;
- Definizione del Protocollo "Carta della governance dei territori rurali" sorta di decalogo ideale al quale far aderire la maggior parte di istituzioni locali quale passo formale ad una diversa attenzione alla gestione del territorio (rurale);
- Adozione di tecniche e modalità di coinvolgimento di Stakeholders negli incontri di animazione e divulgazione (associazioni, enti locali, soggetti privati);
- Dimostrazioni di metodi innovativi;
- Redazione di atti e modelli di documenti per la formalizzazione ed inquadramento delle aggregazioni locali finalizzate al recupero dei territori (formazione di percorsi guida);
- Modelli e forme dei Partenariati locali (Associazioni, Consorzi, ecc...) creati per l'attuazione delle strategie di recupero/gestione del territorio;
- Valorizzazione delle esperienze condotte per individuare possibili modificazioni e miglioramenti negli impianti normanti la pianificazione territoriale in ambito regionale.
- Individuazione di strategie e modelli di sviluppo da proporre negli ambiti di predisposizione delle misure e degli strumenti di intervento finanziario a supporto della "new governance" del territorio rurale.

Attraverso tali modalità la Regione Liguria intende affrontare il sottoprogetto A nel doppio ruolo di realizzatore del proprio programma regionale di seguito meglio dettagliato e capofila del sottoprogetto attraverso il coordinamento tematico e operativo dei diversi partner.

Incaricati progettuali

Il Sottoprogetto SA verrà realizzato dalla Regione Liguria attraverso il diretto coinvolgimento di strutture regionali ed in particolare:

- Dipartimento Agricoltura, Turismo e Cultura _ Servizi alle Imprese Agricole - Settore;
- Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica_ [Pianificazione Territoriale e Centro Documentazione e Proposte sulle Trasformazioni Territoriali - Settore](#);
- Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi_Sistemi Informativi e Telematici Regionali - Settore (realizzazione prodotti per la comunicazione);
- Agenzia LIGURIA RICERCHE SpA (supporto gestionale / organizzativo / operativo);
- DATASIEL SpA (supporto cartografico)

Durante lo svolgimento progettuale potranno essere coinvolti soggetti esterni diversi per l'apporto di servizi, prestazioni e fornitura prodotti ritenuti necessari.

Il Programma Regione Liguria: Cosa fare.

Il sottoprogetto SA è suddiviso in 4 COMPONENT (Fasi): le prime due di tipo amministrativo gestionale risultano indistinte tra tutti i partner, mentre la n. 3 e n. 4 elencano i contenuti operativi che ogni partner dovrà realizzare.

Esaminando tali contenuti è possibile definire l'operatività progettuale.

COMPONENT PROGETTUALE 3

3.1 Attività trasversali

3.1.1 Creazione di una cabina di regia transfrontaliera (nomina di almeno un referente per partner) per garantire il supporto tecnico e scientifico alle attività di componente ed il supporto nelle fasi di animazione e comunicazione. In particolare la cabina di regia definirà la modalità di raccolta dati, analizzerà i risultati derivanti elaborando un documento che raccoglie proposte ed indicazioni comuni per il territorio transfrontaliero.

Elemento progettuale da coordinare con i partner.

3.1.2 Attività seminariali e di studio: a) Organizzazione di un seminario di approfondimento in materia di governance a Genova, della durata di 2 giornate, con il fine di scambiare esperienze e fare il punto sulla situazione di partenza nelle 4 regioni del territorio transfrontaliero. Il seminario sarà organizzato in modo coordinato con il Sottoprogetto SB, componente 3. b)

Da prevedersi nella seconda metà del 2011 quale momento di confronto tra i partner a lavoro avviato

3.1.3 Sulla base della metodologia concordata in Cabina di regia (3.1.1) ogni partner provvede alla raccolta degli elementi informativi relativi al proprio territorio.

Costituisce il primo compito e sarà finalizzato alla realizzazione della base informativa (sintetica) e descrittiva del territorio rurale di ogni singolo partner.

3.2 Iniziative pilota e divulgazione di buone pratiche di governance del territorio rurale

3.2.1 Iniziative pilota in aree prescelte a maggior capacità di risposta volti a definire un metodo di lavoro riproponibile anche in contesti dove deve ancora avvenire il salto di qualità alla governance distrettuale concreta:

1)

2) Promozione di un Concorso tra Comuni nel territorio ligure, per identificare i più virtuosi e premiare quello che ha dimostrato maggiore attenzione ai temi del territorio rurale mediante l'attuazione di sistemi di governance innovativi.

L'attività comprende anche una fase di disseminazione dei risultati

Le Iniziative / Aree pilota identificano quelle specifiche realtà ed esperienze di recupero e di valorizzazione del territorio rurale. Tali Iniziative pilota verranno seguite e studiate dal progetto. Il Concorso tra i Comuni costituisce una iniziativa di coinvolgimento territoriale

3.2.2 Animazione locale tramite incontri di sensibilizzazione in alcune aree scelte ai fini dell'implementazione di azioni pilota e dimostrative di coinvolgimento territoriale.

Ogni partner costituirà un gruppo di lavoro a livello locale e organizzerà degli incontri di animazione coinvolgendo soggetti chiave per l'attuazione di processi di governance del territorio rurale. Durante gli incontri saranno anche effettuate specifiche interviste (tramite questionari) al fine di individuare esempi e progettualità di maggior interesse.

Da pianificare e coordinare anche attraverso l'iniziativa del Concorso tra i Comuni

3.3 Consolidamento della governance del territorio rurale dell'area transfrontaliera

3.3.1 Elaborazione della Carta della Governance dei territori rurali: un protocollo per identificare gli elementi indispensabili per definire una corretta governance del territorio rurale e le modalità di implementazione/adozione dalle istituzioni di livello locale.

Protocollo come primo momento di riflessione comune sul tema della pianificazione in ambito rurale e che comprende anche una mappatura del territorio funzionale agli strumenti decisionali.

Coinvolgimento delle amministrazioni di livello comunale per la fase concreta di attuazione.

La CARTA DELLA GOVERNANCE dei territori rurali è un documento di intenti a cui far aderire quante più amministrazioni territoriali e/o enti che abbiano ruolo nella governance del territorio rurale.

3.3.2 Costituzione di una Rete permanente del territorio transfrontaliero tra i referenti delle amministrazioni pubbliche ed i soggetti portatori di interesse, consistente in una mailing-list dei referenti e nell'allestimento di una sezione specifica sul website del progetto dedicato alla Rete e alle attività programmate ed in programmazione in materia di governance del territorio rurale.

COMPONENTE PROGETTUALE 4

4.1 Attuazione della Carta della Governance

4.1.1 Cabina di regia produce:

- modalità di realizzazione delle azioni pilota,
- monitoraggio delle attività,
- prodotti informativi e modalità di comunicazione delle esperienze

Di fatto si tratta di mettere una lente di ingrandimento descrittiva e di studio in quelle aree pilota citate in precedenza. Tale attività porterà alla realizzazione di prodotti (Schede, realzioni, filmati, opuscoli, depliant ecc...) a funzione divulgativa e conoscitiva.

4.1.2 Individuazione delle aree di intervento e loro descrizione

4.2 Analisi delle esperienze di recupero e valorizzazione territoriale

4.2.1 Ricognizione delle Azioni Pilota già esistenti, o individuate e da attivare con il sottoprogetto SC, secondo le procedure concordate al 4.1.1.

4.2.2 Monitoraggio tecnico degli interventi e raccolta delle esperienze comuni attraverso elaborazione di dati progettuali esistenti o anche mediante forme di raccolta diretta di testimonianze e giudizio.

Il Monitoraggio consentirà la valutazione critica della esperienza finalizzata alla evidenziazione le peculiarità specifiche ma, soprattutto, degli aspetti "trasferibili" in altre realtà.

4.3 DIVULGAZIONE PROPOSITIVA

4.3.1 Predisposizione del Compendio delle esperienze comuni: sommatoria di quanto verificato sul territorio, tradotta in proposte (quali modelli di approccio e coinvolgimento, forme di compartecipazione diffusa e condivisa, atti regolatori, meccanismi di approvazione ecc.) facilmente traducibili negli ordinamenti esistenti.

4.3.2 Seminario divulgativo di capitalizzazione delle azioni di recupero effettuate e degli strumenti di governance impiegati per raggiungere gli obiettivi organizzato a Bastia. Il seminario sarà organizzato in modo coordinato con il Sottoprogetto SB, componente 4.

4.3.3 Azioni di divulgazione delle esperienze tramite:

- WEB dissemination,
- Comunicazione alle istituzioni territoriali,
- Presentazione Bruxelles.

Il Programma Regione Liguria: Le Proposte operative

Dallo schema riportato si possono quindi enucleare quattro elementi operativi che di fatto catalizzano l'intero sottoprogetto SA. Di seguito un inquadramento di indirizzo circa la loro realizzazione.

1. Base informativa del territorio rurale

Trattasi in definitiva di un documento di studio che, sulla base esclusiva delle conoscenze attuali, riporterà informazioni sul territorio rurale regionale.

L'impostazione del documento avverrà attraverso una descrizione generale per poi arrivare a specifiche situazioni "esempio".

La base informativa definirà preliminarmente il significato, in Regione Liguria, del termine "territorio rurale".

Verranno esaminati gli aspetti:

Geografici - Ambientali

Attraverso i dati statistici verrà data una lettura finalizzata dell'intero territorio ligure, con suddivisioni provinciali, al fine di mettere in evidenza aspetti fisici, problematiche commesse e riflessi socioeconomici.

In particolare verranno descritte l'orografia e fragilità statica dei territori, distribuzione territoriale della popolazione, esodi agricoli e diminuzione delle aree presidiate, degrado del territorio ed influenza di eventi e condizioni naturali ed antropiche (incendi).

Oltre al territorio "interno" idealmente definito "rurale" verranno anche evidenziate le problematiche della costa tradizionalmente "urbanizzate" ma che presentano comunque aree "a

vocazione rurale”, ad elevato pregio ambientale comunque sottoposte a pressioni e a dinamiche di degrado (erosioni, abbandoni, abusi edilizi....)

Dati disponibili:

- Usso del suolo (1.10.000 disponibile) _ Corine landcover 1990 e 2000
- Usso del suolo 2010 (previsto per fine anno)
- Carta forestale 2006 Regione Liguria 1:25000 e relativo DB comunale (e Carta Olivicola Regionale derivata)
- Carta delle Tipologie Forestali 2010 Regione Liguria e relativo DB Comunali
- Concessioni edilizie e dimensionamento dell’edificato
- Altro

A scala di Comune

- Abitanti
- SAU e dati censimento agricoltura (ISTAT 1990 e 2000, entro fine anno si prevede di avere il Censimento Agricolo ISTAT 2010)
- Norme urbanistiche,
- Finanziamenti finalizzati (PSR, Ambiente)
- Altro

La GEOGRAFIA del territorio verrà inoltre analizzata più in dettaglio attraverso elaborazioni specifiche sul tema “uso del suolo” in termini di modificazioni del suolo con particolare riferimento alle trasformazioni edilizie in varie epoche e non solo. Tali zoom verranno realizzati su territori campione (Comuni) e costituiranno esempio specifico delle problematiche elencate in ambito statistico.

In particolare le attività tradizionalmente tipiche del territorio rurale verranno analizzate attraverso le loro modificazioni nel tempo:

- sulla Costa (vite,olivo, ortaggi, fiori) progressiva erosione a favore della residenza,
- nell’ Entroterra (bosco, zootecnia) progressiva espansione del bosco

Tali analisi di dettaglio verranno effettuate, anche sulla base del confronto delle foto aeree satellitali ad alta risoluzione, sia per il territorio edificato che per quello agro-forestale, nei comuni di:

COMUNI	NORME	CARTOGRAFIA SUG	ANNO APPROV SUG	IS MA
Dolceacqua	S	N	1998	S
Cipressa	S	S	1982	S
Loano	S	S	1998	S
Pietra L.	S	S	1995	S
Sestri L.	S	S	2003	N
Casarza L.	S	N	2008	N
Castiglione Chiavarese	S	N	2000	N
Moneglia	S	N	2007	N
Castelnuovo Magra	S	S	2001	S
Altri da definire eventualmente dell’entroterra da mettere in relazione alla governance del territorio boscato (es. CM Valli Orba, Sturla e Leira)				

Socio - Economici

In estrema sintesi ed impiegando indicatori e dati statistici verranno delineati i tratti socio economici del territorio evidenziato e del suo immediato intorno. Elementi di condizionamento/pressione e di tendenza costituiranno l’obiettivo di tale finestra di indagine con lo scopo di intuire il loro effetto sulla situazione territoriale evidenziata in precedenza.

Strumenti di governo

Altro elemento della base informativa sarà costituito dalla disamina degli attuali strumenti adottati per il governo del territorio passando dalla programmazione, alla pianificazione fino alla attuazione.

La rassegna dei diversi strumenti che realizzano la governance (uso del suolo, difesa del suolo, economia territoriale.....) è finalizzata a valutarne l’efficacia, il grado di incisione sul

tessuto fisico e sociale in rapporto alle dinamiche evidenziate nella parte statistica. Senza entrare nel merito di ciascun strumento si tenterà di farne una valutazione di insieme evidenziando sinergie e punti di contrasto tra i diversi strumenti. Soprattutto si cercherà di valutare criticamente se tali categorie di strumenti contemplano il “territorio rurale” attraverso la sua primaria conoscenza e l’interpretazione dei suoi valori e delle sue esigenze.

Verranno prese in considerazione

- Normative generali
- Leggi di settore (urbanistico, economico ed agricolo con attinenza ai temi della governance territoriale)
- Legge urbanistica regionale (distinzione tra aree di produzione agricola, territorio di presidio ambientale e territori non insediabili)
- Piani Urbanistico/territoriali:
 - o Comunali (PRG/PUC)
 - o Provinciali (PTC provinciali)
 - o Regionali (Piano paesistico/PTR)
- Pianificazione di bacino
- Pianificazione ambientale (SIC, rete ecologica regionale)
- Piani di settore agricoli.....
- Altro

LE BUONE PRATICHE

Già nella base informativa verranno segnalate situazioni virtuose o strumenti già codificati che tendano ad una nuova forma di governance del territorio.

Spesso infatti occorre constatare l’esistenza di norme, codici comportamentali, atti..., anche antichi o appartenenti addirittura ad epoche passate, che dimostrano come da sempre l’uomo abbia avvertito la necessità di regolare il proprio fare nei confronti del territorio (ambiente) che lo ospita. Alcune testimonianze in tal senso, recuperate sotto il profilo culturale e contestualizzate alla complessità odierna, potranno essere utili, come spinta ad elaborare nuove soluzioni.

Inoltre verrà presentata la rassegna delle così dette “buone pratiche” provenienti da spinte codificanti diverse (ambiente, urbanistica e agricoltura in particolare) e ognuna portatrice di aspetti generali e tecnici di “buon uso” o di “uso sostenibile” del territorio (risorse). Anche in questo caso la rassegna si limiterà a determinarne i caratteri, le eventuali interrelazioni e, se possibile, le valutazioni circa il loro effettivo impatto.

2. CONCORSO TRA LE ISTITUZIONI DI GOVERNO TERRITORIALE

Trattasi di una iniziativa progettuale di “coinvolgimento” nei confronti degli enti pubblici che, secondo l’ impostazione legislativa vigente in Regione Liguria, ricoprono ruoli e funzioni di governance del territorio; non sono comprese le istituzioni statali.

Un dibattito sul tema della governance del territorio rurale non avrebbe alcun senso senza tali referenti. Proprio loro costituiscono la congiunzione tra la regola e la sua applicazione divenendo determinanti sui risultati realizzativi, nel cogliere le specificità e nel proporre modifiche ed aggiustamenti.

Pertanto si intende promuovere tale iniziativa tra le Province (n. 4), i Comuni (n. 256), gli Enti Parco ed Enti gestori delle Aree Protette .

Lo scopo dell’iniziativa concorsuale è quello di aprire un vero e proprio forum, un dibattito allargato sul tema, che coinvolga in modo leggero, sotto il profilo dell’impegno temporale, le diverse componenti operanti in materia di governance.

Il tema della governance territoriale così come è percepito, sdoganandolo dai circuiti culturali elitari, dovrebbe costituire una sostanziosa occasione di confronto tra le parti. Ulteriore stimolo dovrebbe venire dalla elevata visibilità, con ritorni mediatici, che si intende realizzare intorno al tema e dall'obbiettivo comune, posto come premessa all'iniziativa, di contribuire ad un possibile e reale cambiamento.

Ecco l'idea di un concorso, che offre premi certamente simbolici, ma che impegnerebbe gli Enti a segnalare ESEMPLI di buona governance sul loro territorio. Sullo sfondo di tale iniziativa la comune coscienza di voler cambiare pagina, di incontrare di più le esigenze del territorio rurale considerandolo come una opportunità di sviluppo non solo economico ma anche culturale e civile.

L'iniziativa dovrebbe articolarsi su un target così sinteticamente definito:

- a) Lancio dell'iniziativa attraverso comunicato stampa e diffusione nei mass media con target di riferimento specifico verso gli ambiti di interesse specifico (Enti territoriali, Ordini professionali, Associazioni di categoria, Università,)
- b) Predisposizione di un regolamento concorsuale che definisca modalità di partecipazione e criteri di valutazione (vedi procedure di Manifestazione di Interesse - Allegato 2);
- c) Realizzazione di formulari per adesione / segnalazioni (c.s.);
- d) Organizzazione di eventi, anche a carattere provinciale, al fine di presentare l'iniziativa a tutti le Istituzioni Territoriali magari in concomitanza di analoghi previsti dal Progetto Marte+ in combinazione con analoghe esperienze dei partner coinvolti;
- e) Attivazione della procedura di Avviso Pubblico;
- f) Ricezione delle segnalazioni e organizzazione della attività della Commissione di concorso per la valutazione conseguente;
- g) VALUTAZIONE e ANALISI delle segnalazioni (vedi connessioni con INIZIATIVE PILOTA);
- h) Realizzazione della manifestazione pubblica conclusiva di premiazione;
- i) Sintesi delle risultanze attraverso produzione di report o altra documentazione.

Al di là dei dettagli tecnici che regoleranno l'azione concorsuale e la dinamica di svolgimento, certamente modificabili all'occorrenza, si ritiene necessario specificare alcune considerazioni in merito al contenuto delle segnalazioni attese e sulla loro conseguente valutazione.

Innanzitutto le segnalazioni attese oltre a segnalare fatti e situazioni dovranno presentare indicatori / giudizi sintetici, direttamente espressi da parte del compilatore, che consentano una valutazione finalizzata a classificare correttamente la stessa. Infatti sebbene preventivamente si forniranno per le segnalazioni "classi tipologiche" orientative, si ritiene che le particolarità territoriali e le possibili varianti combinatorie costringeranno la Commissione a rivedere le stesse per fornire una migliore interpretazione del quadro generale.

Si ritiene inoltre necessario far seguire una analisi delle previste segnalazioni al fine di estrapolare significanze oggettive e / o metodi che risultino in definitiva adattabili e trasferibili anche in altre situazioni. Da tale analisi dovranno anche scaturire le indicazioni che forniranno alla Regione la traccia per la sintesi e valutazione finale dell'iniziativa stessa (prevista peraltro dal progetto).

3. INIZIATIVE PILOTA

Come accennato le Azioni / Iniziative PILOTA costituiscono esempi/esperienze in atto sul territorio rurale che dimostrano come governare, riqualificare, recuperare, consolidare e valorizzare il territorio rurale attraverso nuove regole e forme nuove, anche sperimentali, di compartecipazione tra privati o tra pubblico e privato.

Per loro significatività, innovazione e risultato tali esempi risulteranno estrapolati dalle segnalazioni che perverranno; tutte le segnalazioni andranno a costituire la base dati territoriale.

Tali esperienze Pilota verranno studiate in maggior dettaglio per verificarne i punti di forza e criticità, i risultati conseguiti e la loro trasferibilità sia in ambito regionale che transfrontaliero.

Allo scopo le esperienze verranno "raccontate" attraverso prodotti informativi da realizzarsi con il contributo del progetto stesso. Nel caso verranno raccolte interviste, dati, immagini, filmati-clip che costituiranno il materiale di valutazione della Iniziativa Pilota.

Le iniziative Pilota forniranno lo spunto per costruire nuovi percorsi metodologici sui quali far convergere l'adeguamento delle norme vigenti ed eventuali e possibili forme di indirizzo e sostegno, anche di natura finanziaria, per l'avvio e la replicazione di tali esperienze sul territorio.

Le iniziative Pilota scaturiranno certamente dal Concorso delle Istituzioni di Governo Territoriale e, in parte, da esperienze dirette attualmente coinvolgenti o a diretta conoscenza della Regione Liguria (che verranno convogliate comunque all'interno del Concorso).

Da tale iniziativa infatti, si intendono selezionare un numero al momento non definito di esempi. Tra quelle già oggi in osservazione:

4. CARTA DELLA GOVERNANCE

La Carta della Governance è una sorta di decalogo che impegna, chi lo adotta, a mettere in pratica i principi contenuti.

Tutti i partner del sottoprogetto SA contribuiranno, sulla base di quanto sperimentato e dagli spunti che emergeranno, alla stesura del documento che verrà divulgato nei vari territori ai fini della sua simbolica adozione.

L'obiettivo è inserito a progetto in una vera e propria azione divulgativa e di coinvolgimento territoriale che ambisce, appunto, alla diffusione della Carta della Governance presso i diversi enti del territorio transfrontaliero.

Abbinando tale scopo all'attività descritta in precedenza non è difficile prevedere la possibilità di ricercare, ad esempio, l'adozione della Carta della Governance da parte di Consigli Comunali, Provinciali o di altri Enti coinvolti.

Trattasi anche in questo caso di una azione progettuale simbolica che tuttavia racchiude esperienze ed ambizioni che per essere perseguite richiedono una sensibilizzazione delle coscienze anche istituzionali.

Tali azioni simboliche, svolte in Liguria - Toscana -Sardegna e Corsica, verranno testimoniate presso la Comunità Europea che, proprio nel 2013, varerà la nuova politica di intervento rurale per il periodo 2013-2020.

Allegato 2

Progetto strategico MARTE+
Mare, Ruralità, Terra: potenziare l'unitarietà strategica
SOTTOPROGETTO SA

Modelli e strumenti di governance finalizzati alla produttività, al recupero e alla salvaguardia dei territori rurali

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

CANDIDATURA DI ESPERIENZE E AZIONI INNOVATIVE DI GOVERNANCE DEL TERRITORIO RURALE REALIZZATE O IN CORSO DI REALIZZAZIONE IN REGIONE LIGURIA.

Premessa

La Regione Liguria partecipa al Progetto Strategico Marte + nell'ambito del Programma Comunitario di Cooperazione Marittimo Italia-Francia; in tale ambito è previsto il sottoprogetto SA "Modelli e strumenti di governance finalizzati alla produttività, al recupero e alla salvaguardia dei territori rurali", per il quale la Regione Liguria riveste ruolo di Capofila.

Il sottoprogetto SA è volto a condividere esperienze, processi e metodi in materia di governance del territorio rurale al fine di poter costruire un approccio condiviso alla governance del territorio rurale transfrontaliero. Il perseguimento di tale obiettivo generale è raggiungibile attraverso una serie di specifiche azioni tra le quali quelle di animazione territoriale e la evidenziazione di esperienze che possano fornire esempio mutuabile o prefigurare metodi e formule di governance innovativi.

Scopi

A tale scopo la Regione Liguria intende realizzare una procedura di coinvolgimento diretto dei soggetti pubblici che abbiano, a diverso ruolo, competenza in materia di governance del territorio rurale. Il coinvolgimento intende stimolare la candidatura dei singoli soggetti pubblici quali portatori di esperienze, passate o in atto, direttamente realizzate o partecipate anche indirettamente, che abbiano attinenza con la governance del territorio rurale.

Lo scopo di tale azione è quella di esplorare, in modo ampio e partecipato, il tema del "Territorio rurale" e valutare la rispondenza degli attuali sistemi preposti al suo governo in rapporto alle nuove e moderne esigenze. Dal dibattito si intende far emergere gli "esempi" meritevoli e le nuove tendenze in atto convergenti sulla necessità di valorizzare e preservare le risorse idealmente e convenzionalmente attribuite a territorio rurale.

Attraverso l'opportunità del Progetto Marte+ Sottoprogetto SA, la Regione Liguria, in coordinamento con gli altri partner progettuali, intende rappresentare tali esperienze, analizzarle finalizzandole alla proposizione di nuovi strumenti, sia in ambito regionale che extraregionale, anche a carattere innovativo per un moderno governo del territorio (rurale).

Definizioni

Con il termine **governance** (lett. modo di governo, conduzione) in questa sede si intendono l'insieme di regole e azioni, di ogni livello, che abbiano effetto sulla gestione del territorio rurale. Tra le regole e le azioni si intendono anche le relazioni tra i vari attori coinvolti.

Con il termine **territorio rurale** si intendono le aree nelle quali è riscontrabile la presenza o le vestigia di attività agricole e forestali. Causa la discontinuità di tali aree nella Regione Liguria, in questa sede il termine è esteso a tutte le aree verdi e/o a

valenza ambientale e naturalistica.

Per **esperienze / azioni** innovative si intendono quelle localmente avviate o realizzate al di fuori dagli schemi ordinari ossia previsti, imposti o finanziati dal vigente ordinamento legislativo. In tale novero possono essere segnalate anche quelle realizzate o in fase di realizzazione, previste o finanziate dalle norme vigenti, purchè vengano dimostrati gli elementi di innovazione introdotta, rispetto a quanto previsto dall'ordinamento in vigore, o il valore aggiunto conseguito, non previsto inizialmente, a seguito della sua realizzazione.

Gli **elementi di innovazione introdotta** o il **valore aggiunto conseguito e non preventivato** costituiscono i caratteri ricercati nell'ambito di tutte le esperienze/azioni che verranno candidate. Gli stessi caratteri consentono di circoscrivere le tipologie di esperienze / azioni oggetto della testimonianza nelle le seguenti categorie generali:

CATEGORIA NORME

In tale ambito si intendono annoverare tutte le forme normanti (delibere, regolamenti, indicazioni, norme tecniche, dettagli di pianificazione, decaloghi, statuti, contratti) consentite o possibili, volontariamente adottate dai soggetti pubblici e rivolte o coinvolgenti i privati cittadini (singolarmente o in forma aggregata) che abbiano come finalità specifica la codifica di azioni e comportamenti, finalizzate al recupero e valorizzazione del territorio rurale.

CATEGORIA COINVOLGIMENTO SOCIO-ECONOMICO

In tale categoria si intendono inserire le modalità adottate e perseguite per il coinvolgimento socio economico di un territorio finalizzato ad opere, imprese, gestione, in territorio rurale.

Trattasi in sostanza della descrizione dei comportamenti innovativi o particolari adottati per suscitare l'interesse, la condivisione, la partecipazione attiva, la corresponsabilità del mantenimento e la eventuale compartecipazione finanziaria dei privati cittadini verso iniziative o opere finalizzate al recupero e valorizzazione del territorio rurale.

CATEGORIA PROGETTI

Regole e azioni spesso finalizzano in progetti esecutivi che i soggetti pubblici realizzano direttamente sulla base di norme e finanziamenti ordinari. In tale categoria si intende annoverare quei progetti realizzati direttamente dal pubblico esclusivamente attraverso fondi Comunitari, oppure realizzati direttamente da privati (singoli o associati) attraverso finanziamenti comunitari oppure attraverso finanziamento diretto (anche parziale).

L'elemento caratterizzante dei progetti da considerare in tale categoria è che la loro realizzazione abbia creato elemento valorizzante e/o di sviluppo per il territorio rurale di riferimento. In tale categoria sono compresi i progetti di recupero/consolidamento fisico del territorio nonché quelli di sviluppo dell'impresa collettiva.

Destinatari

I destinatari del presente avviso sono le Province, i Comuni, gli Enti Parco e gli Enti gestori delle Aree Protette.

I privati cittadini, singoli o associati, coinvolti nelle diverse esperienze /azioni a livello locale, potranno costituire riferimento della manifestazione di interesse purchè la stessa venga comunque realizzata da una istituzione pubblica.

Procedure e Criteri di Valutazione e di Analisi della Manifestazioni di Interesse

La Regione Liguria provvederà a nominare apposita Commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse che perverranno nelle modalità e termini previsti di seguito.

Alla Commissione di valutazione verranno affidati i seguenti compiti:

- valutare le manifestazioni pervenute al fine di una loro classificazione ritenuta e giustificata come utile agli scopi progettuali;
- analizzare i contenuti delle singole manifestazioni al fine di estrapolare significanze oggettive, regole e / o metodi replicabili e trasferibili in altri territori;
- sulla base di tale valutazione e analisi produrre una relazione sintetica finalizzata alla descrizione del quadro di insieme emerso. Tale relazione costituirà documentazione ufficiale del Progetto Marte +;
- segnalare, per ogni categoria delle manifestazioni pervenute, quelle ritenute più rispondenti alle esigenze progettuali e sulla base dei seguenti criteri:
 - coinvolgimento territoriale comparato alla superficie dell'Ente di riferimento
 - coinvolgimento dei privati (per numero e modalità)
 - impostazione dell'esperienza con criteri di sostenibilità ambientale
 - multifunzionalità dell'esperienza
 - altro da definire a cura della Commissione di Valutazione.

Al fine di completare le valutazioni, la commissione regionale potrà disporre di realizzare, attraverso le modalità e le risorse rese disponibili dal progetto comunitario Marte +, interviste mirate e approfondimenti nonché prodotti audiovisivi o altra produzione documentale, sulle segnalazioni pervenute.

Le attività delle Commissioni non prevedono alcuna forma di compenso

Procedure partecipative

La Regione Liguria, nell'ambito della attività progettuale, promuove la più ampia divulgazione dell'iniziativa anche attraverso eventi a livello provinciale.

I soggetti pubblici sopra individuati potranno presentare la propria candidatura attraverso la compilazione di apposita modulistica riportata in allegato A.

La stessa dovrà essere inviata, entro e non oltre la data del **30/06/2011** al seguente indirizzo:

REGIONE LIGURIA - Dip. Agricoltura, Turismo e Cultura
Servizi alle Imprese Agricole Via B. Bosco 15 16124 GENOVA

Quanto raccolto in tale operazione costituirà base conoscitiva per elaborazioni e pubblicazioni a testimonianza dell'iniziativa.

Le manifestazioni di interesse giudicate idonee dalla commissione verranno pubblicizzate in ambito regionale e, attraverso le forme divulgative messe a punto in ambito del Progetto Marte+, ed in quello comunitario. Sarà inoltre realizzato, entro il 2012, un evento pubblico nel quale le diverse manifestazioni di interesse verranno illustrate e premiate simbolicamente.

Eventuali richieste di chiarimento:

Riferimento	Email	Telefono
Dr.ssa Raffaella Burlando	raffaella.burlando@regione.liguria.it	010 548 4945
Dr. Roberto Barichello	roberto.barichello@regione.liguria.it	010 548 8781
Arch. Paolo Rocco	paolo.rocco@regione.liguria.it	010 548 4630

Progetto strategico MARTE+
Mare, Ruralità, Terra: potenziare l'unitarietà strategica
SOTTOPROGETTO SA -

Modelli e strumenti di governance finalizzati alla produttività, al recupero e alla salvaguardia dei territori rurali

DOMANDA

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CANDIDATURA DI ESPERIENZE E AZIONI INNOVATIVE DI GOVERNANCE DEL TERRITORIO RURALE REALIZZATE O IN CORSO DI REALIZZAZIONE DA PARTE DI PROVINCE, COMUNI, ENTI PARCO ED ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE DELLA REGIONE LIGURIA.

Spett.le

REGIONE LIGURIA
Dip. Agricoltura, Turismo e Cultura
Servizi alle Imprese Agricole
Via B. Bosco 15 16124 GENOVA

OGGETTO: Candidatura di esperienze ed azioni innovative di governance del territorio rurale realizzate o in corso di realizzazione da parte di Province, Comuni, Enti Parco ed Enti gestori delle Aree Protette della Regione Liguria.

Il sottoscritto in qualità di _____ de

Comune di _____ Prov. _____

Tel. _____ Fax _____ Cell _____

Email _____;

manifesta l'interesse alla candidatura della esperienza/azione, di cui alla allegata scheda, nell'ambito dell'iniziativa promossa dalla Regione Liguria, Programma Comunitario di Cooperazione Transfrontaliera Marittimo IT-FR, Progetto Marte + Sottoprogetto SA "Modelli e strumenti di governance finalizzati alla produttività, al recupero e alla salvaguardia dei territori rurali".

Comunica inoltre, per eventuali approfondimenti inerenti la segnalazione fatta, il seguente ulteriore riferimento:

Sig. _____ Qualifica _____

Via _____ Comune _____ Prov. _____;

Tel. _____ Fax. _____ Cell. _____

Email _____

Data

Firma

Progetto strategico MARTE+_SOPROGETTO SA
Modelli e strumenti di governance finalizzati alla produttività, al recupero e alla salvaguardia dei territori rurali

Az. 3.2

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CANDIDATURA DI ESPERIENZE E AZIONI INNOVATIVE DI GOVERNANCE DEL TERRITORIO RURALE REALIZZATE O IN CORSO DI REALIZZAZIONE DA PARTE DI PROVINCE, COMUNI, ENTI PARCO ED ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE DELLA REGIONE LIGURIA

SCHEDA IDENTIFICATIVA

Soggetto Proponente:

Nome dell'Ente che intende segnalare l'esperienza condotta, o in fase di conduzione diretta.

Nome iniziativa/esperienza:

Nome, attribuito dal proponente all'esperienza. Nel caso di acronimi pregasi sviluppare per intero il suo significato.

Categoria di riferimento:

- CATEGORIA NORME
- CATEGORIA COINVOLGIMENTO SOCIO-ECONOMICO
- CATEGORIA PROGETTI

Barrare una delle tre categorie per il cui significato si rimanda all'avviso pubblico di manifestazione di interesse. Nel caso, a giudizio del proponente, è possibile barrare anche due categorie contemporaneamente purchè si provveda, di seguito, ad opportuna giustificazione.

Esperienza/Azione:

- IN ATTO
- CONCLUSA

Se conclusa indicare l'anno _____

Tipologia di Esperienza/Azione (barrare) :

- ESCLUSIVAMENTE PUBBLICA
- COMPARTICIPAZIONE PUBBLICO - PRIVATO

Indicare altri partecipanti pubblici (oltre il proponente)

Indicare il n. dei privati coinvolti _____
Indicarne le categorie (ev.)

- ESCLUSIVAMENTE PRIVATA

Indicare il n. dei privati coinvolti _____
Indicarne le categorie (ev.)

Motivazioni che hanno generato l'Esperienza /Azione:

*Illustrare cause, stati di fatto ed eventi precedenti che hanno giustificato o motivato l'esperienza in oggetto alla segnalazione.
Contenere le motivazioni in non oltre 20 righe.*

Descrizione della iniziativa / esperienza:

La descrizione dell'esperienza deve consentire di mettere in risalto il modo in cui è stata avviata, le difficoltà incontrate, gli elementi di forza che hanno consentito il suo realizzo, il modo in cui si è realizzata e i prodotti testimoniali (realizzati o da realizzare) a traccia della stessa esperienza.

Risultati conseguiti:

A giudizio esclusivo del proponente si richiede una presentazione dei risultati raggiunti. Nel caso esistano prove, dati o documenti a testimonianza dei suddetti risultati risulta gradita la loro citazione o nel caso pregasi allegare. Risultano assai utili allo scopo anche eventuali sondaggi finalizzati, ad es. alla verifica del grado di gradimento dell'iniziativa da parte degli utenti.

Possibili miglioramenti:

Giudizio critico, espresso dal proponente, sulla esperienza condotta o in atto. Si prega di circostanziare l'eventuale critica evidenziandone gli elementi critici o di debolezza rilevati.

Evoluzioni Previste a seguito iniziativa / esperienza :

Indicare, nel caso di esperienza conclusa, le evoluzioni e/o le conseguenze in atto sia di tipo pubblico che privato.
Indicare anche gli eventuali progetti-propositi evolutivi collegabili all'esperienza conclusa o ancora in atto.

Allega la presente documentazione (relazione, immagini, video, progetto.....):

1	
2	

Allegare in forma cartacea o su supporto magnetico quanto esistente/disponibile a testimonianza delle descrizioni offerte in precedenza.

invierò la suddetta documentazione via Email a uno dei seguenti indirizzi

(raffaella.burlando@regione.liguria.it; roberto.barichello@regione.liguria.it; paolo.rocco@regione.liguria.it)

weblinks sui quali trovare indicazioni collegate:

http\www.

http\www.

Indicare eventuali siti WEB sui quali è possibile individuare tracce di quanto segnalato.

Nel caso fossero necessarie o utili ulteriori informazioni pregasi contattare:

Sig.

Uff.

Tel.

Cell.

Email

Data

Firma

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**06.05.2011****N. 477**

Dichiarazione decadenza concessionario Minerali Investimenti s.r.l., dalla concessione mineraria per sfruttamento acque minerali denominata "Tre Cannoni", in Comune di Ne (Ge), ai sensi artt. 31, lett. a), 38 e 39, l.r. n. 33/1977 e s.m. e i.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 11 agosto 1977, n° 33, recante norme in materia di "Disciplina delle acque minerali e termali", come successivamente modificata ed integrata e, in particolare, l'art. 38, ai sensi del quale la decadenza del concessionario può essere pronunciata qualora:

- il concessionario non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione;
- il concessionario non abbia osservato una o più disposizioni, tra cui quelle indicate nell'art. 24 (le concessioni devono essere tenute costantemente in attività, salvo che la Giunta regionale ne autorizzi la sospensione o l'autorizzazione parziale);
- siano venuti a mancare – in capo al concessionario - i requisiti di capacità tecnico-economica a condurre l'impresa, ai sensi dell'art. 38, lett. c);

VISTA la propria deliberazione n° 1493, in data 7 dicembre 2007, con la quale è stato rilasciato il rinnovo in sanatoria della concessione mineraria per lo sfruttamento di acque minerali denominata "TRE CANNONI", nel territorio del Comune di Ne (Genova), per un'area di ettari 58, are 12 e centiare 62, e il trasferimento della stessa dal precedente esercente Sorgenti S. Paolo S.r.l. alla Minerali Investimenti S.r.l., corrente in Roma, Via Mar della Cina, 4/a - Part. I.V.A. – Cod. Fisc. 093524710008;

DATO ATTO che la concessione è stata rilasciata per una durata di anni venti, per cui la validità del titolo cessa in data 7 dicembre 2027;

EVIDENZIATO che, ad oggi, non sono pervenute alla scrivente struttura richieste di trasferimento della concessione mineraria;

VISTA la nota di questa Regione, prot. n. PG/2010/123648 del 2 settembre 2010, con la quale si è proceduto nei confronti del rappresentante legale della Minerali Investimenti S.r.l., a formale contestazione dei motivi di decadenza del concessionario, secondo la procedura prevista dall'art. 39 della citata l.r. n° 33/1977, in quanto:

- non risulta adempiuto all'obbligo posto a carico del concessionario, con l'atto di rinnovo della concessione (D.G.R. n° 1493 del 7 dicembre 2007), di completare il piano di bonifica delle sorgenti denominate "S. Rita 2" e "S. Rita 3", con conseguente ripristino della piena operatività di tutte le sorgenti relative alla concessione mineraria entro il 2008;
- l'attività produttiva risulta sospesa dal mese di gennaio 2010, in assenza di autorizzazione regionale, così come previsto dall'art. 38, comma 1, lettera b, della citata l.r. n° 33/1977;
- il concessionario risulta inadempiente nei confronti dei lavoratori dipendenti, in violazione agli accordi sindacali intercorsi, richiamati nelle premesse della precitata D.G.R. n° 1493/2007, in considerazione dei quali è stato rilasciato il rinnovo della concessione mineraria;

CONSIDERATO che, ad oggi, trascorso il periodo di gg. 60 (sessanta), nulla risulta pervenuto da parte della Società concessionaria in merito alla procedura di contestazione della decadenza della concessione mineraria per lo sfruttamento di acque minerali denominata "TRE CANNONI", sita nel territorio del Comune di Ne (Genova);

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dichiarare la decadenza del concessionario Minerali Investimenti S.r.l. dalla concessione mineraria denominata "TRE CANNONI", ubicata nel Comune di Ne (Genova), rinnovata con propria deliberazione n° 1493 del 7 dicembre 2007, per lo sfruttamento produttivo delle sorgenti di acqua minerale site all'interno della concessione mineraria stessa;

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Commercio Equo solidale, Artigianato, Tutela dei consumatori, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia, Renzo Guccinelli;

DELIBERA

- 1) Di pronunciare la decadenza del concessionario Minerali Investimenti S.r.l. dalla concessione mine-

riaria per lo sfruttamento di acque minerali denominata "TRE CANNONI", sita nel territorio del Comune di Ne (Genova), per i motivi di cui in premessa.

- 2) Di dare mandato al Settore Amministrazione Generale di questa Regione di provvedere alle incombenze relative all'acquisizione dei beni ritenuti pertinenti, alla determinazione del corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte di un nuovo subentrante e all'espletamento della procedura di gara per l'assegnazione del giacimento a nuovo concessionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento ovvero, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

06.05.2011

N. 478

Recepimento Intesa S-R del 23/09/2010 Rep. atti n°159 in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all'allegato III sez. IX del Reg. 853/2004 per la produzione di formaggi di almeno 60 gg.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale;

Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di TN e BZ, Rep. Atti n° 6/CSR del 25.01.2007, recepita nell'ordinamento regionale con deliberazione G.R. n. 1417 del 11.11.2008, relativa alle deroghe transitorie per tre anni per la produzione di formaggi prodotti con latte bovino e con periodo di maturazione di almeno 60 giorni ai sensi del Reg. 852 e 853 /2004;

Considerato che il Ministero della Salute, d'Intesa con le Regioni e le Province Autonome di TN e BZ, con atto Rep. Atti n° 6/CSR del 23.09.2010 ha reiterato la possibilità di utilizzo del latte non conforme ai criteri di cui all'allegato III, sez. IX del Reg. Ce n° 853/2004, con destinazione vincolata alla produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno 60 giorni e con la fissazione di limiti progressivamente decrescenti fino al 30 giugno 2013;

Ritenuto di dover procedere al formale recepimento nell'ordinamento regionale dell'Intesa anzidetta, depositata agli atti dell'Ufficio Veterinaria e Sanità Animale;

Ritenuto opportuno prevedere che i Servizi Veterinari delle AASSLL liguri, nell'ambito della attività di controllo ufficiale, provvedono ad annotare gli operatori che si avvalgono della deroga di cui alla sopraddetta Intesa e gli esiti dell'attività di controllo sugli stessi e ad inviare, alle scadenze previste all'art.1 punto 2 dell'intesa in oggetto, specifica relazione all'Ufficio Veterinaria e Sanità Animale regionale;

Su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini;

DELIBERA

- di recepire nell'ordinamento regionale il seguente documento approvato nella seduta del 23 settembre 2010 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, depositata agli atti dell'Ufficio Veterinaria e Sanità Animale: -"Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all'Allegato III, sezione IX del regolamento CE n°853/2004 per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno 60 giorni." (Rep. Atti n. 159/CSR).
- di disporre l'integrale pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché il suo inserimento nel portale regionale www.liguriainformasalute.it, al fine di consentire a chiunque sia interessato di acquisirne conoscenza.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

06.05.2011

N. 485

Art. 3, c. 3 l.r. n. 7/2011. Approvazione criteri per quantificazione ed applicazione omogenea dei diritti di istruttoria ex art. 30 l.r. n. 9/1993 relativi all'esercizio delle funzioni sul vincolo idrogeologico esercitate dai Comuni.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATE:

la l.r. n. 7/2001, recante Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità Montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione, ed, in particolare, l'art. 3 che disciplina il trasferimento delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico ai Comuni a far data dal 1 maggio, prevedendo, altresì, che la Giunta regionale stabilisca, al riguardo, criteri per la quantificazione e l'applicazione omogenea dei diritti di istruttoria di cui all'art. 30 l.r. n.9/1993;

la l.r. n. 4/1999, recante Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico, ed, in particolare, gli artt. 35 e seguenti che disciplinano il procedimento di rilascio dell'autorizzazione sul vincolo idrogeologico;

PREMESSO che:

i Comuni, ai sensi della citata l.r. n.7/2011, sono chiamati a svolgere le funzioni sul vincolo idrogeologico già esercitate, in virtù delle disposizioni di cui alla l.r. n. 4/1999 ed alla l.r. n.18/1999, dalle Comunità Montane soppresse nonché dalle Province nei territori non compresi nelle Comunità Montane;

l'esercizio di tale funzione comporta il rilascio da parte dei Comuni di un provvedimento autorizzativo per ogni movimento di terreno e per qualsiasi attività, che comporti mutamento di destinazione o trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi;

l'iter procedurale relativo è stabilito dagli artt. 35, 36 e 37 della l.r. n. 4/1999 che individuano rispettivamente:

- le tipologie di interventi ed opere soggette ad autorizzazione e quelle invece soggette alla procedura semplificata che prevede il ricorso alla denuncia di inizio attività;
- le modalità di presentazione delle istanze nonché gli allegati a corredo;
- gli adempimenti istruttori connessi al rilascio dell'autorizzazione nonché la possibilità per l'Ente di subordinare il rilascio del titolo stesso alla costituzione di un deposito cauzionale con le modalità di cui alla legge n. 348/1982, a garanzia della buona esecuzione degli interventi;

CONSIDERATO che lo svolgimento delle nuove funzioni conferite comporta un onere significativo a carico dei Comuni, cui devono far fronte fissando all'uopo diritti di istruttoria relativi alle diverse fattispecie da autorizzare;

CONSIDERATO, peraltro, che:

dall'analisi dei dati relativi ai procedimenti in materia di vincolo idrogeologico gestiti fino al 30 aprile 2011, desunti anche dai siti istituzionali delle ex Comunità montane e delle Province, è emersa una sostanziale disomogeneità nella definizione di tali oneri istruttori;

è necessario, pertanto, definire a livello regionale, in applicazione del disposto di cui all'art. 3, c. 3 della l.r. n. 7/2011, in sede di prima applicazione della nuova normativa, criteri univoci di quantificazione dei diritti di istruttoria, che ne consentano una applicazione omogenea sul territorio avuto riguardo ai reali costi sostenuti dall'Amministrazione per le attività istruttorie anche al fine di ottimizzare e razionalizzare le attività e migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa;

DATO ATTO CHE:

ai sensi della citata l.r. n. 4/99 i procedimenti in materia di vincolo idrogeologico sono diversamente articolati in ragione della rilevanza dei movimenti di terreno, che comporta la necessità o meno del rilascio del titolo autorizzativo da parte dell'ente competente;

ai fini della determinazione degli oneri di istruttoria tecnica, che verrà effettuata dai Comuni sono stati presi a riferimento e stimati i costi delle risorse umane impiegate, rapportati al costo orario corrispondente alla categoria contrattuale di competenza D, pari a un costo medio orario di €20,00 nonchè quelli relativi alle risorse strumentali necessarie;

RITENUTO pertanto, di stabilire, in sede di prima applicazione della disciplina di cui all'art. 3 della citata l.r. n. 7 i seguenti criteri, che i Comuni applicano in sede di determinazione degli oneri istruttori relativi ai singoli procedimenti in materia di vincolo idrogeologico da porre a carico dei richiedenti, fermo restando la facoltà della Regione di procedere ad una revisione dei criteri alla luce del principio di proporzionalità dell'importo richiesto rispetto alla rilevanza delle opere da realizzare:

1. i Comuni determinano gli oneri istruttori tenendo conto della complessità dell'attività richiesta, conseguente alla rilevanza dei movimenti di terreno, che comporta, ai sensi dell'art. 35 della l.r. n. 4/99 il ricorso all'autorizzazione ovvero alla denuncia di inizio attività, in oggi, sostituita dalla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), di cui all'art. 19 L. n. 241/1990 come modificato dalla L. n. 122/2010, nonchè delle seguenti attività:
 - avvio del procedimento ed esame formale della completezza della documentazione (ricevimento dell'istanza, protocollazione, verifica completezza dati e documentazione, versamenti, comunicazione avvio procedimento);
 - istruttoria tecnica (esame della documentazione presentata dall'interessato, verifiche tecniche nonchè valutazione di tutti gli elementi utili per il provvedimento finale);
 - sopralluoghi e rilievi;
 - acquisizione di elementi dal soggetto interessato al provvedimento (richieste ed acquisizione di eventuali integrazioni e regolarizzazioni della domanda, acquisizione ed esame di osservazioni a seguito dell'eventuale preavviso di rigetto);
 - predisposizione ed adozione del provvedimento;
 - sopralluoghi ed interventi di vigilanza e di controllo.
2. gli importi relativi agli oneri istruttori per le pratiche di vincolo idrogeologico sono determinati in misura non superiore a:
 - €150,00 nel caso di istanze relative al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 35 della l.r. n. 4/1999;
 - €50,00 per le istanze soggette alla segnalazione certificata di inizio attività.
3. i Comuni, in sede di rilascio dell'autorizzazione, possono richiedere all'interessato il versamento di una somma ulteriore, rispetto all'importo già versato in sede di presentazione della domanda, non superiore a €50,00 nel caso di procedimento caratterizzato da particolare complessità, che abbia richiesto ulteriori e più onerosi approfondimenti istruttori;
4. i Comuni, nel caso di procedimenti relativi a fattispecie non previste al punto 2 possono differenziare gli importi dovuti a titolo di onere istruttorio in base alla presenza delle attività indicate nei presenti criteri.

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile, Protezione Civile, Caccia e Pesca acque Interne, Altra Economia e Stili di Vita consapevoli

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa

A) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 3 della l.r. n. 7/2011, i seguenti criteri di quantificazione dei diritti di istruttoria ex art. 30 l.r. n. 9/1993, relativi ai procedimenti in materia di vincolo idrogeologico di competenza dei Comuni:

1. i Comuni determinano gli oneri istruttori tenendo conto della complessità dell'attività richiesta, conseguente alla rilevanza dei movimenti di terreno, che comporta, ai sensi dell'art. 35 della l.r. n. 4/99 il ricorso all'autorizzazione ovvero alla denuncia di inizio attività, in oggi, sostituita dalla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), di cui all'art. 19 L. n. 241/1990 come modificato dalla L. n. 122/2010, nonché delle seguenti attività:

- avvio del procedimento ed esame formale della completezza della documentazione (ricevimento dell'istanza, protocollazione, verifica completezza dati e documentazione, versamenti, comunicazione avvio procedimento);
- istruttoria tecnica (esame della documentazione presentata dall'interessato, verifiche tecniche nonché valutazione di tutti gli elementi utili per il provvedimento finale);
- sopralluoghi e rilievi;
- acquisizione di elementi dal soggetto interessato al provvedimento (richieste ed acquisizione di eventuali integrazioni e regolarizzazioni della domanda, acquisizione ed esame di osservazioni a seguito dell'eventuale preavviso di rigetto);
- predisposizione ed adozione del provvedimento;
- sopralluoghi ed interventi di vigilanza e di controllo.

2. gli importi relativi agli oneri istruttori per le pratiche di vincolo idrogeologico sono determinati in misura non superiore a:

- € 150,00 nel caso di istanze relative al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 35 della l.r. n. 4/1999;
- € 50,00 per le istanze soggette alla segnalazione certificata di inizio attività.

3. i Comuni, in sede di rilascio dell'autorizzazione, possono richiedere all'interessato il versamento di una somma ulteriore, rispetto all'importo già versato in sede di presentazione della domanda, non superiore a € 50,00 nel caso di procedimento caratterizzato da particolare complessità, che abbia richiesto ulteriori e più onerosi approfondimenti istruttori;

4. i Comuni, nel caso di procedimenti relativi a fattispecie non previste al punto 2 possono differenziare gli importi dovuti a titolo di onere istruttorio in base alla presenza delle attività indicate nei presenti criteri.

B) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale regionale ai sensi di legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 gg. o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

20.05.2011

N. 537

Modifica deliberazione 1260 del 29.10.2010 "Rinnovo autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera - art. 272 del d.Lgs 152/06" e proroga dei termini di rinnovo per alcune categorie di stabilimenti.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATO il Titolo I "Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività" della Parte quinta del d.Lgs 152/06 recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", come modificato ed integrato dal d.Lgs 128/10 ed in particolare:

- il comma 1) dell'art. 281, che stabilisce:
 - che le regioni e le province autonome adottano, nel rispetto dei termini fissati dallo stesso comma, nel seguito riportati, appositi calendari per la presentazione delle domande di rinnovo delle autorizzazioni da parte dei gestori degli stabilimenti autorizzati ai sensi della normativa di settore in vigore precedentemente al d.Lgs 152/06 anche in via provvisoria o in forma tacita, ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale;
 - a) tra la data di entrata in vigore della parte quinta del decreto ed il 31 dicembre 2011, per stabilimenti anteriori al 1988;
 - b) tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;
 - c) tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999;
 - che la mancata presentazione della domanda nei termini, inclusi quelli fissati dai calendari regionali, comporta la decadenza della precedente autorizzazione;

- le lettere i) e i bis) dell'art. 268 che definiscono:

"i) stabilimento anteriore al 1988: uno stabilimento che, alla data del 1° luglio 1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi della normativa previgente, e che è stato autorizzato ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

i-bis) stabilimento anteriore al 2006: uno stabilimento che è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 11 o dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purché in funzione o messo in funzione entro il 29 aprile 2008;"

RICHIAMATA inoltre la deliberazione della Giunta regionale N. 1260/2010 ad oggetto "Rinnovo autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera - Art. 272 del d.Lgs 152/06", che:

- ha rinnovato i requisiti tecnici costruttivi e gestionali richiesti per la maggior parte delle categorie di impianti e attività già oggetto di proprie deliberazioni, emanate ai sensi della L.R. 18/99 e della pregressa normativa nazionale (d.P.R. 25.7.1991);
- ha definito nuove procedure in conformità all'art. 272 del D.lgs. 152/06 ed adeguato la modulistica per l'accesso all'autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti nuovi od esistenti in cui sono presenti esclusivamente o le categorie di impianti e attività di cui sopra o le categorie già oggetto di specifici atti deliberativi, per le quali la stessa deliberazione non ha rinnovato i requisiti tecnici costruttivi e gestionali;
- ha fissato, al punto 8) del dispositivo i termini di rinnovo dell'autorizzazione per gli stabilimenti esistenti, in cui sono presenti esclusivamente categorie di impianti e attività per le quali la stessa deliberazione ha rinnovato i requisiti tecnici costruttivi e gestionali;

PRESO ATTO che, in base a quanto disposto al punto 8) della d.G.R. 1260/10, i termini per il rinnovo dell'autorizzazione per gli stabilimenti autorizzati precedentemente all'entrata in vigore del d.Lgs 152/06, in cui sono presenti esclusivamente categorie di impianti e attività per le quali la stessa deliberazione ha rinnovato i requisiti tecnici costruttivi e gestionali per l'accesso al procedimento di autorizzazione tramite autocertificazione, si applicano anche agli stabilimenti autorizzati in via ordinaria, in quanto tale disposizione attua per detti stabilimenti la prevista emanazione di apposito calendario di cui all'art. 281 del d.Lgs 152/06 sopra richiamato;

CONSIDERATO che sono pervenute all'Amministrazione regionale diverse segnalazioni, sia da parte di alcuni Comuni tra cui Genova, che da parte di alcuni gestori di stabilimenti, in merito alla difficoltà di rispetto dei predetti termini per molti stabilimenti esistenti in possesso di autorizzazione in via ordinaria, rilasciata precedentemente all'entrata in vigore del d.Lgs 152/06,

RITENUTO pertanto opportuno prorogare alle scadenze sotto indicate i termini fissati per il rinnovo dell'autorizzazione di stabilimenti, in cui sono presenti esclusivamente categorie di impianti e attività per le quali la d.G.R. 1260/10 ha rinnovato i requisiti tecnici costruttivi e gestionali ed autorizzati in via ordinaria precedentemente all'entrata in vigore del d.Lgs 152/06, fermi restando i termini già stabiliti per gli stabilimenti dotati esclusivamente di autorizzazioni in via generale;

- a) entro il 31 Dicembre 2011 per gli stabilimenti anteriori al 1988;
- b) entro il 31 Dicembre 2013 per gli stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data ante-

riore al 1° gennaio 2000;

- c) entro il 31 Gennaio 2014 per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999;

CONSIDERATO inoltre che, per mero errore materiale:

- nella frase "Al fine di evitare il desorbimento dei solventi dai carboni attivi, durante la fase di essiccazione la temperatura di esercizio all'interno della cabina non deve superare i 45°C", inserita nella prescrizione di cui al punto e) del paragrafo 2 dell'allegato 4.2 ed al punto d) paragrafo 3.1 Parte B dell'Allegato 4.1 alla d.G.R. 1260/10, la temperatura è stata erroneamente riferita all'interno della cabina di verniciatura invece che al flusso all'ingresso dello stadio di adsorbimento con carboni attivi.
- all'allegato 2 paragrafi 3.1.5 e 3.2.5 alla d.G.R. 1260/10 nella formula di calcolo della frequenza di sostituzione dei carboni attivi è indicata erroneamente la lettera P al posto della lettera Q che sta a indicare la quantità di carbone attivo installato espresso in kg.

RITENUTO pertanto di apportare agli allegati su indicati le necessarie modificazioni;

Su proposta dell'Assessore incaricato all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile, Caccia e Pesca acque interne, Altra Economia, e Stili di Vita consapevoli

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati:

- 1) Di sostituire il punto 8) del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n. 1260/2010 con quanto segue:
 - 8.1 Di stabilire che i gestori di stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente una o più categorie di impianti e attività indicate al precedente punto 3), per le quali la presente deliberazione rinnova in maniera completa la documentazione per l'accesso alla procedura semplificata di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, se in possesso esclusivamente di una o più autorizzazioni generali, sono tenuti a presentare al Comune domanda di rinnovo dell'autorizzazione, sia che il gestore intenda avvalersi dell'autorizzazione generale, sia che il gestore intenda avvalersi dell'autorizzazione ordinaria, entro i termini di seguito indicati:
 - a) Entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione se autorizzati in via generale con uno o più provvedimenti di cui almeno uno conseguito ai sensi della normativa di settore in vigore antecedentemente al D.Lgs. 152/06;
 - b) Entro 10 anni dall'adesione all'autorizzazione generale conseguita successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, o, nel caso di più autorizzazioni generali conseguite successivamente all'entrata in vigore di detta normativa, entro 10 anni dall'adesione alla prima autorizzazione;
 - 8.2 Di stabilire che i gestori di stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente una o più categorie di impianti e attività indicate al precedente punto 3, se autorizzati con uno o più provvedimenti di cui almeno uno in via ordinaria, conseguito ai sensi della normativa di settore in vigore antecedentemente al D.Lgs. 152/06, sono tenuti a presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione al Comune, sia che il gestore intenda avvalersi dell'autorizzazione generale, sia che il gestore intenda avvalersi dell'autorizzazione ordinaria:
 - a) entro il 31 Dicembre 2011 per gli stabilimenti anteriori al 1988;
 - b) entro il 31 Dicembre 2013 per gli stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;
 - c) entro il 31 Gennaio 2014 per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999;
- 2) Di sostituire la frase "Al fine di evitare il desorbimento dei solventi dai carboni attivi, durante la fase di essiccazione la temperatura di esercizio all'interno della cabina non deve superare i 45°C", riportata al punto e) del paragrafo 2 dell'allegato 4.2 e al punto d) paragrafo 3.1 Parte B dell'Allegato 4.1 alla d.G.R. 1260/10, con la seguente:

Al fine di evitare il desorbimento dei solventi dai carboni attivi, durante la fase di essiccazione la temperatura all'ingresso dello stadio di adsorbimento con carboni attivi non deve superare i 45°C
- 3) Di sostituire la lettera P riportata nella formula di calcolo della frequenza di sostituzione dei carboni attivi all'allegato 2 paragrafi 3.1.5 e 3.2.5 alla d.G.R. 1260/10 con la lettera Q.

In considerazione della natura di carattere generale del presente provvedimento si ritiene necessaria la sua pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o alternativamente ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

01.06.2011

N. 591

Legge n. 431/98, art.11 (Contributi per il sostegno alla locazione). Fondo sociale affitti 2010. Criteri di riparto e disposizioni attuative.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la legge 9 dicembre 1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" che all'articolo 11 istituisce presso il Ministero dei Lavori Pubblici il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 7 giugno 1999 che fissa i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione stabilendo altresì che le Regioni provvedano alla ripartizione delle risorse loro attribuite o incrementate con fondi propri;
- la legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010) la quale prevede in favore del predetto Fondo nazionale una dotazione complessiva per il 2010 pari ad euro 143.825.863,00=;
- il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 18 ottobre 2010, che ripartisce le risorse effettive del Fondo (pari ad euro 142.423.451,00=), determinando ciascuna quota regionale (per la Liguria euro 4.905.338,95=);

DATO ATTO che attualmente la legge regionale 24 dicembre 2010 n. 22 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2011) non prevede stanziamenti integrativi della predetta quota statale, fatto salvo un possibile finanziamento regionale della procedura, in sede di variazione o assestamento del bilancio 2011 ;

ATTESA comunque la necessità di determinare i criteri di riparto del Fondo fra i Comuni, ai sensi del predetto D.M. 7 giugno 1999;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 338 del 2 febbraio 2010, con la quale sono stati approvati i criteri di riparto e le disposizioni attuative per l'annualità 2009;

ATTESO che gli esiti di tale procedura, ne confermano la correttezza d'impostazione e l'efficacia;

CONSIDERATI peraltro gli effetti negativi - in termini di copertura delle richieste di contributo - che potranno derivare dalla diminuzione dell'importo della quota statale rispetto all'anno precedente (- 14%) e dalla mancata previsione di fondi integrativi regionali, fatto salvo il già citato possibile rifinanziamento;

RITENUTO pertanto necessario:

- agire concretamente sul fabbisogno, riducendo il suo probabile elevato ammontare, al fine di mantenerne una significativa copertura;
- procedere quindi alla modifica di alcune condizioni di ammissibilità delle richieste e di determinazione dei contributi, pur mantenendo l'impianto generale dei criteri procedurali relativi allo scorso anno;

DATO ATTO che tali modifiche si caratterizzano sostanzialmente nella elevazione del contributo teorico minimo ammissibile da 300,00= a 450,00= euro e nell'individuazione di più alte percentuali di incidenza massima del canone di locazione rispetto all'ISEfsa;

SOTTOLINEATO che le stesse:

- sono il risultato di un'attività di approfondimento da parte dell'Amministrazione regionale sui possibili esiti derivanti dall'applicazione della nuova disciplina istruttoria;
- tengono in considerazione le indicazioni e le segnalazioni da parte di enti o soggetti operanti nel settore (Comuni, associazioni ecc.);

RITENUTO pertanto necessario adottare i nuovi criteri di riparto e le disposizioni attuative generali, con le modifiche e le integrazioni citate;

RITENUTO altresì di dover approvare gli ulteriori documenti così come riportati nei seguenti allegati, i quali costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento:

- disposizioni e criteri attuativi del Fondo Sociale Affitti (allegato 1);
- schema di bando tipo (allegato 2);
- facsimile di domanda per la presentazione delle richieste da parte degli interessati (allegato 3);

Su proposta dell'Assessore competente alle Politiche Abitative ed Edilizia, Lavori Pubblici, ing. Giovanni Boitano:

DELIBERA

per i motivi indicati nelle premesse, cui si fa ogni più ampio riferimento:

- di approvare i criteri di riparto del Fondo Sociale Affitti relativo all'annualità 2010, le condizioni di accesso ai contributi e la completa articolazione della procedura, così come meglio specificati nell'allegato 1 (disposizioni e criteri attuativi del Fondo Sociale Affitti);
- di approvare altresì, la documentazione necessaria allo svolgimento delle procedure concorsuali da espletarsi da parte dei Comuni, così come risulta nei seguenti allegati:
 - schema di bando tipo (allegato 2);
 - facsimile di domanda per la presentazione delle richieste da parte degli interessati (allegato 3);
- di dare atto che tutti i predetti allegati costituiscono parte integrante e necessaria al presente provvedimento;
- di dare atto che con successivo provvedimento - a seguito dell'accertamento dei dati di fabbisogno dei Comuni - si procederà al riparto del Fondo Sociale Affitti per l'anno 2010, secondo i criteri di cui all'articolo 6 dell'allegato 1);
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

ALLEGATO 1**DISPOSIZIONI E CRITERI ATTUATIVI DEL FONDO SOCIALE AFFITTI (FSA)**

ARTICOLO 1

(finalità e criteri generali)

1 - Lo Stato, la Regione Liguria e i Comuni agevolano l'accesso alle abitazioni in locazione primaria sul mercato privato, riducendo l'incidenza del canone sul reddito delle famiglie in condizione economica disagiata attraverso i contributi promossi dal Fondo Sociale per il sostegno dell'Affitto (FSA) e che possono essere integrati dai Comuni con risorse di loro competenza.

2 - Le presenti disposizioni stabiliscono i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplinano le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi del combinato disposto di cui all'art.20, comma 1, lett. a) della legge regionale 38/07 e s.m.i. e dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 7 giugno 1999.

3 - L'ammontare del contributo è determinato tenendo conto:

- a) della situazione economica del nucleo familiare ivi compresi i soggetti fiscalmente a carico, nonché i nuclei familiari ai quali appartengono i soggetti residenti nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
- b) dell'ammontare del canone di locazione annuo sino al limite massimo riconoscibile di € 8.400,00=.
- c) dei limiti massimi stabiliti al successivo articolo 3.

4 - L'individuazione del nucleo familiare è quella desunta dal D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e successive modifiche o integrazioni ai sensi del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, nonché dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 relativo all'approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, e delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n° 130.

ARTICOLO 2

(requisiti di accesso)

1 - Possono beneficiare dei contributi, i conduttori di alloggi in locazione primaria, titolari di un contratto di locazione registrato - nonché i titolari di contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione - che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea se munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 6 marzo 1998 n. 40;
- c) residenza anagrafica nel Comune cui si riferisce il bando di concorso;
- d) titolarità di un contratto di locazione relativo a unità immobiliari ad uso abitativo non incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e con superficie utile netta interna non superiore ai 110 mq. ovvero fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di 5 componenti;

- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di piena proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, nell'ambito territoriale provinciale, secondo la scheda n.2 di cui alla D.G.R. n. 156 del 11/02/2005 (criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiara l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio.
- f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio – incrementato del 20% – degli alloggi di ERP presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il comune che ha emanato il bando (tale valore viene calcolato annualmente dalla competente A.R.T.E.).
- g) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile.
- h) valore dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.Lgs. n°109/98 così come modificato dal D.Lgs. n°130/2000, non superiore a € 31.080,00=.
- i) valore dell'ISEEfsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il fondo sociale affitti) del nucleo familiare, come definito al successivo articolo 3, non superiore a € 17.650,00=.
- j) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo - dell'onere relativo al canone di locazione così come risulta da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).

2 - I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modello A), ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3 - In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo da parte del nucleo tra i cui componenti figura il titolare del contratto di locazione.

4 - Non possono beneficiare dei contributi, i conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come individuati dall'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2004 n. 10, nonché di alloggi realizzati con fondi di edilizia sovvenzionata destinati alla locazione permanente ai sensi del D.M. 5 agosto 1994.

ARTICOLO 3

(determinazione del contributo)

1 - L'Indicatore della Situazione Economica per il fondo sociale affitti, denominato ISE-fsa, si determina in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.Lgs. 130/2000 e D.P.C.M. n. 242/2001) per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (D.Lgs. 31/03/98, n. 109).

2 - Ai fini della predetta determinazione non si applica tuttavia la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3, comma 4 del D.P.C.M. 242/01.

La determinazione dell'ISEfsa risulta quindi dalla seguente formula:

$$\text{ISEfsa} = (\text{ISE} + \text{canone originariamente detratto})$$

Ne consegue la determinazione dell'ISEEfsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) secondo la seguente formula:

$$\text{ISEEfsa} = \text{ISEfsa} / \text{coeff. Nucleo fam. O PSE (Parametro Scala di Equivalenza)}$$

3 - Ai sensi dell'art 6 del D.P.C.M. 242/01 è richiesta una dichiarazione ISEE aggiornata ai redditi percepiti nell'anno precedente.

4 - Il canone sopportabile (CS) è il prodotto tra il valore ISEfsa del nucleo familiare richiedente e l'Incidenza massima ammissibile (Imax) definita dalla tabella di cui al seguente comma 5.

$$\text{CS} = (\text{ISEfsa} \times \text{Imax})$$

5 - Il contributo (CT) è definito come differenza tra canone di locazione (CL) e canone sopportabile (CS), rapportato al numero di mesi sostenuti (N), arrotondato all'unità superiore:

$$\text{CT} = [(\text{CL} - \text{CS}) / 12] \times \text{N}$$

6 - L'incidenza massima del canone di locazione rispetto all'ISEfsa viene stabilita in base alle seguenti fasce di ISEEfsa:

Fascia	I max (CL/ISEfsa)	ISEEfsa
A	12,0%	<= 4.160
B	13,5%	4.161 – 5.220
C	15,0%	5.221 – 6.240
D	16,5%	6.241 – 7.250
E	18,0%	7.251 – 8.320
F	19,5%	8.321 – 9.330
G	21,0%	9.331 – 10.400
H	22,5%	10.401 – 11.410
I	24,0%	11.411 – 12.420
L	25,5%	12.421 – 14.500
M	27,0%	14.501 – 17.650

7 - Ai fini del calcolo del canone sopportabile (CS), sono stabiliti i seguenti casi di rideterminazione del valore dell'ISEfsa del nucleo familiare richiedente:

- a) se il canone sostenuto è minore di 5.000,00= euro e l'ISEfsa è inferiore alla somma del canone stesso più 5.000,00= euro, l'ISEfsa viene virtualmente considerata uguale a tale somma.
- b) se il canone sostenuto è maggiore di 5.000,00= euro e l'ISEfsa è inferiore al doppio del canone stesso, l'ISEfsa viene considerata uguale al doppio del canone sostenuto.

8 - I limiti massimi di contributo concedibili dai Comuni, in ogni caso non superiori all'ammontare del canone corrisposto nell'anno, sono i seguenti:

Fasce	Contributo massimo ammissibile
A – H	Euro 3.100,00
I – M	Euro 2.350,00

9 - Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a 450,00= euro.

10 - Ove il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 bis del D.P.R. .22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali.

ARTICOLO 4

(adempimenti dei Comuni)

1 - Il Comune, definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle domande da parte dell'utenza interessata nonché le procedure e i tempi per addivenire alla formazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto. In ogni caso i termini per la presentazione delle istanze da parte degli interessati non possono essere inferiori a 30 giorni e superiori a 60 giorni.

2 - Le richieste presentate da parte di soggetti immigrati non in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione così come richiesto dall'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n.133, saranno utilmente inserite nella graduatoria comunale e successivamente soddisfatte con i fondi propri regionali, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 6 punto 3.

3 - I termini e le condizioni dell'intero procedimento debbono essere chiaramente riportati in un apposito bando comunale, tenuto conto delle indicazioni dei presenti criteri.

4 - Il bando comunale può tra l'altro disporre che, in caso di reiterazione della domanda già presentata per l'annualità precedente, è possibile presentare un'istanza semplificata ovvero una integrazione, laddove i soli cambiamenti intervenuti riguardano l'aggiornamento dell'ISEEfsa e il canone effettivamente sostenuto (ricevute di pagamento), mentre restano inalterati tutti i rimanenti dati (contratto di locazione, componenti del nucleo, non titolarità di alloggio adeguato ecc..).

5 - Qualora il contributo assegnato dalla Regione risulti quantitativamente inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, il Comune procede alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari, assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto.

6 - Il Comune, ai fini dell'ammissibilità a contributo, deve:

- a) verificare, almeno a campione, l'attendibilità delle dichiarazioni del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;
- b) sospendere il richiedente dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui sopra e - nel caso di soggetti non assistiti - sospendere tutte quelle domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare;
- c) accertare presso le anzidette strutture eventuali erogazioni concesse al medesimo nucleo familiare allo stesso titolo, evitando così duplicazioni contributive.

7 - I Comuni presentano alla Regione - utilizzando l'apposito terminale WEB - entro i termini perentori di cui al successivo comma 8, la seguente documentazione:

- l'elenco delle domande ammesse e la richiesta complessiva di finanziamento;
- i dati dei richiedenti richiesti dall'Ufficio Politiche Abitative e Lavori Pubblici della Regione Liguria in ordine al monitoraggio della condizione abitativa e al controllo delle dichiarazioni;
- la deliberazione del Comune recante la messa a disposizione della quota comunale, non inferiore al 5% del fabbisogno dello scorso anno, relativa alla eventuale partecipazione finanziaria al Fondo nazionale di cui alla legge 431/1998;

8 - La documentazione di cui al comma precedente deve pervenire entro il 30 ottobre 2011.

ARTICOLO 5

(flessibilità)

1 - Qualora il Comune concorra a incrementare le risorse con propri fondi, in una percentuale non inferiore al 5% del fabbisogno dello scorso anno, ha facoltà di introdurre con propria deliberazione modifiche ad alcuni dei parametri di cui all'articolo 3, per tenere meglio conto di particolari situazioni di debolezza socioeconomica. In particolare il Comune può:

- a) rideterminare il coefficiente del nucleo familiare (PSE) in aumento nella misura dello 0,20, soltanto per i nuclei familiari con un solo componente (PSE uguale a 1) e il cui ISEfsa non sia superiore a 12.420,00 euro. Ne consegue (solo in questo caso) la determinazione dell'ISEEfsa secondo la seguente formula:

$$\text{ISEEfsa} = \text{ISEfsa} / \text{coeff. Nucleo fam. (PSE} + 0,20)$$

- b) aumentare il valore del contributo massimo ammissibile di cui all'art.3, comma 8, in ogni caso fino a un massimo del 25%, solo per i nuclei con valore del PSE superiore 1,57 e con criteri di progressione definiti autonomamente dal singolo Comune stesso;
- c) definire forme particolari d'intervento in favore di soggetti che si trovino in situazioni di particolare difficoltà socio-economica ovvero per effetto di modifiche intervenute nella composizione del nucleo familiare o nella condizione economica, successivamente a quanto risultante dall'applicazione delle presenti disposizioni;

- d) prevedere che i contributi integrativi riconosciuti e destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità relativa al 2011, erogati al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima, ai sensi dell'art.2 bis, art.7, legge 12 novembre 2004, n. 209 – integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

ARTICOLO 6

(ripartizione delle risorse)

1 - Il Comune determina la misura dei contributi concedibili nel rispetto dei massimali e dei criteri fissati dalla Regione con le presenti disposizioni.

2 - Le risorse statali e regionali destinate alle finalità di cui all'art.11 della legge 431/1998, sono ripartite fra i Comuni richiedenti come segue:

nella misura dell'85% sulla base del fabbisogno accertato per tale finalità dai Comuni senza l'applicazione di quanto previsto dall'art.5, secondo il valore medio delle seguenti proporzioni:

- (85% delle risorse relative alla legge 431/1998) : $(\sum \text{fabbisogno accertato dai Comuni senza applicazione flessibilità di cui all'art.5}) = A$: (fabbisogno accertato dal singolo Comune senza applicazione flessibilità di cui all'art.5)
- (85% delle risorse relative alla legge 431/1998) : $(\sum n^{\circ} \text{domande ammissibili dai Comuni senza applicazione flessibilità di cui all'art.5}) = B$: (n° domande ammissibili accertate dal singolo Comune senza applicazione flessibilità di cui all'art.5)

$$X = (A + B) / 2$$

ove

X : risorse finanziarie destinate al singolo Comune riferite alla sola quota pari all'85% delle risorse finanziarie complessive dello Stato e della Regione

- nella misura del 15% sulla base delle risorse aggiuntive comunali secondo la seguente proporzione:
(15% delle risorse relative alla legge 431/1998) : $(\sum \text{conferimenti dei Comuni per la legge 431/1998}) = X'$: (quota aggiunta dal singolo Comune per la legge 431/1998)

ove

X' : risorse finanziarie destinate al singolo Comune riferite alla sola quota pari al 15% delle risorse finanziarie complessive dello Stato e della Regione.

3 - In sede di liquidazione di ciascuna quota comunale, la Regione provvede al pagamento della stessa attribuendo separatamente le risorse statali e quelle regionali destinate al FSA. Il Comune farà riferimento a tali ultime risorse per il pagamento dei soggetti di cui al precedente art. 4 punto 2.

4 - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n.388, il Comune - allorché sia indicato tra quelli di cui all'art. 6 della legge 431/1998 - può destinare fino al 10% delle somme ad esso attribuite a

inquilini assoggettati a procedure di sfratto, a condizione che nel nucleo familiare vi siano ultrasessantacinquenni o disabili e che lo stesso non disponga di altra abitazione o di reddito sufficiente per accedere all'affitto di una nuova casa. In questo caso il Comune predispone apposita graduatoria degli inquilini.

ARTICOLO 7

(concessione ed erogazione dei fondi - rendicontazione della spesa)

1 - La concessione e l'erogazione dei fondi ai Comuni richiedenti sono disposte dall'Ufficio Politiche Abitative e Lavori Pubblici sulla base della documentazione pervenuta, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 4.

2 - I Comuni devono far pervenire la rendicontazione della spesa entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui i finanziamenti sono stati erogati, precisando l'ammontare delle eventuali somme recuperate a seguito di revoca o di rinuncia. Tali importi devono essere utilizzati come integrazione dei fondi indicati al comma precedente.

3 - I contributi di cui al presente bando, non riscossi dagli interessati entro l'anno successivo a quello della loro messa a disposizione, sono riutilizzati dal Comune ad integrazione dei fondi trasferiti ai sensi del comma 1.

ARTICOLO 8

(monitoraggio della condizione abitativa)

1 - I Comuni, oltre ai dati personali (nome cognome e codice fiscale) e a quelli necessari alla determinazione del contributo (canone sostenuto, numero di mesi effettivi di pagamento, ISE, PSE, ISEE, ISEfsa, ISEEfsa), al fine di consentire il monitoraggio periodico della situazione del mercato delle locazioni nonché per le finalità di cui al D.M. 1 marzo 2005 n°C/374 sono tenuti a inviare alla Regione, nei modi e nelle forme indicate da quest'ultima, le informazioni relative alla condizione abitativa esistente sul territorio e in particolare, relativamente a ogni singolo beneficiario, i seguenti dati:

1. numero dei componenti del nucleo familiare del richiedente;
2. reddito del nucleo familiare;
3. tipologia del contratto di locazione;
4. figura giuridica del proprietario dell'alloggio locato (persona fisica, persona giuridica, altro ente);
5. superficie lorda dell'alloggio;
6. numero di mesi effettivi di pagamento del canone di locazione, nel caso di periodi inferiori all'anno;
7. ammontare delle spese condominiali relative all'anno 2010;
8. eventuale avvenuta erogazione del contributo in precedenti annualità.

ARTICOLO 9

(controlli)

1 - I Comuni hanno l'obbligo di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione (es. Uffici Catastali) e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.

2 - La Regione effettua, in coordinamento con i Comuni interessati, controlli sulle dichiarazioni rese dai beneficiari avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza per i controlli sostanziali reddituali e patrimoniali, in attuazione del protocollo di intesa approvato con D.G.R. n. 257 del 14 marzo 2008, ferme restando le disposizioni dell'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 109/1998, e artt.71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.

3 - Per l'attuazione del comma 2, le Amministrazioni comunali trasmettono alla Regione, nei modi e nelle forme indicate dal presente articolo, le informazioni essenziali alla determinazione dell'I.S.E.E. relative ad un campione dei propri beneficiari.

4 - Il predetto campione risulta formato da tutti i richiedenti con ISEfsa fino a 6.000,00 Euro. Nel caso il campione dei predetti beneficiari risulti inferiore al 5% del totale dei richiedenti, gli uffici comunali procedono ad una estrazione casuale degli altri beneficiari (random) fino al raggiungimento della predetta soglia percentuale (5%). Nel caso, invece, il campione sia superiore al 5% del totale dei richiedenti, gli uffici comunali procedono ad una estrazione casuale (random) fino al raggiungimento della predetta soglia percentuale (5%).

5 - I dati di cui al comma 4 dovranno pervenire obbligatoriamente entro gli stessi termini previsti dal precedente art. 4 comma 8.

6 - In caso di dichiarazione mendace ai sensi art. 75 D.P.R. n. 445/2000 il Comune è tenuto a recuperare il contributo indebitamente ottenuto, ferme restando le responsabilità penali ai sensi del art. 76 del medesimo decreto.

7 - Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni comunali, il cittadino dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi del comma 7, art.4, D.Lgs. n.109\1998.

ARTICOLO 10

(trattamento dei dati personali)

1 - In fase di presentazione della domanda i richiedenti le agevolazioni in argomento devono rilasciare un'autorizzazione affinché, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali possano essere trattati dall'Amministrazione regionale, dai Comuni e dagli Enti che forniscono alla stessa semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali.

ALLEGATO 2**SCHEMA DI BANDO TIPO**

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Fondo sociale affitti).

ARTICOLO 1

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione primaria, titolari di un contratto di locazione registrato. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto d'affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi siti in Liguria, in locazione sul mercato privato e occupati, a titolo di residenza esclusiva. Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relative ad alloggi di edilizia residenziale pubblica o ad alloggi realizzati con fondi di edilizia sovvenzionata destinati alla locazione permanente ai sensi del D.M. 5 agosto 1994. Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni superiori a 8.400,00= euro.

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 6 marzo 1998 n. 40 e del certificato di residenza storico che attestino la sua presenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Liguria, così come richiesto dall'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n.133;
- b) residenza anagrafica nel Comune cui si riferisce il bando di concorso;
- c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 o con superficie utile netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq. per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla dgr n. 1202 del 10/11/2006 (criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);
- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio – incrementato del 20% – degli alloggi di ERP presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune che ha emanato il bando (€.);
- f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici.
- g) valore dell'ISE (Indicatore Situazione Economica), riferito al predetto nucleo familiare, non superiore a € 31.080,00=;
- h) valore dell'ISEE-fsa (Indicatore Situazione Economica Equivalente per il Fondo sociale affitti) del nucleo familiare, come definito al successivo articolo 2, non superiore a € 17.650,00=;
- i) ammontare del canone indicato nel contratto di locazione (comprensivo degli aggiornamenti ISTAT e al netto degli oneri accessori), la cui incidenza (I-max) rispetto al valore dell'ISE-fsa (Indicatore Situazione Economica per il Fondo sociale affitti) non sia inferiore alle percentuali di seguito indicate nell'ambito della corrispondente fascia dell'ISEE-fsa:

Fascia	I max (CL/ISEfsa)	ISEEfsa
A	12,0%	<= 4.160
B	13,5%	4.161 – 5.220
C	15,0%	5.221 – 6.240
D	16,5%	6.241 – 7.250
E	18,0%	7.251 – 8.320
F	19,5%	8.321 – 9.330
G	21,0%	9.331 – 10.400
H	22,5%	10.401 – 11.410
I	24,0%	11.411 – 12.420
L	25,5%	12.421 – 14.500
M	27,0%	14.501 – 17.650

- j) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo - dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modello A), ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il richiedente immigrato, dichiara altresì se alla data della domanda è in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella regione Liguria, ai sensi dell'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n.133.

In caso di reiterazione della domanda (già presentata per l'annualità precedente), è possibile presentare un'istanza semplificata ovvero una integrazione, laddove i soli cambiamenti intervenuti riguardano l'aggiornamento dell'ISEEfsa e il canone effettivamente sostenuto (ricevute di pagamento), mentre restano inalterati tutti i rimanenti dati (contratto di locazione, componenti del nucleo, non titolarità di alloggio adeguato ecc..).

ARTICOLO 2

L'indicatore della situazione economica per il Fondo sociale affitti, denominato ISEfsa, si determina in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.Lgs. 130/2000 e DPCM n. 242/2001) per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (D.Lgs. 31/03/98, n. 109).

Ai fini della predetta determinazione non si applica tuttavia la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'articolo 3, comma 4 del D.P.C.M. 242/01.

La determinazione dell'ISEfsa risulta quindi dalla seguente formula:

$$\text{ISEfsa} = (\text{ISE} + \text{canone originariamente detratto})$$

Ne consegue la determinazione dell'ISEEfsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il fondo sociale affitti) secondo la seguente formula:

$$\text{ISEEfsa} = \text{ISEfsa} / \text{coeff. nucleo fam. o PSE (Parametro Scala di Equivalenza)}$$

Ai sensi dell'art 6 del D.P.C.M. 242/01 è richiesta una dichiarazione ISEE aggiornata ai redditi percepiti nell'anno precedente.

Il canone sopportabile (CS) è il prodotto tra il valore ISEfsa del nucleo familiare richiedente e l'Incidenza massima ammissibile (I-max) definita dalla tabella di cui al precedente articolo 1:

CS =	(ISEfsa x Imax)
------	-----------------

Il contributo (CT) è definito come differenza tra canone di locazione (CL) e canone sopportabile (CS), rapportato al numero di mesi (N) di onere effettivo, arrotondato all'unità superiore:

CT =	[(CL - CS) / 12] x N
------	------------------------

Ai fini del calcolo del canone sopportabile (CS), sono stabiliti i seguenti casi di rideterminazione del valore dell'ISEfsa del nucleo familiare richiedente:

- a) se il canone sostenuto è minore di 5.000,00= euro e l'ISEfsa è inferiore alla somma del canone stesso più 5.000,00= euro, l'ISEfsa viene virtualmente considerata uguale a tale somma.
- b) se il canone sostenuto è maggiore di 5.000,00= euro e l'ISEfsa è inferiore al doppio del canone stesso, l'ISEfsa viene considerata uguale al doppio del canone sostenuto.

I limiti massimi di contributo concedibili dai comuni, sono i seguenti:

	Contributo massimo ammissibile
Fasce A – H	Euro 3.100,00
Fasce I – M	Euro 2.350,00

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a 450,00= euro.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 bis del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

ARTICOLO 3

Il Comune introduce elementi di flessibilità rispetto ai parametri di cui all'articolo 2, qualora concorra a incrementare le risorse con propri fondi, in una percentuale non inferiore al 5% del fabbisogno contributivo dello scorso anno, secondo le indicazioni previste dalle "Disposizioni e criteri attuativi FSA" (articolo 5).

ARTICOLO 4

Il Comune secondo le indicazioni previste dalle "Disposizioni e criteri attuativi FSA" (articolo 4):

- * definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle domande da parte dell'utenza interessata
- * le procedure e i tempi per addivenire alla formazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto;
- * le modalità di riparto delle risorse disponibili tra i beneficiari;
- * le modalità di verifica delle dichiarazioni dei richiedenti.

ARTICOLO 5

Il Comune trasmette alla Regione Liguria le informazioni relative al monitoraggio della condizione abitativa secondo quanto previsto dalle "Disposizioni e criteri attuativi FSA" (articolo 8), mediante il portale regionale dedicato.

ALLEGATO 3**Modello A)**

REGIONE LIGURIA GIUNTA REGIONALE
Legge 9/12/1998 n.431 art.11 Fondo sociale affitti
CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Il sottoscritto
nato a (prov./ stato estero) il
residente a (prov.)
via n°
cod. fiscale tel.

in qualità di conduttore dell'alloggio sito nel Comune di
via n° come da contratto
di locazione stipulato in data con scadenza in data

presenta domanda

per ottenere la concessione del contributo pubblico per far fronte al pagamento del canone di locazione .

A tal fine, reso edotto delle sanzioni penali previste dall'art.496 del codice penale in caso di dichiarazione mendace, sotto la sua personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445

DICHIARA:

- a) di essere cittadino italiano
- a1) di essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea
- a2) di essere cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea e in regola con quanto disposto dagli artt. 5 e 7 della Legge 6/3/1998 n. 40

e (con riferimento ai punti a1 e a2)

- di risiedere
ovvero
- di non risiedere da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella regione Liguria così come richiesto dall'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n.133

b) di avere un nucleo familiare, quale risulta dalla dichiarazione ISEE, così composto:

COGNOME	NOME	DATA E LUOGO DI NASCITA	RELAZIONE DI PARENTELA

- c) di non essere titolare, unitamente ai componenti facenti parte del predetto nucleo familiare, del diritto di proprietà, di usufrutto uso o abitazione su un alloggio adeguato, nell'ambito del territorio provinciale ligure, secondo la scheda n.2 di cui alla dgr n. 1202 del 10/11/2006 (criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);
- d) di non essere titolare, unitamente ai componenti facenti parte del predetto nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio – incrementato del 20% – degli alloggi di ERP presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune di residenza (€.
_____)
- e) di non essere titolare, unitamente ai componenti facenti parte del predetto nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici.
- f) di possedere un ISE (Indicatore della Situazione Economica), riferito al predetto nucleo familiare, non superiore a €. 31.080,00= così come risulta dalla allegata certificazione rilasciata da _____;
- g) di possedere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), riferito al predetto nucleo familiare, pari a €. _____;
- h) che in base a tale certificazione l'ISEEfsa (ISEE Fondo sociale affitti), calcolata secondo le indicazioni riportate all'art 2 del bando comunale, non risulta superiore a €. 17.645,00=;
- i) che il contratto di locazione dell'alloggio è stato registrato presso l'Ufficio del Registro di _____ numero _____ in data _____
- j) che il canone annuale (escluse le spese di amministrazione) è pari a €. _____,
- k) che il canone di locazione sostenuto nell'anno 2010 (escluse le spese di amministrazione) è pari a €. _____, così come risulta da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni, ecc..) per un totale di mesi _____;
- l) di non aver beneficiato
 di aver beneficiato in sede di dichiarazione dei redditi 2011, della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 bis del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), per un importo di €. _____
- m) che tale contratto di locazione è relativo ad una unità immobiliare occupata a titolo di residenza esclusiva dal proprio nucleo familiare anagrafico e non è stato stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado;
- n) che tale contratto di locazione è relativo ad una unità immobiliare ad uso abitativo non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 o con superficie utile netta interna superiore ai 110 mq (*);
- o) di essere consapevole che l'incompletezza della presente istanza o la contraddittorietà dei dati in essa contenuti ne comporteranno il rigetto;
- p) di essere disponibile, ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni Comunali preposte, a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi del comma 7, art.4, d.lgs. n.109\1998.

- q) di aver compilato l'allegata scheda di rilevazione (modello B) a soli fini statistici e di monitoraggio della condizione abitativa regionale.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del Dlgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data

firma.....(**)

(*) la superficie si intende estesa fino a 120 mq. per i nuclei familiari con più di cinque componenti;

(**) se la firma non è apposta in presenza dell'impiegato addetto, allegare fotocopia di un documento di identità.

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA
AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

16.05.2011**N. H1/2**

Bacino del torrente Armea. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Girandola Caterina (C.F. GRN CRN 24E41 C51 1J) ed altri. Pratica n. 267

IL DIRIGENTE

Omissis

STABILISCE

- 1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 no 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999, alla ditta Girandola Caterina ed altri di derivare moduli 0.000254 (pari a l/s 0.0254) di acqua dal bacino del torrente Armea nel territorio del Comune di Ceriana per l'uso irriguo;
- 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 19.10.2010 al 18.10.2050;
- 3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 28397 di repertorio del 11.05.2011, sottoscritto dagli aventi causa;

omissis

IL DIRIGENTE
Ing. Enrico Lauretti

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA
AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

16.05.2011**N. H1/3**

Bacino del torrente San Lorenzo. Domanda di concessione di derivazione acqua ad uso potabile. Ditta: Comune di Pietrabruna. Pratica n. 161 Sanatoria.

IL DIRIGENTE

Vista la domanda in data 30.04.2011 pervenuta in data 09.05.2011 con cui il Comune di Pietrabruna ha chiesto la concessione in sanatoria per derivare moduli 0.02 (l/s 2) di acqua dal bacino del torrente San Lorenzo dalla sorgente denominata "Ruggio -Briga" nel territorio del Comune di Pietrabruna;

omissis

Visto l'art. 96 punto 4 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 ove si stabilisce che l'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico, purchè l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque; Considerato che l'acqua per la quale è richiesta la concessione in sanatoria è destinata ad uso potabile e, quindi, soddisfa un interesse pubblico; Considerato che dall'esame degli atti progettuali, tenuto anche conto della modesta quantità d'acqua prelevata, non si ravvisano motivi di palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque;

STABILISCE

1) è consentito al Comune di Pietrabruna, previo parere favorevole ai fini igienico -sanitari rilasciato dall'USL Imperiese n. 1, per quanto di competenza della Provincia ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al D. Lgs. 15212006, di continuare provvisoriamente a derivare, nelle more dell'istruttoria della domanda di concessione in sanatoria, moduli 0.02 (pari a 11s 2) di acqua dal bacino del torrente San Lorenzo dalla sorgente denominata "Ruggio -Briga" nel territorio del Comune di Pietrabruna;

omissis

IL DIRIGENTE
Ing. Enrico Lauretti

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA
AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

04.05.2011

N. H/284

Bacino del torrente Impero. Concessione di derivazione acqua ad uso igienico. Ditta: I.C.E.M.S.s.r.l. (00108240086). Pratica n. 273

IL DIRIGENTE

Omissis

STABILISCE

- 1) e concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 no 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999, alla ditta I.C.E.M.S. s.r.l. di derivare moduli 0.001 (pari a l/s 0.1) di acqua dal bacino del torrente Impero nel territorio del Comune di Imperia per l'uso igienico ;
- 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 30 anni dalla data del presente procedimento;
- 3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare no 28379 di repertorio del 21.04.2011, sottoscritto dagli aventi causa;

omissis

IL DIRIGENTE
Ing. Enrico Lauretti

**PROVINCIA DI IMPERIA
DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA
UFFICIO RISORSE IDRICHE**

La Ditta Bosio Elda e Boccaccini Maurizio in data 04.03.2011 ha presentato istanza di variante a domanda di concessione di derivazione di moduli 0.0065 di acqua dal bacino del fiume Roja (Rio Villatella) in Comune di Ventimiglia per uso irriguo. Pratica n. 164

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Geol. Raffaello Anfossi

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

18.04.2011**N. 210**

Rinnovo derivazione d'acqua aduso industriale dal pozzo ubicato al Fg. 13 mapp. 284 del Comune di Bolano, località Ceparana. Ditta: Marmo Portoro La Castellana. Pratica n. 617/DER.

IL DIRIGENTE

DISPONE

- 1) salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta Marmo Portoro La Castellana il rinnovo della concessione, per derivare dal pozzo ubicato al Fg. 13 mapp. 284 in loc. Ceparana del comune di Bolano, moduli non superiori a 0,00009 (litri/sec. 0,009) di acqua per uso industriale, utilizzando una pompa avente portata pari a 18,30 l/sec.;
- 2) il suddetto rinnovo è accordato per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 01/01/2003 e scadenti il 31/12/2032 subordinatamente alla osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare in data 23/02/2011 n. 13359 di repertorio;

omissis

p. IL DIRIGENTE
Dott. Ing. G. Mancini

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Geom. Maurizio Bocchia

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

20.04.2011**N. 219**

Licenza di attingimento di acqua ad uso irriguo, dal Fosso Balansone in località Cunicolo del Comune di Varese Ligure. Ditta: Filippelli Primo, Adelmi Silvana e Giosso Cristina. Pratica n. 1337/DER

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

- 1) salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta Filippelli Primo, Adelmi Silvana e Giosso Cristina il rinnovo della licenza per attingere dal Fosso Balansone in loc. Cuniolo del Comune di Varese Ligure una portata pari a moduli 0,00097 (litri/sec. 0,097) di acqua per uso irriguo nel periodo compreso tra maggio ed ottobre;
- 2) la suddetta licenza è rilasciata per anni 1 (uno) a decorrere dal 13.05.2011, giorno successivo dalla data di scadenza della precedente autorizzazione, subordinatamente alla osservanza di tutte le con-

dizioni citate nell'art. 56 del T.U. di legge 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni;

omissis

p. IL DIRIGENTE
Dott. Ing. G. Mancini

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Geom. Maurizio Bocchia

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

12.05.2011

N. 288

Corso d'acqua: Fosso di Pomara Nulla Osta Idraulico n. 11864. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali in sede di Conferenza dei Servizi per la realizzazione di uno scarico acque bianche e di prima pioggia con tubazione in PVC diametro 315 mm. nel Fosso di Pomara utilizzando una condotta esistente posta al di sotto della sede stradale nell'ambito del progetto per la costruzione di un fabbricato industriale in Via Terralba località Pomara nel Comune della Spezia. Ditta: Triacca Trasporti S.r.l. Ente proponente: Comune della Spezia.

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DISPONE

- 1) di rilasciare alla ditta Triacca Trasporti S.r.l., fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, l'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa alla realizzazione di uno scarico acque bianche e di prima pioggia con tubazione in PVC diametro 315 mm nel Fosso di Pomara utilizzando una condotta esistente posta al di sotto della sede stradale nell'ambito del progetto per la costruzione di un fabbricato industriale in Via Terralba località Pomara nel Comune della Spezia, in conformità dei disegni depositati in sede di Conferenza dei Servizi e successivamente integrati;

omissis

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. G. Mancini

**PROVINCIA DELLA SPEZIA
SETTORE DIFESA DEL SUOLO**

AVVISO

Pratica n. 1352/DER. La ditta Fani Fabrizio ha presentato domanda in data 21/03/2011 per derivare, così come risulta dalla relazione tecnica pervenuta- il 05/05/2011, moduli 0,0021 (l./sec. 0,21) di acqua, ad uso irriguo, dal pozzo ubicato al Fg. 61 mappale 119 del comune di Sesta Godano, località Pian di Suina.

La Spezia 06.05.2011

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Ing. Maurizio Bertoni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SESTA GODANO

07.05.2011

N. 8

Declassificazione tratto di porzioni di strade comunali

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

PRESO ATTO altresì che l'approvazione di tale Piano costituisce limitatamente alle aree di seguito riportate, in quanto porzioni di strade comunali, disposizione di declassificazione e sdemanializzazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 495/1992:

a) porzioni di proprietà stradali, la cui cessione è finalizzata alla regolarizzazione di abusi edilizi oggetto di istanza di condono, di seguito descritti con i riferimenti oggi noti.

n.	FG	MAPP.	CON	LOCALITA'	NOTE
1	30	strade/b	10 mq	Groppo	condono edilizio 18/03
2	30	strade/b	10 mq	Groppo	condono edilizio 19/03
	62	strade 1/2	10 mq	Bergassana	condono edilizio 308
4	70	strade/b	920 mq	Vizzà	condono edilizio 69/ eventuale permuta/procedura subordinata a nuovo procedimento cava

b) porzioni di proprietà stradali, delle quali è prevista la cessione, anche con permuta di terreni di proprietà privata, l'acquisizione dei quali è finalizzata all'esecuzione dei lavori realizzazione della strada di circonvallazione all'abitato del capoluogo, di seguito descritti con i riferimenti oggi noti.

n.	FG	MAPP.	CON	LOCALITA'	NOTE
1	51	strade	60 mq	Sesta Godano	porzione strada comunale Sesta Godano - Rio
2	51	strade	110 mq	Sesta Godano	porzione strada comunale via Roma – via Caduti della Libertà

c) porzione di proprietà stradale ricadente su due fogli catastali, oggetto di sdemanializzazione, una parte della quale da ricomprendere nella nuova area cimiteriale prevista in ampliamento dell'esistente cimitero frazionale, la parte residua oggetto di cessione, con permuta di terreni di proprietà della Parrocchia di Scogna, al fine di regolarizzare l'attuale viabilità di accesso alla chiesa ed al cimitero, insistente sulla proprietà ecclesiastica, di seguito descritta con i riferimenti oggi noti.

n.	FG	MAPP.	CON	LOCALITA'	NOTE
1	53	strade		Scogna	porzione strada comunale Sesta Godano – Scogna nei pressi della locale Chiesa di San Cristoforo insistente su due fogli catastali - consistenza da determinare con frazionamento
2	58	strade		Scogna	

d) porzioni di relitti stradali di vecchie strade comunali delle quali è prevista la cessione, anche con permuta di terreni di proprietà privata, al fine della messa in sicurezza e adeguamento delle nuove viabilità e servizio del capoluogo e della frazione di Rio.

n.	FG	MAPP.		CON	LOCALITA'	NOTE
1	42	strade		600 mq	Sesta Godano	porzione relitto stradale vecchia comunale Sesta Godano – Zeri compresa tra i mapp.li 482 e 297
2	42	strade		300 mq	Sesta Godano	porzione relitto stradale vecchia comunale Sesta Godano – Crovarola compresa tra i mapp.li 619 e 625

(omissis)

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Con voti n. 11 favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i Consiglieri presenti, di cui n. 11 votanti e nessuno astenuto

DELIBERA

1. Di approvare il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso prevede la conferma del piano già approvato nel 2010 e viene per una migliore lettura riapprovato "in toto";
2. Di disporre che, limitatamente alle porzioni e/o relitti stradali di cui ai punti sub a), b), c) e d) di cui in premessa ed in elenco, la procedura di sdemanializzazione sia completata con la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURL, ad avvenuta definizione dei singoli frazionamenti catastali;

(omissis)

3. Di dare atto che contro l'iscrizione di uno o più immobili nel Piano in oggetto è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge;

(omissis)

IL SINDACO

Giovanni Lucchetti Morlani